

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 novembre 2004

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

---

CORTE COSTITUZIONALE



## S O M M A R I O

---

### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **347.** Sentenza 15 - 19 novembre 2004.  
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, IV sezione penale - Mancanza del «nesso funzionale» idoneo a rendere insindacabili le dichiarazioni rese *extra moenia* - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere di deliberare l'insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.**
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 (doc. IV-*quater*, n. 48).
  - Costituzione, art. 68, primo comma ..... Pag. 17
- N. **348.** Sentenza 15 - 19 novembre 2004.  
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese all'agenzia di stampa ANSA - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Mancanza del «nesso funzionale» idoneo a rendere insindacabili le opinioni espresse - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere di deliberare l'insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.**
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 (Doc. IV-*quater*, n. 56).
  - Costituzione, art. 68, primo comma ..... » 23
- N. **349.** Ordinanza 15 - 19 novembre 2004.  
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione dei principi dal giusto processo - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.**
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15; cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
  - Costituzione, artt. 3 e 111.
- Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione del diritto di difesa e dei principi dal giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15; cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
  - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... » 26

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento ad opera della polizia giudiziaria, senza le garanzie disposte per le indagini del pubblico ministero e senza l'obbligo di iscrizione nel registro contenente la *notitia criminis* - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento ordinario, lesione del diritto di difesa, mancanza di controllo dell'autorità giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 11, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 109 ..... Pag. 26

N. 350. Ordinanza 15 - 19 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica oltre il termine determinata da caso fortuito o forza maggiore - Rimessione in termini - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'ordinanza-ingiunzione in corso di lite, lesione del diritto di azione e di difesa del creditore - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 184-*bis* e 644.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 30

N. 351. Ordinanza 15 - 19 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria e in mancanza di contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento, natura meramente formale del controllo giurisdizionale, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n.106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111 ..... » 33

N. 352. Ordinanza 15 - 19 novembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Imposte sui redditi - Notifica al contribuente della cartella di pagamento - Termine decadenziale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della certezza del diritto, del principio di imparzialità dell'amministrazione pubblica, del principio della capacità contributiva - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla individuazione delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17, 24 e 25.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97 ..... » 35

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 103. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Lavoro (rapporto di) - Regione Abruzzo - Prevenzione e contrasto del «mobbing» e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro - Prevista istituzione di un Centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara e di un centro di ascolto presso ogni altra ASL della Regione - Assunzione di personale nei predetti centri - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancata definizione dei concetti di «mobbing» e di stress psico-sociale (richiamo alla sent. n. 359/2003) - Arbitrario affidamento dell'attività di prevenzione e contrasto agli apparati sanitari piuttosto che a quelli a cui è affidata la tutela e la sicurezza del lavoro - Denunciata assunzione di personale precario di qualificazione non certa - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarietà e adeguatezza.**

- Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, comma primo

Pag. 39

- N. 104. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 novembre 2004 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

**Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tasse sulle concessioni e autorizzazioni amministrative regionali - Effetti del mancato pagamento - Decadenza dalla concessione o autorizzazione - Esclusione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione del principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 3.
- Costituzione, art. 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia - Inserimento nei ruoli dell'Amministrazione regionale con mantenimento del trattamento economico-giuridico e previdenziale dell'Amministrazione statale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata coesistenza nei ruoli regionali di categorie di personale disciplinate da ordinamenti diversi - Inosservanza delle competenze statutarie della Commissione paritetica per il passaggio di personale dallo Stato alla Regione.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto della Regione Siciliana (decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 43.

**Enti locali - Norme della Regione Siciliana - Indennità di funzione spettante ai vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali - Estensione in via interpretativa a quelli che non svolgono funzioni vicarie o di supplenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata possibile interferenza su contenzioso in atto - Lesione dell'autonomia dell'ente locale.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 20.
- Costituzione, artt. 5, 97 e 113.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Opere previste e finanziate dal Patto territoriale delle Isole Eolie - Possibilità di realizzazione in deroga al piano territoriale paesistico e alle norme urbanistiche vigenti, su parere di una apposita Conferenza di servizi - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del patrimonio ambientale - Esclusione *ope legis* del potere del Consiglio comunale di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale - Incidenza sul diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 25.
- Costituzione, artt. 5, 9, 97 e 114, comma secondo.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Insediamenti produttivi in zone destinate a verde agricolo - Rispetto delle distanze minime dagli insediamenti abitativi e dalle opere pubbliche - Esenzione per i progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al bando misura 4.09 del P.O.R. - Inapplicabilità della disposizione sulla v.a.s. (valutazione ambientale strategica) ai piani regolatori ancora in fase di perfezionamento - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del patrimonio ambientale - Disparità di trattamento rispetto alla generalità degli operatori economici - Potenziale violazione di norme comunitarie.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Possibilità, nelle zone destinate a verde agricolo, di mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati e di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali produttive - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata facoltà di sanare costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica evitando le sanzioni penali previste dalla legge n. 47/1985 - Interferenza nella materia penale riservata allo Stato - Lesione del principio di ordinata pianificazione e gestione del territorio - Contrasto con la tutela dell'ambiente.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 28 (sostitutivo dell'art. 22, comma terzo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come introdotto dal comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).
- Costituzione, art. 9; Statuto della Regione Siciliana (decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), artt. 14 e 17.

**Porti - Norme della Regione Siciliana - Interventi attuativi dei piani regolatori dei porti - Inapplicabilità delle procedure previste dalla normativa emanata successivamente al decreto assessorile di approvazione dei progetti - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela dell'ambiente - Violazione del principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 32.
- Costituzione, artt. 9 e 97.

**Turismo - Norme della Regione Siciliana - Esercizio del turismo rurale nei territori soggetti a vincolo paesaggistico - Possibilità di fornitura di energia elettrica e di collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con «palificazione» - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del paesaggio e dell'ambiente.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 33.
- Costituzione, art. 9.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale utilizzato in attività socialmente utili in servizio alla data del 10 dicembre 2002 - Immissione nelle piante organiche degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata inosservanza delle ordinarie forme di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 43.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Indizione di concorsi per soli titoli riservati ai soggetti che già prestano servizio negli enti regionali in virtù di contratti di diritto privato - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata inosservanza delle ordinarie forme di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 45, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

**Previdenza e assistenza - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il servizio pre-ruolo prestato da alcune categorie di personale precario successivamente stabilizzato - Trasferimento a carico di enti non identificabili - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata mancanza della quantificazione di spesa e della conseguente copertura finanziaria - Riconoscimento ai dipendenti di un diritto condizionato alle determinazioni e alle capacità finanziarie degli enti presso cui prestano servizio.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 48.
- Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97.

**Istruzione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Interventi per il diritto allo studio - Residui realizzati nell'esercizio 2002 sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 4/2002 - Utilizzabilità per la concessione di contributi anche negli anni successivi al 2003 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato impiego di somme che hanno costituito (dal 1° gennaio 2004) economia di spesa - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 50, comma 2 (limitatamente al riferimento all'esercizio 2002).
- Costituzione, artt. 81 e 97.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Medici in servizio presso le AUSL nelle strutture di medicina dei servizi - Trasformazione *ope legis* del rapporto di lavoro da convenzionato a dipendente - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata riproposizione di norma già a suo tempo impugnata davanti alla Corte costituzionale - Ribaltamento della logica che giustifica le assunzioni.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 53.
- Costituzione, artt. 3, 32, 51, 81 e 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale ausiliario dell'ex ospedale psichiatrico privato Villa Stagno - Inquadramento nei ruoli delle Aziende sanitarie locali - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con le norme sull'accesso ai pubblici impieghi - Incidenza sugli standard di professionalità minimi richiesti per la tutela del diritto alla salute.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 54.
- Costituzione, artt. 3, 32, 51 e 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.

**Lavoro - Norme della Regione Siciliana - Operai stagionali addetti alla tutela del patrimonio boschivo - Interpretazione autentica relativamente al personale in possesso della qualifica di «autobottista» - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata introduzione di norma di privilegio - Incidenza sul buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 60.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Enti locali - Norme della Regione Siciliana - Possibilità per i componenti del collegio dei revisori dei conti di essere rieletti più volte senza alcun limite - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata incidenza sull'imparzialità dello svolgimento della funzione - Disparità di trattamento rispetto ai revisori preposti al controllo degli enti locali nelle altre Regioni o al controllo di altri enti.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 4.
- Costituzione, art. 3 e 97.

**Industria e commercio - Norme della Regione Siciliana - Esenzione dalla disciplina regionale del commercio per tutte le piccole e medie industrie operanti nella Regione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata liberalizzazione indiscriminata dell'attività di dette imprese - Assenza di programmazione economica nonché di valutazione dell'impatto economico-sociale ed ambientale da parte degli organi preposti.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 9.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

Pag. 40

n. 22. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 settembre 2004 (della Regione Campania).

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri, di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Ritenuta non integrabilità di detto criterio con ulteriori elementi previsti dalla legislazione precedente (D.Lgs. n. 56/2000) - Adozione del Decreto del Presidente Consiglio dei ministri in mancanza della prevista intesa con le Regioni o di specifica motivazione per superare l'intesa - Inidoneità dell'atto a provvedere - Carezza di motivazione - Richiesta alla Corte di disporre affinché lo Stato provveda al deposito della Deliberazione del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 119; decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Abrogazione implicita delle norme (D.Lgs. n. 56/2000) in contrasto con il dettato costituzionale - Violazione dell'autonomia regionale nella parte in cui non utilizza il solo criterio della capacità fiscale - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori, con minore capacità fiscale per abitante - Lamentato eccesso di delega - Irragionevolezza.**

**In subordine: Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Criteri perequativi - Eccezione illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 10, comma primo, lett. d) della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui prevedono criteri perequativi diversi da quello della capacità fiscale.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 119.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Lamentata mancanza di coerenza con l'ulteriore limite di assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale - Irragionevolezza.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, art. 119; decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 7 .....

Pag. 49

N. 891. Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 5 agosto 2004.

**Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - sottrazione al giudizio secondo equità delle controversie relative ai c.d. contratti di massa - Previsione limitata (in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2003) ai soli giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 - Mancata estensione a tutti i giudizi alla stessa data comunque pendenti - In subordine: mancata previsione di salvezza degli effetti delle decisioni e delle impugnazioni proposte in base all'originaria disciplina del d.l. n. 18/2003 - Lesione del diritto di difesa dell'appellante che abbia proposto impugnazione anteriormente alla conversione in legge del d.l. n. 18/2003.**

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63.
- Costituzione, art. 24 .....

» 56

N. 892. Ordinanza del T.a.r. del Lazio del 1° luglio 2004.

**Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare e ammissione diretta alla prova scritta del concorso dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato - Esonero altresì per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sul principio dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parità.**

- Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3, in combinato disposto con l'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51 .....

» 59

n. 893. Ordinanza del Tribunale di Roma del 14 giugno 2004.

**Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «spoils system»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Lesione del principio di certezza giuridica - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Lesione del principio di autonomia dell'ordinamento delle istituzioni di alta cultura - Eccesso di potestà legislativa - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.**

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 33, 41, 70, 97 e 113 .....

Pag. 67

n. 894. Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2004.

**Istruzione pubblica - Personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto - Previsione, in mancanza di transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, della possibilità del mantenimento in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti, con conseguente risoluzione, decorso detto periodo, del rapporto di lavoro - Ingiustificato deterioro trattamento dei docenti scolastici rispetto ai capi di istituto ed al personale scolastico amministrativo tecnico ed ausiliario - Illegittima introduzione di un'ipotesi di licenziamento diversa da quelle per giusta causa e giustificato motivo previste dalla legge - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Lesione del diritto alla retribuzione dei lavoratori.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 36 .....

» 71

n. 895. Ordinanza del Giudice di pace di Trani (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 16 marzo 2004.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Improprietà in caso di avvenuto pagamento (nella misura ridotta consentita) della sanzione amministrativa pecuniaria - Compressione del diritto di agire in giudizio - Preclusione della tutela giurisdizionale in conseguenza di un comportamento esclusivamente finalizzato ad evitare più pesanti conseguenze economiche - Incidenza sulla facoltà del coobbligato solidale non trasgressore di opporsi all'irrogazione delle sanzioni accessorie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 204-bis, comma 1, e 126-bis, comma 2 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Inammissibilità in caso di mancato versamento presso la cancelleria di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Compressione del diritto di azione e dell'esercizio della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economico-sociali - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 73

N. 896. Ordinanza dell'Arbitro di Mestre del 22 luglio 2004.

**Imposte e tasse - Contributo alla cassa di previdenza avvocati (cpa) e imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi a fatture professionali emesse quale parcella in relazione al procedimento di separazione legale - Richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di contributo alla cpa ed IVA - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto all'esenzione adottata in materia di iscrizione di ipoteca prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di versare gli assegni di mantenimento in conseguenza di verbale di separazione consensuale tra coniugi, imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.L.M. - Conseguente mancata estensione della esenzione da qualsivoglia tassa o imposta stabilita per le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di uguaglianza.**

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 76

N. 897. Ordinanza del Tribunale di Roma del 22 giugno 2004.

**Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro (nella specie: differenze retributive relative all'indennità di volo) - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversità di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilità per i quali non è prevista sospensione del termine prescrizione in corso di rapporto.**

- Codice della navigazione, art. 937.
- Costituzione, art. 3 .....

» 80

N. 898. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 13 marzo 2002.

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Inclusione delle società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, senza impiego di capitali e di lavoro dipendente - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevole diverso trattamento rispetto a redditi di lavoro e di pensione (esclusi dall'IRAP).**

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 lett. b).
- Costituzione art. 3 .....

» 82

N. 899. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12 maggio 2004.

**Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento di detti soggetti nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali (anche relativi a contravvenzione) - Incidenza sul diritto di difesa.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 83

N. 900. Ordinanza del Tribunale di Como (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 24 novembre 2003.

**Esecuzione forzata in genere - Stipendi dei pubblici dipendenti - Pignoramento per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni - Possibilità di esecuzione nella misura di un quinto ed in egual misura per ogni altro credito di cui al numeri 2) e 3) - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.

**Esecuzione forzata in genere - Stipendi dei pubblici dipendenti - Pignoramento - Possibilità di simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio anche di pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

**«In caso di accoglimento della precedente eccezione»: Esecuzione forzata - Stipendi dei dipendenti pubblici - Pignoramento per debiti tributari - Coesistenza di cessione del quinto - Possibilità di pignoramento, nei limiti di cui all'art. 2, sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pubblici dipendenti rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, comma 2.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 85

**N. 901 e 902.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di Dolo (pervenue alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 19 marzo e 9 aprile 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 87

**N. 903.** Ordinanza del Tribunale di Torino - sez. per il riesame - del 14 maggio 2004.

**Processo penale - Misure cautelari - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Dibattimento - Obbligo di procedervi non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, anche dopo l'apertura del dibattimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 294, comma 1, e 302.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo .....

» 89

**N. 904.** Ordinanza del Tribunale di Torino del 9 giugno 2004.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo - Esclusione per i soggetti con più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, oltre la data del 1° ottobre 2001 - Mancata previsione di un termine congruo per l'opzione, successivamente a tale data, per coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in base alla pregressa normativa - Violazione del principio di certezza giuridica e di affidamento dei cittadini - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, art. 2, convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417.
- Costituzione, artt. 3 e 38 .....

» 93

- N. 905. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 21 febbraio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

Pag. 95

- N. 906. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 1° marzo 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

» 98

- N. 907. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 10 marzo 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

» 100

- N. 908. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 6 aprile 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

» 103

N. 909. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme del 22 maggio 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

Pag. 106

N. 910. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme del 7 giugno 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

» 109

N. 911. Ordinanza del Tribunale di Acqui Terme del 7 giugno 2004.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

» 112

N. 912. Ordinanza del Tribunale di Saluzzo (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) del 14 ottobre 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, e 13, comma terzo .....

» 115

N. 913. Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 2 agosto 2004.

**Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76 .....

Pag. 117

N. 914. Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 2 agosto 2004.

**Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76 .....

» 118

N. 915. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 22 luglio 2004.

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 119

N. 916. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 9 agosto 2004.

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 122

N. 917. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari del 6 agosto 2004.

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

» 124

NN. da 918 a 920. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Magistrato di sorveglianza di Bari del 9 e 17 agosto 2004.

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo .....

Pag. 126

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 347

*Sentenza 15 - 19 novembre 2004*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, IV sezione penale - Mancanza del «nesso funzionale» idoneo a rendere insindacabili le dichiarazioni rese *extra moenia* - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere di deliberare l'insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 (doc. IV-*quater*, n. 48).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, IV sezione penale, notificato il 9 agosto 2001, depositato il 21 successivo ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza-ricorso del 9 gennaio 2001, depositato il 27 gennaio 2001, il Tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione monocratica, investito del procedimento penale a carico del senatore Marcello Pera con l'imputazione di diffamazione aggravata commessa, in concorso con altri, col mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e artt. 110, 57, 595, commi 2 e 3, 596-*bis* del codice penale), ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti

del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto insindacabili ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione. In particolare, era contestato al senatore Pera di essere stato l'autore dell'articolo «I p.m.? Mostri a tre teste», pubblicato sul «Messaggero» del 14 gennaio 1999, articolo nel quale egli tra l'altro scriveva «... o le forze dell'ordine fanno quello che vogliono i p.m. e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati (...) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i p.m., questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente». In tal modo il senatore Pera, secondo la contestazione, aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingoia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico di Contrada Bruno nel corso dei quali veniva sentito come teste il generale Mario Mori.

Osserva il Tribunale ricorrente che la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro delle Camere. Nella specie — secondo il Tribunale ricorrente — mancherebbe il collegamento funzionale tra le affermazioni del sen. Pera e l'esercizio dell'attività parlamentare. Sottolinea infatti il Tribunale che, né la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l'opinione espressa in sede parlamentare. Inoltre, dovendo tali affermazioni essere riprodotte di contenuti storici già espressi nelle sedi istituzionali, dovrebbe richiedersi — secondo il Tribunale ricorrente — anche una successione temporale tra le affermazioni rese in sedi istituzionali e quelle rese in sedi diverse, dovendo le prime precedere necessariamente le seconde.

Con riferimento al caso di specie, poi, il Tribunale ricorrente considera che lo specifico riferimento contenuto nell'articolo suddetto alla vicenda Contrada non risulta aver riscontro in alcun atto parlamentare depositato dalle parti ovvero citato dal relatore sen. Callegaro ovvero dai senatori intervenuti in sede di dibattito parlamentare, riferendosi questi tutti ad argomenti più generali relativi ai rapporti tra pubblico ministero ed organi di polizia ed alla organizzazione giudiziaria in generale.

Per quanto poi riguarda il riferimento alla vicenda Mori, il Tribunale ricorrente considera, in particolare, che nessuno degli atti depositati in udienza dalla difesa del sen. Pera è riferibile a quest'ultimo e che la maggior parte riguarda il trasferimento del gen. Mori nelle sue linee generali.

In particolare il Tribunale ricorrente — che ritiene che non possa prescindere dalla paternità delle interrogazioni o interpellanze — si sofferma sull'unico atto parlamentare a firma del sen. Pera (n. 2 — 00735 del 10 febbraio 1999, 542 seduta pomeridiana) il cui contenuto è, a suo avviso, sostanzialmente coincidente con le affermazioni riportate nell'articolo suddetto. Non di meno, secondo il Tribunale ricorrente, tale atto parlamentare non rilevarebbe perché successivo alla pubblicazione dell'articolo e quindi non riprodotto di un'opinione già espressa.

2. — Con ordinanza n. 270 del 2001 la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dal Tribunale di Roma.

3. — Con memoria dell'8 agosto 2001, depositata il 10 agosto 2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso del Tribunale di Roma — poi notificato l'8 agosto 2001 e depositato il 21 agosto 2001 — sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Osserva in particolare la difesa del Senato che la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari aveva evidenziato come le opinioni espresse dal sen. Pera nell'articolo suddetto costituissero uno dei capisaldi delle convinzioni del parlamentare e del suo gruppo politico circa i rimedi che l'attuale situazione della giustizia richiede.

Queste opinioni erano state discusse in aula nelle sedute del 17 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Pera, Scoppelliti, Pastore), del 28 ottobre 1997 (interrogazione dei senatori Centaro, La Loggia, Pera ed altri), del 7 novembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 2 dicembre 1997 (interrogazione del sen. Pera ed altri), del 6 ottobre 1998 (interrogazione del sen. Pera), del 12 gennaio 1999 (interrogazione del sen. Centaro) e del 10 febbraio 1999 (interpellanza del sen. Pera).

Di conseguenza, l'articolo suddetto rappresenta, secondo la difesa del Senato, la divulgazione di atti tipicamente parlamentari, nei quali il pensiero del sen. Pera aveva già avuto modo di manifestarsi.

4. — In prossimità dell'udienza, la difesa del Senato ha presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto sollevato dal Tribunale ricorrente pone la questione se spetti al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 48), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, per il reato di diffamazione aggravata in danno dei magistrati dottori Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione. Al senatore Pera era stato contestato di avere pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999 l'articolo «I p.m.? Mostri a tre teste», nel quale egli tra l'altro scriveva «... o le forze dell'ordine fanno quello che vogliono i p.m. e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati [...] i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i p.m., questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente». Con tali parole, secondo la contestazione, il senatore Pera aveva offeso la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché quella del dott. Vittorio Teresi e del dott. Antonio Ingroia, sostituti delegati alla trattazione dei procedimenti penali a carico del funzionario della Polizia di Stato Bruno Contrada, nel corso dei quali era stato sentito come teste il generale Mario Mori.

Il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto un triplice profilo: mancanza del nesso funzionale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, tra le dichiarazioni assunte come diffamatorie e gli atti parlamentari indicati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tranne l'interpellanza del senatore Pera in data 10 febbraio 1999; irrilevanza di tale atto, che, pur presentando una sostanziale coincidenza con le dichiarazioni diffamatorie, è posteriore alla pubblicazione dell'articolo, avvenuta il 14 gennaio 1999; irrilevanza degli atti esibiti nel procedimento penale dalla difesa dell'imputato (interrogazioni dei senatori Milio e Caruso del 12 gennaio 1999), che, pur avendo anch'essi un contenuto sostanzialmente corrispondente alle affermazioni in questione, non provengono dall'autore dell'articolo, come del resto l'interrogazione del senatore Centaro di pari data.

2. — Deve anzitutto essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata ordinanza n. 270 del 2001.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Questa Corte deve verificare, alla stregua della sua giurisprudenza, la ricorrenza in concreto del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare e l'esercizio di un'attività parlamentare.

In particolare la sentenza n. 10 del 2000 ha affermato che «la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca». Occorre invece l'«identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare» (così anche la sentenza n. 11 del 2000). Occorre cioè la «riproduzione» all'esterno delle Camere di dichiarazioni rese in sede parlamentare, e tale riproduzione è insindacabile solo ove «si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella "sede esterna"» (sentenza n. 10 del 2000).

Tali affermazioni sono state ripetutamente ribadite dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (sentenze numeri 56, 58, 82, 420 del 2000; numeri 137 e 289 del 2001; numeri 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002), la quale ha più volte riaffermato che il «nesso funzionale» tra la dichiarazione resa *extra moenia* dal parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere identificata come «divulgativa all'esterno di attività parlamentari», ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti.

Di recente, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ha previsto — al primo comma dell'art. 3 — che esso «si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

Con la sentenza n. 120 del 2004, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'art. 68, primo comma, quale risultava dalla propria giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha escluso che la norma abbia eliminato la necessità del «nesso funzionale» fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l'esercizio di funzioni parlamentari; ed ha ribadito — richiamando in particolare le citate sentenze numeri 10 ed 11 del 2000 — che esse rientrano nell'area dell'insindacabilità solo se costituiscono «divulgazione e riproduzione» di attività parlamentari, pur non necessariamente tipiche.

Sono seguite le sentenze numeri 246 e 298 del 2004, le quali, in sede di conflitto tra poteri dello Stato, hanno affermato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 «non altera il contenuto dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»; hanno ribadito la necessità, ai fini dell'esistenza del «nesso funzionale», che le opinioni in esame costituiscano «divulgazione e riproduzione» di attività parlamentari; ed hanno fatto concreta applicazione di tali riconfermati principi.

In particolare, la sentenza n. 298 del 2004 ha ulteriormente sottolineato la necessità di una «sostanziale identità di contenuti» tra l'opinione espressa nell'atto parlamentare e l'esternazione che siffatta opinione divulghi.

4. — Con riguardo al caso di specie, la difesa del Senato ritiene che le affermazioni contenute nell'articolo del senatore Pera rientrino nell'area della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, essendo collegate da nesso funzionale con una serie di atti parlamentari, sia del medesimo senatore Pera, sia di altri senatori.

Tra gli atti compiuti dal senatore Pera — menzionati nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e risalenti agli anni tra il 1997 e il 1999 — quelli del 1997 sono estranei all'argomento trattato nell'articolo, perché riguardano il diverso tema della «gestione» — da parte di taluni uffici del pubblico ministero, fra cui anche la Procura della Repubblica di Palermo — dei «pentiti» Di Maggio, Siino e Brusca (interrogazioni del 16 e del 28 ottobre, del 7 novembre e del 2 dicembre 1997). Parimenti estraneo è l'unico atto del 1998 (interrogazione del 6 ottobre), relativo ad un intervento che il magistrato Caselli avrebbe svolto nei confronti del direttore di un telegiornale perché non fosse trasmessa un'intervista al senatore Andreotti, alla vigilia di un processo a suo carico avanti al Tribunale di Palermo.

Rimane l'interpellanza presentata dal senatore Pera il 10 febbraio 1999, a proposito di un'indagine svolta dal generale Mori nel 1991 sugli appalti pubblici in Sicilia, conclusa con la consegna di un'informativa alla Procura di Palermo. Questa interpellanza, secondo il Tribunale ricorrente, ha un contenuto «sostanzialmente coincidente» con le opinioni espresse nell'articolo del senatore Pera, ed è tuttavia ininfluente ai fini dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, perché successiva di quasi un mese alla pubblicazione dell'articolo. Si pone quindi il problema della rilevanza, a tali fini, di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie.

In proposito questa Corte, nella sentenza n. 289 del 1998, ha ritenuto irrilevante un'interrogazione parlamentare intervenuta «in epoca successiva [...] al ricevimento dell'avviso di garanzia all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato» ed ha affermato — in termini generali — che, «diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e [...] estranea alla funzione od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un'interrogazione *ad hoc*». La sentenza ha accolto quindi un criterio rigoroso, secondo cui le dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia*, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva.

Nella stessa prospettiva si è collocata la giurisprudenza posteriore che ha precisato la nozione di nesso funzionale, esigendo, per l'insindacabilità delle opinioni manifestate all'esterno degli organi parlamentari, che esse riproducano il contenuto di dichiarazioni «già rese» nell'esercizio di funzioni parlamentari (sentenza n. 11 del

2000), ovvero siano «sostanzialmente riprodottrici di un'opinione espressa in sede parlamentare» (sentenza n. 10 del 2000). Analogamente la sentenza n. 521 del 2002, nel ribadire la necessità del nesso funzionale, ha precisato che esso deve intercorrere tra l'attività divulgativa all'esterno e le opinioni «già espresse, o contestualmente espresse», nell'esercizio di funzioni parlamentari, così enunciando l'irrelevanza di opinioni manifestate successivamente.

Del resto, la stessa formulazione del primo comma dell'art. 68 della Costituzione — sancendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni «espresse» e i voti «dati» nell'esercizio delle loro funzioni — rende inconfigurabile un'iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa eventualmente sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda.

La memoria del Senato, a sostegno della possibile rilevanza dell'atto parlamentare posteriore, richiama la sentenza n. 246 del 2004, che ha ritenuto ininfluenza, ai fini dell'insindacabilità, alcune interrogazioni parlamentari presentate in un momento «di molto successivo» per desumerne, *a contrario*, la rilevanza degli atti parlamentari «di poco» posteriori. Ma la sentenza non ha affatto operato una tale distinzione diacronica: essa ha ritenuto irrilevanti quelle interrogazioni perché si trattava di «atti successivi», aggiungendo «e di molto» in chiave evidentemente rafforzativa, così nella sostanza negando la rilevanza, ai fini della garanzia di insindacabilità, di eventuali collegamenti fra dichiarazioni rese fuori del Parlamento ed atti parlamentari posteriori.

5. — La difesa del Senato fa anche riferimento ad una serie di interrogazioni discusse nella seduta del 12 gennaio 1999, due giorni prima della pubblicazione dell'articolo in questione, sui temi dell'assetto organizzativo dei ROS (reparti operazioni speciali) dell'Arma dei carabinieri e dell'eventuale incidenza di talune ventilate modifiche sull'efficienza da essi dimostrata nella lotta alla criminalità organizzata: in questo quadro alcune interrogazioni inserivano anche l'allontanamento del generale Mori dal vertice dei ROS e definivano «conflittuali» i suoi rapporti con la Procura della Repubblica di Palermo. Fra tali interrogazioni, quella presentata dal senatore Centaro è menzionata nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, approvata in Aula dal Senato; e quelle presentate dai senatori Milio e Caruso sono indicate nel ricorso del Tribunale e richiamate nella memoria depositata dalla difesa del Senato in prossimità dell'udienza.

Nessuna di queste interrogazioni è stata però presentata dal senatore Pera, del quale nemmeno risulta la partecipazione al relativo dibattito. Si pone così il quesito se le dichiarazioni rese da un senatore o deputato fuori dell'ambito parlamentare, e ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, possano considerarsi coperte dalla garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, qualora divulgino e riproducano atti posti, nell'esercizio di funzioni parlamentari, da membri del Parlamento diversi dal loro autore.

La questione — rilevante ai fini della decisione del presente conflitto di attribuzione — deve essere risolta in senso negativo.

Se l'immunità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione mira alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (infatti la tutela delle prerogative di ogni Camera spetta ad essa e non al singolo senatore o deputato: sentenza n. 225 del 2001, ordinanza n. 101 del 2000), questa salvaguardia è ottenuta assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione: nel Parlamento, ponendo senza ostacoli o remore gli atti di esercizio di tale funzione; fuori di quella sede, riproducendo e divulgando gli atti medesimi.

Invero, la norma costituzionale — proclamando che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» — esplicitamente collega l'immunità del singolo parlamentare alle opinioni da lui espresse ed ai voti da lui dati esplicitando le sue funzioni, e così evoca la natura personale della responsabilità cui altrimenti egli sarebbe esposto, secondo una correlazione soggettiva che è indefettibile per la responsabilità penale e costituisce la regola generale per quella civile e amministrativa. Coerentemente, anche l'estensione dell'immunità (operata dalla giurisprudenza della Corte) alle dichiarazioni rese all'esterno della sede parlamentare, riprodottrici e divulgative di atti costituenti esercizio di funzioni parlamentari, non può che riferirsi agli atti che il medesimo parlamentare riproduce e divulga, con la conseguente irrilevanza di quelli posti non da lui, ma da altri membri del Parlamento.

In tale prospettiva si colloca anche il citato art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il quale — rendendo esplicito che la garanzia dell'insindacabilità si riferisce sia all'attività parlamentare, sia a quella espletata fuori del Parlamento — richiede per quest'ultima la connessione con la funzione «di parlamentare», e così pone l'accento sul carattere soggettivo delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia.

Del resto, la tesi secondo cui le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare sarebbero coperte dalla garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, anche se riproduttive o divulgative di atti posti da altri parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, finisce, in sostanza, per conferire rilievo ad un dato — la semplice comunanza di argomento o la riferibilità ad un medesimo «contesto politico» — che questa Corte, nelle pronunce sopra indicate, ha sempre ritenuto di per sé irrilevante.

6. — Pertanto, le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto un «nesso funzionale» le colleghi ad atti già posti dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari e quelli compiuti bensì dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore.

Ciò non toglie però che questi atti — pur irrilevanti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto inidonei a rendere operante la garanzia di insindacabilità e quindi a impedire che il membro del Parlamento sia chiamato a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni fatte fuori della sede parlamentare — ben possano rilevare in tale diverso giudizio, nel quale il giudice deve, tra l'altro, accertare se le dichiarazioni del parlamentare siano state eventualmente ispirate da intento politico e non diffamatorio. A questo fine può non essere privo di rilievo il fatto che il parlamentare (come nella specie ammette lo stesso Tribunale ricorrente) abbia nel suo scritto, in relazione al quale è tratto a giudizio, riecheggiato opinioni emerse, sia pure ad opera di altri, in un dibattito parlamentare avente ad oggetto la stessa vicenda.

Siffatte conclusioni si rinvergono già nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che esula dai suoi compiti — e spetta invece al giudice — decidere se le dichiarazioni ascritte al parlamentare integrino gli estremi del reato, ovvero concretino la manifestazione del diritto di critica politica, di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, ed in cui è certamente compresa anche la critica nei confronti dell'operato della magistratura (sentenza n. 10 del 2000; cfr. anche sentenze n. 11 e n. 56 del 2000, n. 508 del 2002).

7. — In conclusione, l'impugnata delibera del Senato, per le ragioni sopra esposte, ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;*

*Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 348

Sentenza 15 - 19 novembre 2004

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese all'agenzia di stampa ANSA - Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Mancanza del «nesso funzionale» idoneo a rendere insindacabili le opinioni espresse - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere di deliberare l'insindacabilità - Annullamento della deliberazione adottata.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 (Doc. IV-*quater*, n. 56).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso con ricorso del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ufficio 17, notificato il 12 settembre 2001, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 33 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con ricorso dell'11 gennaio 2001, depositato il 29 gennaio 2001, nel corso di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 56), chiedendo che la Corte dichiari che non spetta al Senato deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni oggetto del procedimento penale e, conseguentemente, annulli la relativa deliberazione. Il giudice dell'udienza preliminare ricorrente premette che il pubblico ministero ha depositato richiesta di rinvio a giudizio del senatore Marcello Pera per il reato previsto e punito dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e dagli artt. 57, 110, 595, secondo e terzo comma, 596-*bis* del codice penale — commesso in concorso con il direttore dell'agenzia giornalistica Ansa e di un giornalista della medesima — per avere offeso la reputazione del magistrato Giancarlo Caselli con alcune dichiarazioni rese all'Ansa il 16 giugno 1999, chiedendo altresì di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Osserva il giudice ricorrente che l'insindacabilità riguarda esclusivamente le opinioni espresse nell'esercizio dell'attività parlamentare e le dichiarazioni rese al di fuori di questa, sempre che sussista un'identità sostanziale tra le prime

e le seconde. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del senatore Marcello Pera, oggetto del procedimento penale, non sarebbero funzionalmente collegate alla sua attività di parlamentare. Infatti, esse sono state rese in riferimento ad una querela presentata dal magistrato Caselli e da due suoi colleghi nei confronti del predetto parlamentare per un articolo pubblicato dal parlamentare sul quotidiano «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999, nel quale quest'ultimo aveva svolto una serie di considerazioni su alcune presunte anomalie derivanti dalla configurazione organizzativa degli uffici requiranti, analizzandole con riguardo ad alcuni casi specifici. Il senatore Marcello Pera aveva quindi affermato che detta querela costituiva «una iniziativa intimidatoria stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche; il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio incondizionato del Governo. Caselli ha dimostrato di essere completamente privo di carattere intellettuale». Queste dichiarazioni, ad avviso del giudice dell'udienza preliminare, sarebbero state rese al di fuori dell'attività parlamentare e sarebbero soltanto genericamente collegate a quest'ultima, in relazione al tema — ampiamente dibattuto dal senatore Marcello Pera nel Senato e in Commissione giustizia — della separazione delle carriere del pubblico ministero e del giudice e comunque non avrebbero contenuto identico a quelle espresse in sede parlamentare. In tal senso, secondo il ricorrente, sarebbe significativo che «l'atteggiamento assunto dal dott. Caselli di querelare il senatore Pera non ha formato oggetto di dibattito in sede parlamentare» e le dichiarazioni rese all'Ansa configurerebbero, quindi, opinioni personali formulate nell'esercizio della libertà di espressione comune a tutti i cittadini, che pertanto non potrebbero essere giudicate insindacabili *ex art. 68, primo comma, Cost.*.

2. — Con ordinanza n. 271 del 2001 la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

3. — Con memoria dell'8 agosto 2001, depositata il 10 agosto 2004, il Senato della Repubblica, in persona del suo vice-Presidente, si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma — poi notificato il 12 settembre 2001 e depositato il 20 settembre 2001 — sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

In particolare, la difesa del Senato richiama la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, secondo cui le opinioni espresse dal senatore Pera nel corso della menzionata intervista rilasciata all'interno di Palazzo Madama, erano in rapporto di stretta connessione con le opinioni rappresentate dal parlamentare nel suddetto articolo di giornale, trattandosi di diversi episodi di una stessa polemica nella quale il senatore Pera si è più volte impegnato in Commissione giustizia, nell'Aula del Senato, con articoli di divulgazione del suo pensiero.

Sussiste quindi — secondo la difesa del Senato — il nesso funzionale tra le opinioni espresse dal senatore Pera e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.

4. — In prossimità dell'udienza, la difesa del Senato ha presentato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo le argomentazioni precedentemente svolte e producendo ulteriori atti parlamentari a sostegno della propria richiesta.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto sollevato dal giudice dell'udienza preliminare ricorrente pone il quesito se spetti al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-*quater*, n. 56), che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, al quale era stato contestato il reato di diffamazione aggravata in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto insindacabili ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

In particolare, era contestato al senatore Pera di avere offeso la reputazione del dott. Caselli dichiarando, in un'intervista concessa ad un giornalista dell'agenzia ANSA il 16 giugno 1999, che la querela proposta da quest'ultimo per precedenti affermazioni del senatore Pera, asseritamente diffamatorie, rappresentava «una iniziativa intimidatoria stabilita a freddo e per ragioni strettamente politiche; il Caselli si muove così perché è sicuro di avere l'appoggio incondizionato del Governo. Caselli ha dimostrato di essere completamente privo di carattere intellettuale».

Il giudice ricorrente ritiene insussistenti i presupposti dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, mancando il nesso funzionale con alcun atto parlamentare del senatore Pera avente ad oggetto i fatti di cui alla dichiarazione.

2. — Deve preliminarmente essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nella citata ordinanza n. 271 del 2001.

3. — Nel merito il ricorso è fondato.

Le dichiarazioni asseritamente diffamatorie, rese dal senatore Pera nel corso di un'intervista ad un giornalista dell'agenzia ANSA, riguardano l'utilizzo dello strumento della querela da parte del dott. Caselli, il quale era stato criticato dal parlamentare, con le espressioni sopra riportate, per aver fatto ricorso a tale iniziativa giudiziaria. Si tratta della querela presentata dal dott. Caselli e da due sostituti della Procura della Repubblica di Palermo nei con-

fronti del senatore Pera, autore di un articolo dal titolo «I PM? Mostri a tre teste», pubblicato sul *Messaggero* del 14 gennaio 1999, nel quale egli tra l'altro scriveva «... o le forze dell'ordine fanno quello che vogliono i p.m. e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono nei guai. È così che sono nati (...) i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i p.m., questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal ministro compiacente». La querela ha dato origine al procedimento penale nei confronti del senatore Pera, per cui è sorto il diverso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, deciso da questa Corte con sentenza n. 347 di pari data, nel senso della non spettanza al Senato del potere di dichiarare che le affermazioni di cui all'articolo del senatore Pera erano coperte dalla garanzia dell'insindacabilità.

Gli atti parlamentari richiamati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a proposito delle dichiarazioni rese dal senatore Pera all'ANSA il 16 giugno 1999 sono gli stessi esaminati a proposito della dichiarazione di insindacabilità oggetto del precedente menzionato conflitto. La difesa del Senato infatti iscrive l'episodio nella polemica sulla giustizia e sul ruolo del p.m. nella quale il senatore Pera si è più volte impegnato: le dichiarazioni all'ANSA costituirebbero un passaggio della sequenza di dichiarazioni ed interventi parlamentari in cui egli si è espresso in termini anche fortemente polemici e critici nei confronti dei comportamenti e delle esternazioni del dott. Caselli.

In realtà però le dichiarazioni rese nel corso della menzionata intervista riguardano non già il ruolo del p.m. ed i rapporti tra quest'ultimo e la polizia giudiziaria, bensì il ricorso allo strumento della querela da parte del dott. Caselli. Soltanto questa iniziativa infatti è stata stigmatizzata dal senatore Pera, le cui dichiarazioni peraltro criticano unicamente la querela del dott. Caselli e non anche l'analoga e contestuale iniziativa degli altri querelanti, i sostituti Teresi ed Ingroia.

Gli atti parlamentari richiamati dalla Giunta, già esaminati dalla sentenza n. 347 del 2004, hanno invece un oggetto diverso, in quanto riguardano segnatamente l'azione degli uffici del pubblico ministero nonché il trasferimento del gen. Mori, direttore dei ROS (Reparti operazioni speciali) dell'Arma dei Carabinieri, che sarebbe avvenuto a causa di contrasti con la Procura di Palermo; e non concernono minimamente il ricorso allo strumento della querela da parte del magistrato.

Pertanto manca del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale la dichiarazione in esame presenti una «sostanziale identità di contenuti», tale da comportare un «nesso funzionale» (da ultimo, sentenza n. 298 del 2004). E la polemica sulla giustizia, con il riferimento più specifico alla Procura di Palermo ed ai ROS, vale tutt'al più ad individuare il contesto di dibattito politico in cui le dichiarazioni suddette si inseriscono, che può essere eventualmente indicativo di un'attività di critica politica, valutabile dal giudice penale in ragione della sua possibile idoneità a scriminare l'illecito.

Né il luogo dove le dichiarazioni sono state rese (all'interno della sede del Senato) può, di per sé solo, conferire carattere di funzione parlamentare ad un'intervista privata concessa da un parlamentare ad un giornalista (sentenza n. 509 del 2002), giacché anche tale circostanza può attenere semmai ad un «contesto politico», che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può, di per se stesso, fare presumere l'esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere insindacabili le opinioni ivi espresse.

4. — Ne discende che l'impugnata delibera di insindacabilità ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e pertanto deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;*

*Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 349

*Ordinanza 15 - 19 novembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione dei principi del giusto processo - Assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15; cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della loro conclusione - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento davanti al tribunale, lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 15; cod. proc. pen., art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

**Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento ad opera della polizia giudiziaria, senza le garanzie disposte per le indagini del pubblico ministero e senza l'obbligo di iscrizione nel registro contenente la *notitia criminis* - Denunciata irragionevole disparità di trattamento in relazione al procedimento ordinario, lesione del diritto di difesa, mancanza di controllo dell'autorità giudiziaria - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 11, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 109.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal giudice di pace di Bari con ordinanza del 3 novembre 2003, dal giudice di pace di Chieti con ordinanza del 26 marzo 2003, dal giudice di pace di Montagnana con ordinanza del 14 gennaio 2004 e dal giudice di pace di

Otranto con ordinanza del 15 gennaio 2004, rispettivamente iscritte al n. 1193 del registro ordinanze 2003, al n. 270, al n. 305 e al n. 325 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003, n. 15 e n. 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice di pace di Bari (r.o. n. 1193 del 2003) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);

che, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto legislativo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che venga dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, così come stabilito nel procedimento ordinario dall'art. 415-*bis* del codice di procedura penale;

che il combinato disposto degli artt. 11, 14 e 15 dello stesso decreto violerebbe gli artt. 3, 76 e 109 Cost., nella parte in cui prevede che le indagini preliminari siano svolte dalla polizia giudiziaria, che non solo è svincolata «dal controllo dell'autorità giudiziaria [...] contrariamente al dettato dell'art. 109 Cost.», ma non ha l'onere di svolgere indagini anche a favore dell'indagato, così come disposto per il pubblico ministero nel procedimento ordinario;

che l'art. 14 dello stesso decreto contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto «la mancata previsione dell'obbligo di iscrizione dell'autore del reato nel registro contenente la *notitia criminis* [...] priva il soggetto indagato della possibilità di sapere se vi sono indagini investigative a suo carico» e, conseguentemente, determina una violazione del suo diritto di difesa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che se «è vero che il giudizio davanti al giudice di pace riveste caratteri di peculiarità, atteso che lo stesso inerisce a reati di minore gravità», sembra peraltro «ineludibile il diritto del prevenuto di conoscere l'esistenza di indagini sul suo conto anche prima dell'imputazione» ed è «essenziale, altresì, che le indagini della polizia giudiziaria siano condotte e dirette dall'autorità giudiziaria»;

che i Giudici di pace di Otranto (r.o. n. 325 del 2004) e di Chieti (r.o. n. 270 del 2004) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, come disposto dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen. in relazione al procedimento ordinario;

che il giudice di pace di Montagnana (r.o. n. 305 del 2004) ha sollevato analoga questione incentrando le censure non solo sull'art. 15 del decreto legislativo n. 274 del 2000, ma anche sull'art. 415-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;

che i giudici rimettenti ritengono che la disciplina censurata sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché renderebbe «impossibile la difesa dell'imputato», determinerebbe una evidente disparità di trattamento a seconda del giudice (onorario o togato) competente per il giudizio e violerebbe il principio secondo cui la persona accusata di un reato deve essere informata riservatamente nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che siano dichiarate inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze iscritte al numero 1193 del registro ordinanze del 2003 (per l'omessa indicazione della fase nella quale si trova il procedimento *a quo* e per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza) e ai numeri 270 e 325 del registro ordinanze del 2004 (per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza), e manifestamente infondata la questione sollevata con l'ordinanza iscritta al numero 305 del registro ordinanze del 2004, avuto riguardo alla particolare struttura del procedimento davanti al giudice di pace.

Considerato che tutti i rimettenti dubitano, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (l'art. 24 è richiamato solo dai Giudici di pace di Bari, Otranto e Montagnana), della legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 415-*bis* del codice di procedura penale nel procedimento davanti al tribunale;

che il giudice di pace di Montagnana dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen., che prevede l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, sul presupposto che tale disposizione non trovi applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace;

che secondo i rimettenti le disposizioni censurate determinano una irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto indagato per un reato di competenza del giudice di pace, che si trova nell'impossibilità di svolgere adeguatamente la sua difesa, e il soggetto sottoposto a indagini per reati di competenza del giudice ordinario, e si pongono altresì in contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato deve essere informata nel più breve tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico e deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa;

che il giudice di pace di Bari solleva inoltre questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (parametro indicato solo in motivazione), 76 e 109 Cost., del combinato disposto degli artt. 11, 14 e 15 dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che le indagini preliminari siano svolte dalla polizia giudiziaria, che non solo sarebbe svincolata dal controllo dell'autorità giudiziaria, ma non avrebbe neppure l'onere di svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato, nonché dell'art. 14 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, non prevedendo l'obbligo della polizia giudiziaria di iscrivere la notizia di reato, non consente all'indagato di venire a conoscenza delle indagini svolte a suo carico e lo priva così del diritto di svolgere attività difensiva;

che, essendo censurati da tutti i rimettenti vari aspetti della medesima disciplina, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Chieti va dichiarata manifestamente inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza;

che non possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato circa le questioni sollevate dai Giudici di pace di Bari, di Otranto e di Montagnana, in quanto le relative motivazioni, sia pure succinte, appaiono sufficienti a dar conto della rilevanza e dei profili di incostituzionalità;

che, quanto alle censure mosse all'art. 15 del decreto legislativo n. 274 del 2000, questa Corte ha affermato che il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, che verrebbe ad essere snaturato dall'innesto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, posto che tale procedura incidentale appare incompatibile con le finalità di snellezza, semplificazione e rapidità che connotano questa particolare forma di giurisdizione penale (v. ordinanza n. 201 del 2004);

che con riferimento, più in generale, alle indagini che precedono il dibattimento, questa Corte ha già avuto occasione di mettere in rilievo che il procedimento penale davanti al giudice di pace è caratterizzato dal «ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria» (v. la Relazione allo schema di decreto legislativo sul giudice di pace), in coerenza con le esigenze di massima semplificazione del procedimento e con la «finalità conciliativa» che costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace (v. ordinanze numeri 231 del 2003; 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004);

che in particolare, quanto alle specifiche censure formulate nei confronti del combinato disposto degli artt. 11, 14 e 15 del decreto legislativo in esame, è sufficiente rilevare che, pur essendo riconosciuto alla polizia giudiziaria (art. 11) il potere di compiere di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole, trasmettendo solo al termine delle indagini la relazione al pubblico ministero, questi può esercitare le sue prerogative di direzione e di controllo anche prima e indipendentemente dalla trasmissione della relazione, come risulta dai numerosi strumenti di intervento nel corso delle indagini (v., in particolare, l'art. 12 in relazione alle direttive impartite dal pubblico ministero che abbia acquisito direttamente la notizia di reato; l'art. 13 circa l'autorizzazione alla polizia giudiziaria per il compimento di determinati atti, ove il pubblico ministero non ritenga di svolgere personalmente le indagini; l'art. 15, comma 2, circa la facoltà del pubblico ministero di svolgere personalmente ulteriori indagini ovvero di delegarle alla polizia giudiziaria; l'art. 16, comma 2, in ordine al potere di disporre la prosecuzione delle indagini oltre il termine ordinario di quattro mesi; l'art. 5 del decreto ministeriale di esecuzione 6 aprile 2001, n. 204, relativo alla facoltà di richiedere la trasmissione della documentazione degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria anche prima dell'invio della relazione);

che anche la disciplina dettata per l'iscrizione della notizia di reato — iscrizione prevista obbligatoriamente a seguito della trasmissione della relazione da parte della polizia giudiziaria, ovvero fin dal primo atto di indagine svolto personalmente dal pubblico ministero — appare adeguata alla peculiare struttura delle indagini preliminari nel procedimento davanti al giudice di pace;

che, al riguardo, questa Corte ha già affermato che «le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nonché dall'indicazione, contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame dei testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l'esame» (v., ancora, ordinanza n. 201 del 2004);

che, infine, in relazione alla mancata previsione a carico della polizia giudiziaria dell'onere di svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato, la Corte ha già rilevato che l'analogo onere a carico del pubblico ministero non mira a dare attuazione al diritto di difesa, ma si innesta sulla natura di parte pubblica dell'organo dell'accusa e sui compiti che il pubblico ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito delle proprie determinazioni al termine delle indagini (v. ordinanza n. 96 del 1997), che continuano a sostanziarsi, anche nel procedimento davanti al giudice di pace, nell'alternativa tra la richiesta dell'archiviazione e l'esercizio dell'azione penale;

che le questioni sollevate dai Giudici di pace di Bari, Otranto e Montagnana devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate in relazione a tutti i parametri costituzionali evocati dai rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Chieti, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14 e 15 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché dell'art. 415-bis del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 109 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Bari, di Otranto e di Montagnana, con le ordinanze in epigrafe.*

*Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.*

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 350

*Ordinanza 15 - 19 novembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica oltre il termine determinata da caso fortuito o forza maggiore - Rimessione in termini - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'ordinanza-ingiunzione in corso di lite, lesione del diritto di azione e di difesa del creditore - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., artt. 184-*bis* e 644.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 184-*bis* e 644 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 19 maggio 2003 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la FONDERIT s.r.l. e la ALBAURO s.r.l., iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 maggio 2003 (pervenuta alla Corte il 26 gennaio 2004), il Tribunale di Milano — nel corso del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato dal creditore richiedente oltre il termine di cui all'art. 644 del codice di procedura civile (in forza di un contestato provvedimento di rimessione in termini adottato dal Presidente del Tribunale per la dimostrata irreperibilità del fascicolo della procedura monitoria dopo la registrazione del decreto) — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-*bis* e 644 del codice di procedura civile, «nella parte in cui il primo prevede, anche per interpretazione di diritto vivente, che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo; e il secondo nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione»;

che il rimettente rileva come l'art. 184-*bis* cod. proc. civ., nella sua attuale formulazione, consenta alla parte, che sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, di essere rimessa in termini nelle sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere attività difensive nel corso della trattazione della causa, onde la rimessione in termini non è invocabile per le «situazioni esterne» allo svolgimento del giudizio, rispetto alle quali vige tuttora la regola dell'improrogabilità dei termini perentori (quale quello dell'art. 644 cod. proc. civ.) disposta dall'art. 153 cod. proc. civ.;

che il rimettente — pur consapevole che, con ordinanza n. 276 del 1989, questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 cod. proc. civ., nella parte in cui non escludeva l'inefficacia del decreto ingiuntivo ove la notifica oltre il termine fosse stata determinata da caso fortuito o forza maggiore — sostiene che la questione potrebbe essere rimeditata a seguito della modifica del panorama normativo provocata dall'introduzione dell'art. 184-*bis* cod. proc. civ., e dalla conseguente apertura verso una clausola generale di salvaguardia del diritto di difesa ove accertate situazioni di fatto abbiano impedito alla parte di esercitare un potere processuale secondo l'ordinaria diligenza;

che, secondo il rimettente, tale situazione di incertezza, lesiva dell'art. 24 Cost., può essere rimossa solo attraverso un intervento del Giudice delle leggi che riconosca la prevalenza del diritto della parte a non vedere l'esercizio di attività processuali ostacolato da eventi esterni alla condotta sua o del suo difensore;

che inoltre — essendo l'art. 184-*bis* cod. proc. civ., applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 186-*ter* cod. proc. civ. (che richiama espressamente il regime dell'inefficacia di cui all'art. 644 dello stesso codice) — ne consegue, per il rimettente, anche la violazione dell'art. 3 Cost., giacché sarebbero trattate in modo diseguale situazioni fra loro omogenee, in quanto — a differenza del creditore in caso di decreto ingiuntivo emesso *ante causam* — il creditore che ottiene un'ordinanza-ingiunzione e, per causa a lui non imputabile, non la notifica alla parte contumace nel termine di cui al citato art. 644, può invece aspirare alla rimessione in termini;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, poiché il suo accoglimento legittimerebbe la condanna del debitore opponente anche alle spese del procedimento monitorio puro, qualora alla fine del processo la pretesa creditoria venisse accertata, mentre il suo rigetto comporterebbe invece, pur in presenza di quell'accertamento, il diritto del debitore a non essere condannato alle spese del procedimento di ingiunzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo — in rito — per la declaratoria di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per mancanza di ragioni ostative all'applicabilità della rimessione in termini di cui all'art. 184-*bis* cod. proc. civ., e — nel merito — per l'infondatezza della questione medesima.

Considerato, preliminarmente, che le due eccezioni di inammissibilità della questione, proposte dall'Avvocatura generale dello Stato, sono infondate;

che, infatti, non implausibilmente il rimettente ricollega la rilevanza nel giudizio *a quo* alla considerazione che egli — all'esito del processo di opposizione *ex art.* 645 del codice di procedura civile, relativo alla fondatezza della pretesa creditoria — deve applicare le norme censurate al fine di ripartire tra le parti le spese della fase monitoria;

che, d'altro canto, la questione — lungi dal risentire del mancato assolvimento da parte del rimettente dell'onere di tentare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate — si basa proprio sulla motivata impossibilità di leggere in senso estensivo l'art. 184-*bis* cod. proc. civ. (ritenuto non invocabile per sanare «situazioni esterne» alla fase di trattazione della causa in cui la decadenza si è verificata), e, quindi, di applicare l'istituto della rimessione in termini disciplinato dalla norma alla notificazione del decreto ingiuntivo effettuata oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 cod. proc. civ.;

che, nel merito, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, il rimettente è consapevole che altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 cod. proc. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore, è già stata ritenuta manifestamente infondata dall'ordinanza di questa Corte n. 276 del 1989, la quale ha escluso la lesione del diritto di difesa, ribadendo, peraltro, la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l'interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988; in tal senso, successivamente, sentenza n. 18 del 2002 e ordinanza n. 559 del 2000);

che la sopravvenuta nuova ipotesi di rimessione in termini di cui all'art. 184-*bis* cod. proc. civ., non giustifica di per sé la «rimeditazione» richiesta dal rimettente, in quanto si risolve in un'evidente deroga alla regola generale dell'improrogabilità dei termini perentori sancita dall'art. 153 cod. proc. civ., e pertanto un eventuale ampliamento della deroga sarebbe soluzione costituzionalmente imposta solo se l'inutile decorso del termine perentorio (derivante da causa non imputabile alla parte onerata) determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l'impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela (sentenza n. 120 del 1976);

che questa impossibilità, nella specie, non ricorre in quanto il creditore — nell'ipotesi di tardiva notifica del decreto ingiuntivo — ben può far valere nuovamente il proprio diritto nelle forme ordinarie, ovvero ricorrendo ancora al procedimento monitorio (sia nell'inerzia del debitore, sia dopo che costui abbia eventualmente ottenuto, ai sensi dell'art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato), ma anche, in alternativa, notificare tardivamente il decreto ed attendere l'eventuale opposizione del debitore e, nel giudizio di cognizione ordinaria sulla pretesa creditoria che ne consegue, proporre l'istanza di ordinanza-ingiunzione *ex art. 186-ter* cod. proc. civ.;

che, peraltro, l'eventualità della condanna della parte vittoriosa nel merito del giudizio di opposizione al rimborso delle spese del procedimento monitorio (che il rimettente evoca al solo scopo di affermare la rilevanza della questione) non incide sul diritto di azione e di difesa del creditore, in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo civile — unica regola intangibile essendo l'impossibilità di porre le spese a carico della parte vittoriosa (ordinanza n. 303 del 2002), e potendo il giudice derogarvi in presenza di giusti motivi — l'effettiva predisposizione delle difese prescinde dalla possibilità di conseguire l'eventuale ripetizione delle spese di lite (sentenza n. 53 del 1998);

che, d'altronde, è del tutto ragionevole (in termini di bilanciamento degli interessi coinvolti) che all'attribuzione ad un soggetto del vantaggio di ottenere un titolo (eventualmente esecutivo) al di fuori di un giudizio, si contrapponga l'onere per il soggetto medesimo di porre tempestivamente (e comunque in un congruo lasso di tempo) il (presunto) debitore a conoscenza della pretesa vantata, per consentirgli di far valere con efficacia le proprie difese;

che, quanto alla violazione del principio di uguaglianza — denunciata sotto il profilo del diverso trattamento riservato a chi, ottenuta l'ordinanza-ingiunzione in corso di lite *ex art. 186-ter* cod. proc. civ. e non avendola notificata al convenuto contumace nei termini dell'art. 644 dello stesso codice, può aspirare alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-*bis* cod. proc. civ. — è determinante la non comparabilità di tali discipline, più volte sottolineata da questa Corte, in ragione della non omogeneità, in termini di natura e di funzione, del provvedimento monitorio rispetto all'ordinanza-ingiunzione disciplinata dall'art. 186-*ter* cod. proc. civ., onde essa non può fungere da *tertium comparationis* nella prospettazione di un'asserita illegittimità costituzionale della non simmetrica disciplina applicativa, restando comunque affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale (sentenze n. 180 del 2004, n. 65 del 1996 e n. 295 del 1995; ordinanza n. 80 del 1998);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 351

*Ordinanza 15 - 19 novembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Esecuzione prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria e in mancanza di contraddittorio - Denunciata disparità di trattamento, natura meramente formale del controllo giurisdizionale, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di valutazione sulla persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n.106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Carlo MEZZANOTTE;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi con ordinanze del 3 (n. 2 ordinanze), del 18 (n. 2 ordinanze) e del 26 ottobre (n. 6 ordinanze), dell'8 e del 21 novembre, del 6 ottobre, dell'8 e del 21 novembre, del 26 ottobre (n. 2 ordinanze) e dell'8 novembre 2002 dal Tribunale di Padova, rispettivamente iscritte dal n. 233 al n. 244, dal n. 257 al n. 259, dal n. 285 al n. 287 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, n. 20 e n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Presidente relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con venti ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 3 ottobre 2002 e il 21 novembre 2002 (iscritte al r.o. dell'anno 2003 dal n. 233 al n. 244; dal n. 257 al n. 259; dal n. 285 al n. 287), il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, «nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida»;

che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di altrettanti procedimenti di convalida dei provvedimenti, adottati dal Questore di Padova nei confronti di cittadini extracomunitari, con i quali è stato disposto il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e che il remittente afferma essere stati eseguiti nell'immediatezza;

che, osserva il giudice *a quo* a seguito della sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, il decreto-legge n. 51 del 2002, convertito nella legge n. 106 del 2002, introducendo il comma *5-bis* nel corpo dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha colmato un vuoto normativo in ordine al controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, ma, ciò nonostante, la norma denunciata prevederebbe un meccanismo di convalida del tutto formale, poiché il procedimento non influirebbe sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, da eseguirsi immediatamente con l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata sarebbe pertanto incostituzionale sotto diversi profili: 1) per la «natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale», in violazione dell'art. 13 Cost; 2) per la «evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del testo unico», in violazione dell'art. 3 Cost; 3) per l'incidenza «sull'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame», in violazione degli artt. 24 e 111 Cost;

che in ciascun giudizio, ad eccezione di quelli originati dalle ordinanze iscritte al r.o. dal n. 285 al n. 287 del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, rinviando ad argomentazioni sviluppate in memorie depositate in precedenti analoghi incidenti di costituzionalità, ha concluso per l'inammissibilità e, in ogni caso, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, con venti ordinanze di contenuto simile, il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma *5-bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, «nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida»;

che tutte le ordinanze propongono la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione attualmente all'esame, la stessa questione di costituzionalità, sollevata in altri analoghi giudizi, è stata decisa con la sentenza n. 222 del 2004 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma *5-bis* del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa»;

che, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* affinché valuti la persistente rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

*Il Presidente e redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 352

Ordinanza 15 - 19 novembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Imposte sui redditi - Notifica al contribuente della cartella di pagamento - Termine decadenza - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della certezza del diritto, del principio di imparzialità dell'amministrazione pubblica, del principio della capacità contributiva - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla individuazione delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 17, 24 e 25.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:*, Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 17, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con numero due ordinanze del 10 febbraio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi proposti da Compagnia Finanziaria e Leasing s.p.a. e da Gavazzi Laura contro l'Agenzia delle Entrate — Ufficio di Milano 3, iscritte ai numeri 1123 e 1159 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 2 e 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un processo tributario intrapreso dalla contribuente «Compagnia Finanziaria & Leasing» S.p.A., con sede in Milano, per l'annullamento di una cartella esattoriale, notificata il 25 maggio 2001, relativa a somme dovute a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie per tardivo versamento degli acconti Irpeg (imposta sul reddito delle persone giuridiche) ed Ilor (imposta locale sui redditi), liquidate in sede di controllo formale, *ex art. 36-bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1994, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 10 febbraio 2003 (r.o. n. 1123 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) per asserito contrasto con gli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione;

che il giudice *a quo* riferisce che la società ricorrente ha motivato la richiesta di annullamento con l'avvenuta decadenza, a tutti gli effetti, della cartella di pagamento in quanto notificata oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (e cioè entro il 31 dicembre 2000), e aggiungendo, nel merito, che i dati contenuti nella cartella non le consentivano di risalire ai conteggi effettuati dall'Ufficio;

che, nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle entrate — Ufficio di Milano 3 ha dedotto che il termine finale per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998, fissato dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al 31 dicembre 2000, risultava nella specie rispettato;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, la Commissione tributaria rimettente preliminarmente considera che, ove il richiamo operato dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 al termine decadenziale di cui all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (entrambi nel testo *ratione temporis* applicabile al caso di specie) potesse essere inteso nel senso per cui «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» la pretesa del Fisco deve non solo essere iscritta nel ruolo reso esecutivo, ma anche portata a conoscenza del contribuente, il ricorso dovrebbe essere accolto;

che, tuttavia, la Corte di cassazione, con le sentenze del 19 luglio 1999, n. 7662 e dell'8 marzo 2001, n. 3413, ha interpretato le norme in questione nel senso per cui l'art. 17 cit. fa riferimento al termine disciplinato dall'art. 43 cit. esclusivamente per l'iscrizione nei ruoli delle imposte dovute e la consegna all'intendente dei ruoli stessi, di modo che le ulteriori fasi del procedimento di riscossione, quali la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento, possono avvenire anche dopo, senza che si verifichi la decadenza della pretesa tributaria;

che, non ravvisando motivi per non condividere questa interpretazione, il rimettente osserva come, nel caso di specie, l'operato dell'amministrazione finanziaria risulterebbe tempestivo, visto che il ruolo è stato iscritto e reso esecutivo nell'anno 2000, e cioè nel termine per il controllo formale delle dichiarazioni (prorogato, dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», fino al 31 dicembre 2000);

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente osserva che la (da lui condivisa) soluzione interpretativa del giudice di legittimità espone alcune delle norme che regolano il procedimento di riscossione dei tributi a censure di illegittimità costituzionale e, segnatamente:

a) il combinato disposto degli articoli 17 e 43 citati — nella parte in cui non si prevede che incomba a carico dell'amministrazione l'obbligo di dare formale comunicazione degli incumbenti di cui all'art. 17 cit. al contribuente al fine di consentirgli di controllare il rispetto del termine di decadenza previsto da quella norma — per violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. e del precetto costituzionale di cui all'art. 23 Cost., «in quanto la legge che impone l'obbligo di una prestazione patrimoniale, quale è quella tributaria, non può non indicare un termine di scadenza entro il quale essa deve essere resa»;

b) l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio della certezza del diritto, «implicitamente insito nel precetto contenuto nell'art. 23 Cost.», laddove, nel non prevedere termini decadenziali per la consegna dei ruoli all'esattore (ora concessionario), consentirebbe legittimamente all'intendente di finanza (ora l'ufficio) l'espletamento di tale incumbente anche anni dopo aver reso esecutivi i ruoli, autorizzandolo altresì a calcolare gli interessi *ex art.* 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino a quella di consegna al concessionario dei ruoli, con grave nocumento per il contribuente;

c) l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce un termine ordinatorio, decorrente dal giorno in cui il ruolo è stato consegnato al concessionario, per la notifica al contribuente della cartella di pagamento formata in esito ad accertamento eseguito ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, così generando una ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente soggetto all'accertamento ordinario *ex art.* 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 — al quale entro il termine quinquennale deve tassativamente essere notificata la cartella esattoriale — e quello soggetto all'accertamento formale di cui dell'art. 36-*bis* cit. — al quale la cartella può essere notificata nel termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod civ;

che, per conseguenza, la disparità di trattamento sussiste anche con riguardo all'obbligo che il contribuente, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha di conservare la documentazione fino allo scadere del periodo entro il quale l'Erario può notificare l'accertamento;

che, in definitiva, risultano così violati «il diritto alla difesa (art. 24 Cost.), il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.), il principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari ricavabile dall'art. 23 Cost., il principio dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.) ed infine il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), dato che non può presumersi che tale capacità possa mantenersi costante a tempo indeterminato»;

che è intervenuto nel giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, nel concludere per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, ha replicato alle argomentazioni del giudice rimettente: a) con riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., deducendo che non sussiste alcuna irragionevolezza nella scelta discrezionalmente operata dal legislatore, attesa l'eterogeneità delle fattispecie regolate dagli articoli 17 e 43 cit., essendo il termine di notifica dell'avviso di accerta-

mento «momento di esternazione dei risultati di una complessa e pregnante attività di accertamento», temporalmente collocato a monte sia dell'iscrizione a ruolo, di cui si occupa invece l'art. 17 cit., che della emissione della cartella per la quale, in caso di accertamento formale, non è posto alcun termine; *b*) con riguardo all'art. 24 Cost., deducendo l'incongruenza della censura relativa all'obbligo di conservazione della documentazione ed osservando che il termine per impugnare non decorre dalla data di esecutività dei ruoli, ma dalla notificazione della cartella di pagamento avverso la quale al contribuente è garantita la piena esplicazione del diritto di difesa; *c*) in riferimento all'art. 53 Cost., considerando che «non è il momento in cui la pretesa tributaria viene fatta valere quello che assume rilievo ai fini della capacità contributiva, bensì quello in cui matura l'obbligazione tributaria»; *d*) con riguardo agli articoli 97 e 23 Cost., deducendo, per un verso, che il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione non impone di regolare l'attività amministrativa secondo termini necessariamente perentori e, per altro verso, che, nella specie, il procedimento in esame non è affatto privo di termini come mostrato proprio dall'art. 17, comma 1, cit. che ne disciplina uno a pena di decadenza, con conseguente assorbimento delle censure che richiamano il principio della certezza nell'adempimento degli obblighi tributari;

che, nel corso di un processo tributario intrapreso dalla contribuente Gavazzi Laura per l'annullamento di una cartella esattoriale notificata il 14 giugno 2001, relativa all'anno di imposta 1993 per somme dovute a titolo di Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e relativi interessi, liquidate in sede di controllo formale *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, la Commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 10 febbraio 2003 (r.o. n. 1159 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per assertedo contrasto con gli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente riferisce sia in punto di fatto, con riguardo ai motivi di ricorso ed alle difese spiegate nel giudizio *a quo* dall'Ufficio in riferimento al ruolo reso esecutivo nell'anno 2000, sia in punto di diritto, per quanto attiene ai profili di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, in modo identico a quanto già esposto riguardo alla ordinanza iscritta al n. 1123 del 2003 del relativo registro;

che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, spiegando difese analoghe a quelle già riferite con riferimento alla ordinanza n. 1123 del 2003.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non fissano un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi;

che, ponendo entrambe le ordinanze la medesima questione, i relativi giudizi debbono essere riuniti;

che questa Corte, con ordinanza n. 107 del 2003, ha, da un lato, ribadito che il carattere perentorio di un termine non deve risultare in modo esplicito dalla norma, ben potendo esso desumersi dalla funzione che al termine chiaramente assegna la legge, e, dall'altro lato, statuito che è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco;

che il giudice rimettente correttamente esclude che entro il termine previsto dal combinato disposto degli articoli 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 — per la consegna del ruolo ai fini del visto di esecutorietà (e, quindi, per un'attività interna all'ufficio) — possa ritenersi che debba altresì provvedersi alle successive attività di consegna del ruolo al concessionario e di notifica della cartella di pagamento al contribuente (previste dagli articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973);

che tale corretta conclusione — imposta dall'impossibilità logica di includere, in un termine previsto esplicitamente per un'attività preliminare, anche ulteriori attività ad essa successive — non può essere superata (come recentissimamente si è tentato di fare) neanche per soddisfare l'esigenza, costituzionalmente inderogabile — di prevedere termini perentori entro i quali la pretesa del fisco deve essere portata a conoscenza del contribuente;

che, tuttavia, il rimettente — a fronte dell'evoluzione normativa che ha interessato gli articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 — non chiarisce adeguatamente quali dei vari testi normativi ritiene disciplinino le fattispecie sottoposte al suo esame;

che, in effetti, quanto alla prima ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 1123 del 2003), premesso e ribadito che non può essere condiviso quanto il rimettente osserva circa il carattere ordinatorio del termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (ordinanza n. 107 del 2003), non è desumibile dall'ordinanza di rimessione se, lamentando la «inesistenza di termini decadenziali» per la consegna dei ruoli al concessionario, la Commissione provinciale rimettente intenda riferirsi alla natura del termine previsto dall'art. 24 (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) ovvero alla soppressione di tale termine da parte della norma da ultimo citata;

che è evidente che, nel primo caso, troverebbe integrale applicazione quanto statuito con l'ordinanza n. 107 del 2003 da questa Corte, laddove, nel secondo caso, oggetto di censura dovrebbe essere esclusivamente la nuova formulazione dell'art. 24 nella parte in cui, sopprimendo il termine dal quale decorre quello previsto dall'art. 25, vanifica anche quest'ultimo con il rendere indeterminato il *dies a quo*;

che, quanto alla seconda ordinanza di rimessione (reg. ord. n. 1159 del 2003), risulta dall'esposizione del fatto operata dal rimettente che, nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento (14 giugno 2001) è avvenuta quando era in vigore (dal 9 giugno 2001) l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 27 febbraio 2001, n. 193, norma nella quale nessun termine è previsto per la notifica della cartella di pagamento al contribuente da parte del concessionario;

che, conseguentemente, non sono affatto pertinenti le considerazioni — del tutto identiche a quelle svolte nell'ordinanza iscritta al numero 1123 del registro ordinanze 2003 — del rimettente circa la natura ordinatoria del termine previsto dal (previgente) testo dell'art. 25;

che i rilievi appena svolti comportano una palese insufficienza della motivazione di entrambe le ordinanze sia quanto alla rilevanza sia quanto alla individuazione delle questioni sottoposte a questa Corte, e pertanto la manifesta inammissibilità delle questioni stesse.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 103

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 2004*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Lavoro (rapporto di) - Regione Abruzzo - Prevenzione e contrasto del «mobbing» e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro - Prevista istituzione di un Centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara e di un centro di ascolto presso ogni altra ASL della Regione - Assunzione di personale nei predetti centri - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancata definizione dei concetti di «mobbing» e di stress psico-sociale (richiamo alla sent. n. 359/2003) - Arbitrario affidamento dell'attività di prevenzione e contrasto agli apparati sanitari piuttosto che a quelli a cui è affidata la tutela e la sicurezza del lavoro - Denunciata assunzione di personale precario di qualificazione non certa - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarietà e adeguatezza.**

- Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, comma primo.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente della Giunta, avverso la legge regionale 11 agosto 2004 n. 26, intitolata «Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro», pubblicata nel Bollettino Ufficiale 23 del 27 agosto 2004.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre 2004 (si depositerà estratto del relativo verbale).

Gli artt. 1 e 3 della legge in esame utilizzano ripetutamente l'espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro» od espressioni similari, senza però darne una definizione; detti articoli in tal modo pongono norme «in bianco», norme cioè che rimettono ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanziosamente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta Corte. Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano una scelta sostanziale non di competenza dei legislatori regionali con l'attribuire preminenza agli apparati sanitari (e quindi agli amministratori degli stessi) piuttosto che a quelli a cui è affidata la tutela e sicurezza del lavoro (non determinante è la collocazione dell'organismo tecnico-consultivo presso la «sede» dell'Assessorato al lavoro) od a quelli competenti per le attività produttive. Ancora, l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 3 della legge in esame consentono ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale (parrebbe precario) di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata».

Infine, la legge in esame non individua né l'ambito dello «intervento della Regione Abruzzo» né la tipologia dei «luoghi di lavoro» e così rende possibili ingerenze (non soltanto della regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenza di cui all'art. 117 comma secondo, lettera g) Cost. Nel complesso, la legge in esame, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta Corte, omette di considerare la pluralità degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessità di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti.

La legge in esame contrasta dunque anzitutto con l'art. 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), (ordinamento civile) con l'art. 118, primo comma Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del parametro di cui alla predetta lettera *g*) si è già detto. Vistoso il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di più incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale.

La legge in esame contrasta inoltre con l'art. 117, terzo comma Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale è riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i più interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.

*P. Q. M.*

*Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenza pronuncia.*

Roma, addì 20 ottobre 2004

IL VICE AVVOCATO GENERALE: Franco FAVARA

04C1224

N. 104

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 novembre 2004  
(del Commissario della Stato per la Regione siciliana)*

**Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Tasse sulle concessioni e autorizzazioni amministrative regionali - Effetti del mancato pagamento - Decadenza dalla concessione o autorizzazione - Esclusione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata violazione del principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 3.
- Costituzione, art. 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in Sicilia - Inserimento nei ruoli dell'Amministrazione regionale con mantenimento del trattamento economico-giuridico e previdenziale dell'Amministrazione statale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata coesistenza nei ruoli regionali di categorie di personale disciplinate da ordinamenti diversi - Inosservanza delle competenze statutarie della Commissione paritetica per il passaggio di personale dallo Stato alla Regione.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto della Regione Siciliana (decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 43.

**Enti locali - Norme della Regione Siciliana - Indennità di funzione spettante ai vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali - Estensione in via interpretativa a quelli che non svolgono funzioni vicarie o di supplenza - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata possibile interferenza su contenzioso in atto - Lesione dell'autonomia dell'ente locale.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 20.
- Costituzione, artt. 5, 97 e 113.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Opere previste e finanziate dal Patto territoriale delle Isole Eolie - Possibilità di realizzazione in deroga al piano territoriale paesistico e alle norme urbanistiche vigenti, su parere di una apposita Conferenza di servizi - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del patrimonio ambientale - Esclusione *ope legis* del potere del Consiglio comunale di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale - Incidenza sul diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 25.
- Costituzione, artt. 5, 9, 97 e 114, comma secondo.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Insediamenti produttivi in zone destinate a verde agricolo - Rispetto delle distanze minime dagli insediamenti abitativi e dalle opere pubbliche - Esenzione per i progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui al bando misura 4.09 del P.O.R. - Inapplicabilità della disposizione sulla v.a.s. (valutazione ambientale strategica) ai piani regolatori ancora in fase di perfezionamento - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del patrimonio ambientale - Disparità di trattamento rispetto alla generalità degli operatori economici - Potenziale violazione di norme comunitarie.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Possibilità, nelle zone destinate a verde agricolo, di mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati e di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali produttive - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata facoltà di sanare costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica evitando le sanzioni penali previste dalla legge n. 47/1985 - Interferenza nella materia penale riservata allo Stato - Lesione del principio di ordinata pianificazione e gestione del territorio - Contrasto con la tutela dell'ambiente.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 28 (sostitutivo dell'art. 22, comma terzo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come introdotto dal comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).
- Costituzione, art. 9; Statuto della Regione Siciliana (decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), artt. 14 e 17.

**Porti - Norme della Regione Siciliana - Interventi attuativi dei piani regolatori dei porti - Inapplicabilità delle procedure previste dalla normativa emanata successivamente al decreto assessorile di approvazione dei progetti - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela dell'ambiente - Violazione del principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 32.
- Costituzione, artt. 9 e 97.

**Turismo - Norme della Regione Siciliana - Esercizio del turismo rurale nei territori soggetti a vincolo paesaggistico - Possibilità di fornitura di energia elettrica e di collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con «pali-ficazione» - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la tutela del paesaggio e dell'ambiente.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 33.
- Costituzione, art. 9.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale utilizzato in attività socialmente utili in servizio alla data del 10 dicembre 2002 - Immissione nelle piante organiche degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata inosservanza delle ordinarie forme di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 43.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Indizione di concorsi per soli titoli riservati ai soggetti che già prestano servizio negli enti regionali in virtù di contratti di diritto privato - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata inosservanza delle ordinarie forme di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 45, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

**Previdenza e assistenza - Norme della Regione Siciliana - Oneri per il servizio pre-ruolo prestato da alcune categorie di personale precario successivamente stabilizzato - Trasferimento a carico di enti non identificabili - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata mancanza della quantificazione di spesa e della conseguente copertura finanziaria - Riconoscimento ai dipendenti di un diritto condizionato alle determinazioni e alle capacità finanziarie degli enti presso cui prestano servizio.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 48.
- Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97.

**Istruzione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Interventi per il diritto allo studio - Residui realizzati nell'esercizio 2002 sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 4/2002 - Utilizzabilità per la concessione di contributi anche negli anni successivi al 2003 - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato impiego di somme che hanno costituito (dal 1° gennaio 2004) economia di spesa - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 50, comma 2 (limitatamente al riferimento all'esercizio 2002).
- Costituzione, artt. 81 e 97.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Medici in servizio presso le AUSL nelle strutture di medicina dei servizi - Trasformazione *ope legis* del rapporto di lavoro da convenzionato a dipendente - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata riproposizione di norma già a suo tempo impugnata davanti alla Corte costituzionale - Ribaltamento della logica che giustifica le assunzioni.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 53.
- Costituzione, artt. 3, 32, 51, 81 e 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Personale ausiliario dell'ex ospedale psichiatrico privato Villa Stagno - Inquadramento nei ruoli delle Aziende sanitarie locali - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con le norme sull'accesso ai pubblici impieghi - Incidenza sugli standard di professionalità minimi richiesti per la tutela del diritto alla salute.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 54.
- Costituzione, artt. 3, 32, 51 e 97; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m., in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c), dello Statuto della Regione Siciliana.

**Lavoro - Norme della Regione Siciliana - Operai stagionali addetti alla tutela del patrimonio boschivo - Interpretazione autentica relativamente al personale in possesso della qualifica di «autobottista» - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata introduzione di norma di privilegio - Incidenza sul buon andamento della P.A.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 60.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Enti locali - Norme della Regione Siciliana - Possibilità per i componenti del collegio dei revisori dei conti di essere rieletti più volte senza alcun limite - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata incidenza sull'imparzialità dello svolgimento della funzione - Disparità di trattamento rispetto ai revisori preposti al controllo degli enti locali nelle altre Regioni o al controllo di altri enti.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 4.
- Costituzione, art. 3 e 97.

**Industria e commercio - Norme della Regione Siciliana - Esenzione dalla disciplina regionale del commercio per tutte le piccole e medie industrie operanti nella Regione - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata liberalizzazione indiscriminata dell'attività di dette imprese - Assenza di programmazione economica nonché di valutazione dell'impatto economico-sociale ed ambientale da parte degli organi preposti.**

- Disegno di legge della Regione Siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 9.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

L'Assemblea Regionale siciliana nella seduta del 21-22 ottobre 2004 ha approvato il disegno di legge n. 917 dal titolo «Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 25 ottobre 2004.

Il provvedimento legislativo, originariamente predisposto dal Governo precipuamente per porre in essere una manovra finanziaria volta a risanare i deficit delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nell'esercizio finanziario 2003, durante l'iter parlamentare protrattosi quasi tre mesi e specialmente nel corso dell'ultima seduta fiume che ne ha preceduto l'approvazione definitiva, è stato integrato da numerosi emendamenti con disposizioni attinenti ai più svariati settori di intervento regionale, delle quali alcune danno adito a rilievi di ordine costituzionale.

L'art. 3, che si trascrive, appare censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.

Art. 3.

*Concessioni regionali*

1. — Il mancato versamento dei tributi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, relativi alle concessioni e/o autorizzazioni di cui all'elenco annesso al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, non produce effetti di decadenza sulle medesime concessioni e/o autorizzazioni amministrative.

2. — Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'art. 19 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, per la regolarizzazione del pagamento dei tributi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, è prorogato al 31 ottobre 2005. Rimangono salvi gli effetti di decadenza previsti dall'art. 13 del 26 ottobre 1972, n. 641».

A fronte del mantenimento del termine di tre anni entro il quale, a pena di decadenza, l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento del mancato pagamento dei tributi dovuti per le concessioni e/o autorizzazioni amministrative, viene espressamente esclusa la decadenza di queste ultime per il mancato versamento dei tributi previsti dalla legge n. 24/1993.

L'eliminazione di tale pregnante effetto sanzionatorio, unitamente al susseguirsi di provvedimenti legislativi per la definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali, produce il duplice effetto di ritardare se non di cancellare del tutto l'introito di risorse a favore del deficitario bilancio regionale, oltre che incoraggiare il dilagare dell'evasione fiscale.

L'art. 8, che si trascrive, si pone in contrasto con l'art. 43 dello Statuto speciale e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Art. 8.

*Personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio in Sicilia*

«1. — Per le finalità di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 27 maggio 2004, n. 77, il dipartimento regionale delle foreste è autorizzato ad assumere il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio in Sicilia ed in transito alla Regione a seguito del completamento della procedura di trasferimento disciplinata dal citato art. 4, nei limiti delle unità corrispondenti ad una spesa equivalente alle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 4.

2. — Al personale di cui al comma 1 trasferito nell'amministrazione regionale, regionale, continuano ad applicarsi istituti giuridici ed economici ed il trattamento di quiescenza dell'amministrazione di provenienza».

Il legislatore, per giustificare l'inserimento di personale proveniente dallo Stato nei ruoli dell'amministrazione regionale, fa riferimento ad una normativa riferibile alle sole Regioni a statuto ordinario, per le quali è stato previsto il trasferimento di funzioni e la facoltà di avvalersi di appartenenti al Corpo Forestale dello Stato.

Orbene la Regione siciliana, già nei primi anni dell'esperienza autonomistica, ha istituito e disciplinato in maniera organica un proprio Corpo Forestale in attuazione delle prerogative attribuitele dallo Statuto in materia agricoltura e foreste.

Risulta pertanto incomprensibile, in assenza dei chiarimenti richiesti alla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo legale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, la necessità di fare ricorso al personale proveniente dall'amministrazione statale, cui peraltro continuerebbe ad essere riservato il trattamento economico, giuridico e previdenziale statale anche dopo il trasferimento alla Regione.

Appare così censurabile, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la prevista coesistenza nell'ambito dell'amministrazione regionale di categorie di personale che, pur svolgendo identiche mansioni e ricoprendo medesimi ruoli, verrebbero ad essere disciplinate e remunerate in base a due distinti ordinamenti (*id est*, quello statale e quello regionale).

Ultima nell'esposizione, ma determinante nella valutazione della legittimità costituzionale della norma, è la considerazione che per espressa disposizione statutaria il passaggio di personale dallo Stato alla Regione deve essere disciplinato da apposite norme legislative proposte dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale.

L'art. 20 attribuisce in via interpretativa l'indennità di funzione anche ai vice presidenti dei consigli comunali e provinciali che non svolgono le funzioni vicarie e di supplenza dei rispettivi presidenti. L'adozione della norma, poiché riferibile anche a situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi, potrebbe avere l'effetto di vanificare le richieste di restituzione di indennità indebitamente percepite, interferendo ipoteticamente anche su possibile contenzioso in atto.

La stessa disposizione, inoltre, appare lesiva dell'autonomia dell'ente locale laddove prevede la corresponsione dell'indennità nella stessa misura ai vice presidenti dei consigli indipendentemente dalle funzioni svolte, imponendo l'onere sulle amministrazioni comunali e provinciali senza peraltro attribuire a queste le necessarie risorse per farvi fronte.

Gli artt. 25, 27, 28, 32 e 33, oltre alle specifiche violazioni di cui si dirà appresso, sono tutti suscettibili di censura per violazione dell'art. 9 della Costituzione in quanto tutti attinenti alla materia del governo del territorio.

L'adozione delle cennate disposizioni, sebbene motivata dalla volontà di promuovere e sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale in quanto favorisce l'insediamento di attività produttive nei diversi settori del turismo, del commercio, dell'industria e consente la realizzazione di manufatti o il mutamento dell'uso degli stessi, indipendentemente dalla corrispondenza con gli strumenti urbanistici e di programmazione della gestione del territorio nonché dalle ordinarie procedure per l'acquisizione di nulla osta da parte degli organi preposti alla tutela del patrimonio ambientale, nei fatti può produrre un irreparabile nocumento al bene, la cui tutela l'art. 9 della Costituzione inserisce tra i principi fondamentali, in quanto appartenente all'intera comunità nazionale. Come codesta eccellentissima Corte ha peraltro avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 359 del 1985, l'art. 9 erige il valore estetico-culturale, riferito anche «alla forma del territorio» a valore primario dell'ordinamento e correlativamente impegna tutte le pubbliche amministrazioni e particolarmente lo Stato e la Regione a concorrere alla sua tutela e promozione.

Alla luce di quanto precede, non può ritenersi ammissibile la facoltà concessa dall'art. 25, che di seguito si riporta, alla Conferenza di servizi composta dall'Assessore regionale del territorio e da quello dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali nonché dal sindaco del comune in cui ricade l'opera, di esprimersi sulla deroga al Piano territoriale paesistico e agli strumenti urbanistici vigenti.

#### Art. 25.

##### *Patto territoriale Isole Eolie*

«1. — Ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal Patto territoriale delle Isole Eolie, le opere previste e finanziate dal Patto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzate anche in deroga al Piano territoriale paesistico ed alle norme urbanistiche vigenti.

2. — Sulla deroga si esprime un'apposita conferenza dei servizi, composta dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dall'Assessorato regionale dei geni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che si riunisce presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su richiesta del Sindaco del comune nel cui territorio ricade l'opera. Il parere favorevole reso dalla conferenza dei servizi è immediatamente esecutivo e costituisce deroga al Piano territoriale paesistico e variante allo strumento urbanistico vigente».

La norma, oltre ai già rilevati profili d'incostituzionalità, appare, altresì, in contrasto con gli artt. 5, 97 e 114, secondo comma della Costituzione, in quanto consente la deroga allo strumento urbanistico vigente privando, *ope legis* il Consiglio comunale del potere di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale ed impedendo di fatto ai cittadini l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi.

L'art. 27, nei commi 1 e 2, prevede l'esonero dall'obbligo del rispetto delle distanze minime degli opifici dagli insediamenti abitativi e dalle opere pubbliche, di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 22 della l.r. n. 71/1978, limitatamente ai progetti utilmente inseriti nella graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti P.Q.R. Sicilia 2000/2006.

La norma costituisce, invero, un privilegio per i soggetti che «utilmente inseriti nella graduatoria di cui al bando misura 4.09 del P.Q.R.» potranno realizzare i propri opifici in deroga agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sebbene gli stessi in ipotesi potrebbero edificare gli stabilimenti nelle aree appositamente destinate dalle amministrazioni locali per lo svolgimento delle attività industriali ed artigianali.

Ciò configura una palese disparità di trattamento rispetto alla generalità degli operatori economici che, privi dei finanziamenti regionali di cui alla misura 4.09 del P.Q.R., devono sottostare alle ordinarie prescrizioni urbanistiche.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, prevede sostanzialmente la disapplicazione della disposizione sulla Valutazione Ambientale Strategica agli strumenti urbanistici adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto assessoriale n. 748 del 7 luglio 2004.

Tale disposizione incomprensibilmente esonera dal rispetto della procedura della V.A.S. i piani regolatori ancora in fase di perfezionamento, con la conseguenza di una potenziale violazione dei precetti imposti dalla normativa comunitaria nella materia e della eventualità non remota dell'apertura di un contenzioso con l'Unione europea.

Parimenti censurabile anche per gli ulteriori profili appresso evidenziati appare l'art. 28 che di seguito si riporta:

#### Art. 28.

##### *Mutamento destinazione d'uso dei fabbricati*

«1. — Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come introdotto dal comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è così sostituito:

“previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso nei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia dalla destinazione esistente a destinazione commerciale e/o di civile abitazione, nonché da civile abitazione a destinazione d'uso ricettivo alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.

Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e disposizioni sanitarie.

La destinazione ricettiva-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività”.

La soprariportata norma consente l'indiscriminato mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la conseguenziale autorizzazione all'esercizio di attività commerciali produttive, indipendentemente da qualsiasi forma di programmato uso del territorio.

In buona sostanza, con la norma testè approvata si consente, *ad libitum* del soggetto richiedente, la possibilità di variare la destinazione d'uso degli immobili ovunque siano ubicati, nella specie anche in verde agricolo e con indici di edificabilità diversi dalla tipologia originariamente autorizzata.

Ne consegue la possibilità di sanare, peraltro senza alcun onere, costruzioni edificate in difformità alla vigente normativa urbanistica evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di cui al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 20 della legge n. 47/1985 lett. *a*) e *b*).

La disposizione *de qua*, pertanto concretizza anche una indebita interferenza nella materia penale, ritenuta più volte illegittima da codesta ecc.ma Corte (*ex plurimis* sentenza n. 179/1986) atteso che consente *tout court* il mutamento della destinazione d'uso, anche nell'ipotesi in cui implichi la variazione degli standards urbanistici di cui al d.m. 2 aprile 1968, fattispecie questa sanzionata penalmente dal cennato art. 8 legge n. 47/1985.

La norma censurata, ancora, consentendo a regime la possibilità di variare senza alcun limite e prescrizione la destinazione d'uso degli immobili, mina alle fondamenta il principio di una ordinata pianificazione e gestione del territorio che costituisce diritto-dovere di ogni comunità locale per tutelare l'ambiente in cui vive ed opera.

Dall'attuazione della previsione in questione verrebbero, infatti, vanificate le scelte operate dall'amministrazione locale volte a destinare determinate aree del proprio territorio ad uso abitativo ed altre alle attività industriali ed artigianali, peraltro dotandole delle necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutture, mentre le aree rurali, già pesantemente interessate in Sicilia dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, verrebbero trasformate in indifferenziate aree residenziali, con innegabile devastante refluenza sull'ambiente che l'art. 9 della Costituzione impone di salvaguardare».

L'art. 32 che di seguito si trascrive, inoltre, suscita rilievi di carattere costituzionale, oltre che per la sopra descritta violazione dell'art. 9, anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio posto dall'art. 97 della Costituzione.

#### Art. 32.

##### *Piani regolatori dei porti*

«1. — Agli interventi disposti in attuazione delle previsioni dei piani regolatori dei porti, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle autorità portuali, regolarmente approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, non si applicano le procedure previste dalla normativa emanata successivamente alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra».

La norma dispone infatti, in maniera apodittica, che ai progetti attuativi delle previsioni dei piani regolatori dei porti approvati dall'Assessorato regionale al territorio non vengano applicate le procedure previste dalla normativa emanata successivamente alla suddetta approvazione. È evidente peraltro che la fase dell'approvazione di un piano regolatore di un porto, per la sua stessa natura, ha lo scopo di valutare esclusivamente elementi di pianificazione e di inserimento territoriale, mentre gli interventi di attuazione dello stesso hanno come oggetto la valutazione di aspetti tecnico-progettuali non contemplati dal piano generale.

Non appare, pertanto, consona al principio del buon andamento della pubblica amministrazione la prevista esclusione dalla sottoposizione alle nuove procedure di valutazione ed ai vari istituti autorizzatori, introdotti dalla normativa adottata in un momento successivo e preordinata, peraltro, a dare attuazione anche a Direttiva comunitaria come ad esempio quella in materia di V.I.A. o di V.A.S.

L'art. 33 costituisce una palese violazione del principio posto dall'art. 9 della Costituzione, in quanto consente, *tout court*, la fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete telefonica anche per via aerea con palificazione, nei territori soggetti a vincolo paesaggistico.

Invero, il riferimento all'art. 57 della l.r. n. 4/2003, rivolto ai fabbricati destinati al turismo rurale ricadenti nell'ambito dei parchi naturali, non esclude che ora possa essere consentita una «palificazione» in aree vincolate, indipendentemente da qualsiasi forma di controllo ed autorizzazione. Mentre infatti con la cennata norma del 2003 il legislatore si è premurato di prevedere il nulla osta dell'ente Parco interessato, nel cui ambito insistono le attività di turismo rurale, altrettanto non fa adesso, giacché non indica l'organo competente a valutare l'impatto delle opere nelle aree soggette a vincolo paesaggistico che tuttavia ricadono al di fuori della perimetrazione di parchi regionali.

Gli articoli 43 e 45 sono oggetto di censura per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo entrambi ad oggetto l'introduzione di forme di stabilizzazione privilegiata di situazioni di precariato esistente nelle amministrazioni pubbliche della Regione, a prescindere dalle ordinarie forme di reclutamento e selezione.

Nel primo caso, infatti, (art. 43) viene disposta la copertura *ope legis* delle piante organiche degli enti regionali per il diritto allo studio universitario con il personale impegnato in attività socialmente utili in servizio alla data del 10 dicembre 2002, indipendentemente da una pubblica selezione e dalla valutazione della professionalità individuale.

Nel secondo caso, contemplato dal comma 2 dell'art. 45, viene istituita nei fatti una nuova ed ulteriore riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, in favore dei soggetti che prestano già servizio negli stessi enti in virtù di contratti di diritto privato, attraverso la effettuazione di una selezione solo per titoli, i cui criteri di valutazione sono stabiliti con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.

L'art. 48, di oscuro tenore letterale, sembra trasferire a carico di enti non identificabili il presumibile onere previdenziale per il servizio prestato in posizione di pre-ruolo da determinate categorie di personale precario successivamente stabilizzato, senza al contempo indicare l'ammontare dell'impegno finanziario derivantene né tantomeno le risorse cui attingere.

La norma appare, pertanto, priva della necessaria quantificazione della spesa e della conseguente copertura finanziaria oltretutto lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, seppure indirettamente, riconosce un diritto per i dipendenti rimettendone la soddisfazione alla determinazione dei vari enti presso i quali gli stessi prestano servizio ed alle rispettive capacità finanziarie.

L'art. 50, che di seguito si trascrive, si pone in contrasto con gli artt. 97 e 81 della Costituzione.

#### Art. 50.

##### *Interventi per il diritto allo studio*

«1. — Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i compensi spettanti alle istituzioni scolastiche per la collaborazione prevista dal menzionato articolo 6, sulla competenza dell'esercizio finanziario successivo alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.

2. — I residui realizzati negli esercizi finanziari 2002-2003 sulle norme relative alla finalità di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, da intendersi già comprensive dei compensi di cui al comma 1, possono essere utilizzati, altresì, per far fronte alla concessione dei contributi dovuti anche per gli anni successivi al 2003».

Il secondo comma della cennata norma dispone che i residui realizzati negli esercizi 2002 e 2003 sugli stanziamenti previsti dalla l.r. 4/2002 in materia di diritto allo studio, possono essere utilizzati per far fronte alla concessione di contributi anche negli anni successivi al 2003.

Orbene, l'art. 12 della l.r. n. 47/1977, contenente le disposizioni generali sulla contabilità regionale, espressamente prevede in conformità ai principi della contabilità pubblica che i residui di parte corrente, quali quelli in questione, qualora non utilizzati nell'esercizio successivo alla loro formazione, costituiscono economia di spesa e contribuiscono a ridurre il disavanzo di amministrazione.

Pertanto, le somme iscritte fra i residui dell'anno 2002 dal 1° gennaio 2004 hanno costituito economia di spesa e come tali non possono essere utilizzati per contributi dovuti nell'esercizio in corso.

La disposizione limitatamente alla utilizzazione dei residui realizzati nel 2002 configura una violazione dell'art. 81, in quanto ipotizza l'utilizzo di somme non più esistenti ponendo altresì in essere procedure non conformi al buon andamento della p.a.

Gli artt. 53 e 54 costituiscono riproposizione di norme già oggetto di censure con l'impugnativa del 21 novembre 2003.

L'art. 53 infatti, al pari dell'art. 61 del disegno di legge impugnato precedentemente, sostanzialmente consente la trasformazione *ope legis* del rapporto di lavoro da convenzionato a dipendente di circa 800 medici in servizio presso le AUSL nelle strutture di medicina di servizi.

Per raggiungere tale obiettivo il legislatore non esita ad operare un ribaltamento della logica che dovrebbe assistere l'assunzione di personale, determinata alla luce delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche definite in relazione alle necessità assistenziali.

La norma censurata dispone, infatti, la rideterminazione in aumento degli organici delle AUSL sulla base del numero di medici da inserirvi ponendo, altresì, l'onere derivantene, peraltro non quantificato, a carico delle assegnazioni annuali del Fondo sanitario nazionale, manifestatesi peraltro negli ultimi anni insufficienti e tali da richiedere l'intervento della Regione per ripianare i deficit dei bilanci delle AUSL stesse.

La disposizione dell'art. 54 prevede una forma di reclutamento *extra ordinem* nei ruoli dell'Azienda sanitaria locale n. 6, riservata al personale ausiliario in precedenza addetto all'assistenza nel presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno», con evidente violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il cui rispetto garantisce alla generalità dei cittadini la facoltà di accesso ai pubblici impieghi, al fine anche di assicurare la migliore e più ampia forma di selezione del personale alla p.a. necessaria per il raggiungimento degli standard di professionalità minimi richiesti per la tutela del diritto alla salute.

L'art. 60 interviene dopo oltre 8 anni dall'entrata in vigore della l.r. n. 16/1991 per fornire un intervento interpretativo relativamente al personale stagionale con la qualifica di «autobottista».

In assenza degli elementi informativi, richiesti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, riguardo all'esistenza di eventuale contenzioso o di dubbi interpretativi circa l'applicazione degli artt. 57 e 59 della l.r. n. 16/1996, che

in ipotesi potrebbero giustificare il nuovo intervento del legislatore, si ritiene che la norma costituisca un privilegio in favore dei lavoratori in possesso di una specifica qualifica, che potrebbe inoltre determinare la revisione dinamica di tutte le graduatorie già redatte dal 1996 ad oggi, con conseguente nocimento per il buon andamento della p.a., e si ponga pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il comma 4 dell'art. 62 consente ai componenti del collegio di revisori di conti negli enti locali, comuni e province, la possibilità di essere rieletti più volte senza alcun limite.

Detta previsione appare censurabile sotto il profilo del mancato rispetto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per un duplice ordine di ragioni.

Da un canto, infatti, non appare coerente con la funzione svolta dai revisori dei conti la possibilità di una rielezione *sine die* di soggetti preposti al controllo della regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali, funzione che potrebbe essere compromessa nella sua imparzialità da una prolungata permanenza nelle strutture soggette a controllo e dalla prospettiva di possibili riconferme nell'incarico.

Non influente e, in secondo luogo, la considerazione della disparità di trattamento sia nei confronti di coloro i quali svolgono la medesima funzione presso le istituzioni locali del rimanente territorio nazionale, che sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 235 del d.lgs. n. 67/2000, sia rispetto ai revisori dei conti in tutti gli altri enti, soggetti anch'essi a limitazioni temporali nell'esercizio della carica.

Il comma 9 del medesimo art. 62 è parimenti suscettibile di censura per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto estende a tutte le medie e piccole industrie della Regione la disposizione della lett. f) del comma 2. dell'art. 2 l.r. n. 28/999 in materia di commercio.

Detta norma, in buona sostanza, nell'estendere alle piccole e medie imprese l'esclusione dalla disciplina del commercio, attualmente prevista solo per gli artigiani esercenti la vendita di beni propri nei locali di produzione, attua una indiscriminata liberalizzazione della relativa attività, che rischia di sfuggire pertanto ad ogni forma di programmazione economica nell'uso del territorio e di valutazione preventiva del connesso impatto economico-sociale ed ambientale da parte degli organi preposti, nonché di verifica del possesso dei requisiti, anche strutturali, richiesti per l'esercizio delle attività commerciali.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 917 dal titolo «Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum», approvato dall'Assemblea Regionale il 21-22 ottobre 2004:*

*art. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;*

*art. 8, per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale e degli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*art. 20, per violazione degli artt. 5, 97 e 113 della Costituzione;*

*art. 25, per violazione degli artt. 5, 9, 97 e 114, secondo comma della Costituzione;*

*artt. 27, per violazione degli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione;*

*art. 28, per violazione dell'art. 9 della Costituzione e per interferenza in materia penale in relazione ai limiti posti dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale;*

*art. 32, per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione;*

*art. 33, per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione;*

*artt. 43 e 45, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;*

*art. 48, per violazione degli artt. 81, quarto comma, 3 e 97 della Costituzione;*

*art. 50, comma 2, limitatamente al riferimento all'esercizio 2002, per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione;*

*art. 53, per violazione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione, nonché del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c) dello statuto speciale;*

*art. 54, per violazione degli artt. 3, 32, 51 e 97 della Costituzione, nonché del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c) dello statuto speciale;*

*art. 60, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;*

*art. 62, commi 4 e 9, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.*

Palermo, addì 29 ottobre 2004

IL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA: Gianfranco ROMAGNOLI

## N. 22

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 settembre 2004  
(della Regione Campania)*

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri, di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Ritenuta non integrabilità di detto criterio con ulteriori elementi previsti dalla legislazione precedente (D.Lgs. n. 56/2000) - Adozione del Decreto del Presidente Consiglio dei ministri in mancanza della prevista intesa con le Regioni o di specifica motivazione per superare l'intesa - Inidoneità dell'atto a provvedere - Carezza di motivazione - Richiesta alla Corte di disporre affinché lo Stato provveda al deposito della Deliberazione del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale e del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 119; decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, artt. 2 e 7; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Abrogazione implicita delle norme (D.Lgs. n. 56/2000) in contrasto con il dettato costituzionale - Violazione dell'autonomia regionale nella parte in cui non utilizza il solo criterio della capacità fiscale - Violazione del principio di leale cooperazione.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori, con minore capacità fiscale per abitante - Lamentato eccesso di delega - Irragionevolezza.**

**In subordine: Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Criteri perequativi - Eccezione illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 10, comma primo, lett. d) della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui prevedono criteri perequativi diversi da quello della capacità fiscale.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 119.

**Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Distribuzione delle risorse - Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004 recante determinazione delle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA - Applicazione di criteri di ripartizione del Fondo perequativo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Campania - Denunciato contrasto con il sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 che istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante - Lamentata mancanza di coerenza con l'ulteriore limite di assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale - Irragionevolezza.**

- Deliberazione Consiglio dei ministri 14 maggio 2004; Decreto Presidente Consiglio dei ministri 14 maggio 2004.
- Costituzione, art. 119; decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 7.

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, on. Antonio Bassolino, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine ed in virtù delle deliberazioni della giunta regionale n. 1469 del 23 luglio 2004 e n. 1597 del 20 agosto 2004, dall'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale e dal prof avv. Vincenzo Coccozza, insieme e con i quali elett.te domicilia in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*; in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2004 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004, recante «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - anno 2002», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 179 del 2 agosto 2004.

#### F A T T O

1. — In data 2 agosto 2004 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004, recante «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 — anno 2002», con cui il Governo ha proceduto alla distribuzione delle risorse del Fondo perequativo nazionale senza la prevista intesa con le regioni, con un atto illegittimo, anche per incompetenza, e sulla base di criteri che si rivelano gravemente lesivi per gli equilibri finanziari della regione e contrastanti con l'art. 119, comma 3, della Costituzione.

La questione si mostra, invero, peculiare, avuto riguardo ai rapporti (anche temporali) fra l'atto avente forza di legge che fonda l'intervento del decreto impugnato e di cui questo costituisce attuazione, il nuovo disegno costituzionale dell'autonomia — in particolare quella finanziaria — regionale introdotto dalla legge cost. n. 3/2001 e il decreto medesimo.

Ai fini di una più completa e chiara visione degli elementi di illegittimità è, dunque, opportuno procedere preliminarmente ad una seppur sintetica ricostruzione normativa, tenendo conto dei tempi e dei rapporti reciproci fra le fonti.

2. — In data 13 maggio 1999, è stata approvata la legge n. 133 in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo regionale.

L'art. 10 di detta legge ha delegato il Governo ad approvare decreti legislativi aventi ad oggetto il finanziamento alle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi fondati su alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, il legislatore ha inteso individuare un nuovo sistema perequativo della finanza pubblica, attraverso il superamento del vecchio criterio fondato sulla spesa storica e l'introduzione di un sistema di distribuzione delle risorse basato su precisi elementi di calcolo.

La lettera *d)* dell'art. 10 ha, in tale direzione; stabilito che i relativi decreti avrebbero dovuto prevedere meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale, della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari.

Lo stesso legislatore, però, ha avuto cura di porre un limite generale alle nuove modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, al fine di calibrare e governare gli effetti di maggior rigore conseguenti all'applicazione del nuovo sistema.

Così l'ulteriore direttiva del legislatore è stata nel senso «di consentire a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale; tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali» (art. 10, lett. *d*).

3. — In data 18 febbraio 2000, il Governo, in attuazione della delega, ha approvato il decreto legislativo n. 56 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'art. 10 legge 14 maggio 1999, n. 133.».

L'art. 7 di detto decreto ha, in particolare, dato attuazione alle lett. *c*) e *d*) dell'art. 10 della legge delega ed ha disposto che la determinazione delle quote di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d*) (ossia le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), sarebbe avvenuta, non più sulla base della spesa storica ma, sulla base dei diversi criteri della capacità fiscale e del fabbisogno sanitario come previsto dalla legge di delega, ed anche su ulteriori parametri riferiti alla popolazione residente e alla dimensione geografica (però non previsti dal Parlamento).

Il comma 2 dello stesso art. 7 ha, poi, precisato che le quote «sono fissate in modo tale da assicurare la copertura del fabbisogno sanitario alle Regioni con insufficiente capacità fiscale».

L'art. 2, comma 4, ha previsto, per la determinazione delle quote, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da approvare previa intesa con le regioni.

Successivamente, come è noto, è intervenuta la legge costituzionale n. 3/2001 che, nel riformare anche l'autonomia finanziaria delle Regioni, ha previsto risorse autonome, tributi ed entrate proprie nonché compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio nazionale.

Il novellato art. 119 Cost. ha imposto allo Stato l'istituzione di un fondo perequativo funzionale ai «territori con, minore capacità fiscale per abitante» (comma 3).

Il legislatore costituzionale ha, pertanto, individuato un preciso parametro con il quale effettuare la giusta e ragionevole distribuzione delle risorse ai fini di solidarietà interregionale. Parametro con il quale collidono, evidentemente, i diversi e ulteriori criteri (quali quelli individuati dal decreto legislativo, prima citato) per la determinazione delle quote del Fondo e che compromettono il fine così chiaramente espresso dalla disposizione costituzionale.

Come si dirà la specifica attuazione del decreto legislativo effettuata dal d.P.C.m. oggetto del presente conflitto conferma in concreto tale dato.

4. — Essendosi così venuta a configurare la successione delle fonti di disciplina, le Regioni hanno rappresentato che non vi era la possibilità per il Governo di procedere seguendo le previsioni di un decreto legislativo non più conforme a Costituzione.

Così, nella seduta della Conferenza Stato-regioni in data 10 luglio 2003, convocata per la necessaria intesa sui contenuti del d.P.C.m., ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 56/2000, venivano segnalate le perverse conseguenze della applicazione concreta degli indicati criteri legali e si chiedeva, pertanto, un deciso intervento di modifica da parte del Governo sia dello schema di d.P.C.m. sia, se necessario, dello stesso decreto — «legislativo, non più conforme al parametro costituzionale vigente.

Stante questa esigenza insuperabile, non veniva, come ovvio, raggiunta l'intesa, in attesa delle conseguenti determinazioni. Seguivano, così, contatti informali con il Governo centrale che mostrava in più occasioni, per di più, di condividere le osservazioni sollevate dalle Regioni e di voler, per questo, provvedere alle necessarie modifiche.

Sennonehé, in data 2 agosto 2004, a distanza di più di un anno dalla indicata riunione della Conferenza, in assenza di intesa, il decreto è stato pubblicato nella sua originaria (e contestata) stesura, in base ai criteri del d.lgs. n. 56/2000.

Nel decreto è citata la delibera del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2004 con la quale sarebbe stata superata l'intesa stessa.

L'aver proceduto in maniera illegittima ad approvare la disciplina senza intesa e senza validamente superare l'obbligo della stessa origina il presente conflitto di attribuzione. Ed il provvedimento, nella sua palese illegittimità, per i suoi contenuti finanziari comportanti insostenibili squilibri socio-economici e di bilancio ed incidenti fortemente sulla capacità della Regione di svolgere le proprie funzioni e di garantire i livelli essenziali di servizi e prestazioni, lede gravemente la sfera di autonomia regionale costituzionalmente garantita. Se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

#### D I R I T T O

1. — Violazione dell'art. 119 cost. Violazione dell'art. 117 cost. e della autonomia regionale. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Incompetenza.

Come ricordato in fatto, il provvedimento oggetto del presente ricorso applica criteri di ripartizione del Fondo perequativo in contrasto con il nuovo sistema introdotto dalla legge cost. n. 3/2001, e riferiti ad una disciplina legislativa approvata prima della riforma costituzionale.

La nuova previsione costituzionale individua come unico criterio di ripartizione del fondo perequativo quello della capacità fiscale per abitante. Né sarebbe ammissibile sostenere che tale individuazione di un unico criterio come parametro, sia integrabile da ulteriori elementi. Perché, con tutta evidenza, in tal maniera l'autonomia sarebbe vanificata.

La scelta è stata evidentemente dettata nella prospettiva di equilibri finanziari (e sociali) determinati, rispetto ai quali l'introduzione di differenti ed ulteriori variabili ne vanificherebbero l'efficacia e la conseguente *ratio* normativa.

In altri termini, con il terzo comma, il legislatore costituzionale non si è limitato ad individuare direttive, ma ha compiuto precise scelte di solidarietà sociale interregionali, in un certo qual modo «quantificando» a monte la compensazione dovuta alle Regioni in difficoltà economica e fiscale in virtù del sistema introdotto dal novellato art. 119, sottraendolo a politiche ordinarie che ne compromettano il punto di equilibrio individuato attraverso l'inserimento di criteri ulteriori, non riferibili alla «capacità fiscale».

Si è, dunque, di fronte ad una questione in cui vi è un rapporto tra le fonti del tutto peculiare.

Si riscontra, infatti, una legge (e un decreto legislativo) approvata in vigenza di altro sistema finanziario, che è, però, in contrasto (come si è visto) con una norma costituzionale sopravvenuta.

È rilevante, ai nostri fini, il tipo di formulazione del terzo comma dell'art 119 Cost.

Come detto, questa si caratterizza per la natura immediatamente precettiva della norma, laddove non si limita ad indicare esclusivamente un obiettivo di solidarietà (dunque un programma che necessita di attuazione), ma ne fissa le modalità attuative proprio attraverso la specificazione dei criteri su cui fondare l'intervento statale di redistribuzione delle risorse.

Ciò rende la norma, da una parte, sufficientemente dettagliata e, dunque, immediatamente applicabile (secondo il tradizionale orientamento della Corte Costituzionale); dall'altra, in diretto e specifico contrasto con la legge ordinaria precedentemente approvata, con la conseguenza che quest'ultima deve intendersi abrogata.

Comunque, ed a prescindere dalla condivisibilità di tale ultima conclusione, non vi è dubbio che è incontestabile il diritto delle Regioni a pretendere una attuazione conforme a Costituzione.

Tutto ciò è di assoluto rilievo per svolgere qualche considerazione sulla rilevanza dell'intesa quale passaggio insuperabile per provvedere.

Come si è detto, l'art. 2 del d.lgs. n. 56/2000 prevede, al comma 4, che le somme da erogare a ciascuna Regione siano stabilite con «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

Pur con tale preciso obbligo fissato in via legislativa e pur essendovi una situazione quale quella appena descritta, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa le quote in assenza di intesa (nonostante le precise osservazioni da parte delle Regioni, peraltro condivise informalmente dai rappresentanti del Governo, in ordine alla illegittimità ed irragionevolezza dei contenuti) e senza motivare sulla scelta effettuata.

Dalla sintetica ricostruzione già si evincono numerose illegittimità:

a) L'art. 2 del d.lgs. n. 56/2000 impone l'intesa con le regioni e questa non è stata raggiunta, e, in verità, il Governo non ha mostrato la volontà di raggiungerla; pur essendo state validamente rappresentate le ragioni che la impedivano.

Codesta ecc.ma Corte ha già chiarito come l'intesa rappresenti uno strumento essenziale per assicurare l'attuazione del principio di leale cooperazione. Strumento che si esplica in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto all'intesa, prodotto di un accordo, appunto, e, quindi, di una negoziazione diretta fra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa (Corte cost. sent. nn. 21/1991; 351/1991; 116/1994).

Vi è, infatti, una specifica ed insuperabile esigenza di preservare il principio di leale cooperazione, in un sistema che porta inevitabilmente ad una sovrapposizione di competenze ed interessi da preservare, in cui, fra l'altro, l'elemento finanziario costituisce un dato di effettività per l'esercizio, delle, rispettive attribuzioni.

Ne consegue che l'«intesa» è da realizzare e ricercare sempre e nell'effettività «laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo» (Corte cost. sent. 27/2004), perché, diversamente, vi può essere un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante» (Corte cost. sent. n. 27/2004; ed anche nn. 303/2004 e 6/2004).

In tal senso il comportamento descritto del Governo si è, sostanzialmente, posto in collisione con tale principio costituzionale, svuotandolo interamente del suo contenuto di garanzia delle prerogative regionali.

b) Ancora, l'art. 3 del d.lgs. 281/1997, relativo alla definizione delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, prevede che laddove la legge imponga — come nel caso di specie — per l'adozione dei provvedimenti, l'intesa fra Stato e Regioni, il mancato raggiungimento della stessa è superabile esclusivamente attraverso un provvedimento direttamente imputabile (sostanzialmente e formalmente) al Consiglio dei ministri.

Dispone, infatti, il terzo comma che, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta «il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata». Viene, cioè affidato all'organo collegiale l'esercizio di un potere non più esercitabile da altro organo.

Ebbene, come ricordato, nonostante la mancata intesa, è stato adottato un d.P.C.m., ossia un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che, a questo punto, è organo incompetente a provvedere.

Sotto questo profilo il d.P.C.m., richiama la delibera del Consiglio dei ministri, ma non è dato cogliere il rapporto fra i due atti.

E che non sia un dato meramente formale (che comunque ha tutta la sua rilevanza) lo dimostra quanto appreso *sub c)*;

c) L'art. 3 d.lgs. n. 281/1997 impone una specifica motivazione per superare l'intesa.

C.1) Questa non è contenuta nell'atto che provvede, ossia il d.P.C.m. neanche *per relationem*.

Il d.P.C.m., invero, fa riferimento alla delibera motivata del Consiglio dei ministri. Ma ciò, da un lato, conferma la inidoneità (e dunque illegittimità) del d.P.C.m., a configurarsi come «l'atto che provvede» ai sensi del-

l'art. 3 d.lgs. n. 281/1997. Dall'altro propone ulteriore vizio perché la delibera non è stata portata a conoscenza delle Regioni, né si è nelle condizioni di valutare la struttura motivazionale che è assolutamente essenziale, anche per cogliere la sua collocazione nell'*iter* procedimentale ed il rapporto con il d.P.C.m.

C.2) Comunque, alla luce di tutto quanto precede, il vizio di carenza di motivazione è, per così dire, *in re ipsa*.

Intanto va con forza sottolineato che alla luce della riforma costituzionale, dei nuovi rapporti Stato-Regioni, di quanto chiaramente recentemente esposto da codesta ecc.ma Corte in ordine al principio di leale cooperazione, la motivazione deve essere rigorosa, al fine di far emergere non solo i motivi della mancata intesa e della necessità di provvedere, ma anche ogni altro elemento volto a chiarire la scelta specifica.

Ebbene, e nell'ordine:

I) Non si può ritenere che le regioni abbiano ostacolato o ritardato l'intesa. Nel caso di specie le argomentate osservazioni (condivise informalmente dal Governo) che, in sede di conferenza, sono state prospettate sulla illegittimità dei criteri, sulla necessità di tener conto delle sopravvenute modifiche costituzionali, sugli effetti concreti che l'applicazione dei criteri ha determinato, sono dati incontrovertibili. Essi dimostrano una volontà regionale di dare attuazione, ma, come è corretto, in modo conforme a Costituzione.

II) Il Governo non si è affatto adoperato per ottenere l'intesa come doveva e come sarebbe stato agevole sol che si fossero percorse strade alternative rispetto a quella originaria — contestata dalle Regioni — e corrispondenti alle regole costituzionali.

III) Attraverso l'anomala utilizzazione dei «provvedimenti», non si sono poste le Regioni interessate nelle condizioni di conoscerne l'aspetto essenziale della motivazione. L'obbligo della motivazione impone che essa accompagni il provvedimento, perché si abbia contezza della sua esistenza quale fondamento del percorso logico decisionale. In tal senso si chiede all'ecc.ma Corte di disporre affinché lo Stato provveda al deposito della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2004, citata nel provvedimento impugnato.

IV) Non vi sono ragioni, visto il tempo trascorso (il decreto legislativo è del 2000, la Conferenza citata del 2003), per non ricercare, in spirito di collaborazione, la soluzione equilibrata e conforme alla Costituzione.

2. — Violazione dell'art. 119 Cost. Violazione dell'art. 117 Cost. e della autonomia regionale. Violazione del principio di leale cooperazione.

Quanto sopra esposto sulle varie fonti di disciplina consente, poi, di valutare il d.P.C.m., pure impugnato, direttamente alla luce del parametro costituzionale e, dunque, giudicarlo illegittimo in quanto in insanabile contrasto con l'art. 119 Cost., terzo comma, nella parte in cui non utilizza, ai fini delle operazioni di perequazione, il solo criterio della capacità fiscale individuato dal parametro medesimo.

Operazione, questa, resa possibile dalla circostanza che è ipotizzabile l'abrogazione *in parte qua* della disciplina legislativa in quanto la medesima fattispecie (fondo perequativo) rinvia una disciplina diversa dalla fonte legale e costituzionale. E quest'ultima ha una previsione che comprende la prima, operando solo una riduzione di disciplina.

3. — Illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 56/2000, art. 7, comma 2, nonché dell'art. 10, comma 1, lett. d) legge 13 maggio 1999, n. 133. Violazione dell'art. 119 Cost. Violazione dell'art. 117 Cost. e della autonomia regionale. Violazione del principio di leale cooperazione. Violazione dell'art. 76 Cost. Eccesso di delega. Irragionevolezza.

Va, comunque, dedotta l'illegittimità in via derivata, in quanto si dà attuazione a una normativa legislativa incostituzionale.

Laddove, infatti, codesta ecc.ma Corte non ritenesse che ricorrano i presupposti per ritenere abrogate le norme legislative nella parte in cui prevedono contenuti in contrasto con l'art. 119 Cost., e quest'ultimo immediatamente applicabile come parametro di legittimità per i provvedimenti attuativi, si solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. n. 56/2000 e dell'art. 10, comma 1, lett. d) della legge-delega n. 133/1999, nella parte in cui prevedono ulteriori criteri per la determinazione delle quote da erogare a ciascuna regione diversi da quelli fissati dall'art. 119 Cost. e per i motivi di contrasto già illustrati.

Con specifico riguardo, poi, al d.lgs. n. 56/2000, vi è da considerare un ulteriore motivo di incostituzionalità determinato dalla violazione dei principi espressi dalla legge di delega. E ciò sotto un duplice aspetto.

In primo luogo il d.lgs. n. 56 individua come criteri perequativi anche «la popolazione residente» e la «dimensione geografica» non indicati dalla legge delega che imponeva, al contrario al Governo di attenersi esclusivamente ai dati relativi alla «capacità fiscale» e al «fabbisogno sanitario», nonché alla «capacità di recupero dell'evasione fiscale.».

Sotto tale aspetto, si rileva anche la irragionevolezza delle ulteriori variabili, non attinenti alla *ratio* di natura sociale e di solidarietà del legislatore delegante.

Inoltre il legislatore del '99, come ricordato, aveva posto un limite di carattere generale nella predisposizione delle risorse, relativo alla necessità che, comunque, fossero garantite a tutte le regioni a statuto ordinario le funzioni ed i servizi di loro competenza «a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali».

L'incidenza delle perdite subite dalle Regioni con ridotta capacità fiscale, e in particolare dalla Regione Campania, è tale da compromettere il fine posto dal legislatore come limite generale all'intervento del Governo.

4. — Violazione dell'art. 7, d.lgs. n. 56/2000. Irragionevolezza. Violazione dell'art. 119 Cost.

Il provvedimento non risulta coerente con i limiti che pure il decreto legislativo ha posto con il secondo comma dell'art. 7.

È previsto, infatti, che, in ogni caso, «le quote ... sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacità fiscale.».

Invero, la concreta individuazione delle quote effettuata dal decreto impugnato incide in maniera tale sugli equilibri finanziari di alcune regioni (fra cui la Campania) da risultare non rispettosa della chiara previsione volta a moderare gli effetti di rigore derivanti dalla applicazione dei criteri di cui sopra.

*P. Q. M.*

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale:*

*a) accertare e dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei ministri in assenza di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Consiglio dei ministri, con delibera, non motivata o, comunque, con illegittima motivazione e che non possiede il contenuto provvedimentale, provvedere alla determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, in violazione dei parametri indicati, ed in particolare degli artt. 117 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione;*

*b) per l'effetto, annullare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2004, recante «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - anno 2002», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 179 del 2 agosto 2004 e la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2004, citata nel d.P.C.m.;*

*c) in via incidentale, laddove necessario, sollevare questione, di legittimità costituzionale nei confronti del comma 2, dell'art. 7 del 18 febbraio 2000, n. 56 della lettera d) comma 1, dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui si individuano criteri ulteriori di determinazione delle quote in violazione degli artt. 3 e 119 Cost., nonché dei principi di leale cooperazione e di ragionevolezza nonché dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega.*

Napoli-Roma, addì 15 settembre 2004

PROF. AVV. VINCENZO COCOZZA - AVV. VINCENZO BARONI

N. 891

*Ordinanza del 5 agosto 2004 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sull'appello proposto da R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. contro Grassano Alfonso*

**Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - sottrazione al giudizio secondo equità delle controverse relative al c.d. contratti di massa - Previsione limitata (in sede di conversazione del decreto-legge n. 18/2003) ai soli giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 - Mancata estensione a tutti i giudizi alla stessa data comunque pendenti - In subordine: mancata previsione di salvezza degli effetti delle decisioni e delle impugnazioni proposte in base all'originaria disciplina del d.l. n. 18/2003 - Lesione del diritto di difesa dell'appellante che abbia proposto impugnazione anteriormente alla conversione in legge del d.l. n. 18/2003.**

- 
- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione 7 aprile 2003, n. 63.
- Costituzione, art. 24.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 852 del R.G.A.C. 2003 avente ad oggetto: appello verso sentenza n. 362 del 19-24 febbraio 2003 del giudice di pace di Torre Annunziata, e vertente tra R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso l'avv. Mario Tuccillo dal quale è difeso in forza di procura a margine dell'atto di appello, unitamente all'avv. Michele Roma, in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio Monica Grammatica di Milano del 5 marzo 2003, rep. 1806, appellante, e Grassano Alfonso, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Vittorio Emanuele n. 241, presso l'avv. Antonio Aprea, dal quale è difeso in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, appellato.

## P R E M E S S A

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre 2002 Grassano Alfonso conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Torre Annunziata, la RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a., per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 85,53 pari a 20% del premio da lui pagato per la polizza di R.C.A. relative all'autovettura di propria proprietà dal 5 luglio 1999 al 5 luglio 2000; a sostegno della domanda esponeva che l'aumento di premio corrisposto era da considerare illegittimo; che l'illegittimità dell'aumento era conseguenza di un accordo di cartello tra le compagnie di assicurazione volto ad attuare una pratica restrittiva della concorrenza, come accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato dal T.a.r. Lazio con sentenza 6139 del 2001, confermata a sua volta dal Consiglio di Stato con sentenza 2199 del 26 febbraio 2002; che in forza del predetto cartello la compagnia assicuratrice aveva abusato della posizione di contraente forte imponendo un aumento ingiustificato del premio, quantificabile nel 20% del premio; e pertanto domandava ai sensi dell'art. 2033 c.c. la restituzione del maggior importo corrisposto, il tutto nei limiti del valore di € 1032,91.

Radicatasi la lite, si costituiva la società convenuta che contestava la domanda, ed eccepeva l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore della Corte d'appello; l'incompetenza per territorio; e nel merito l'infondatezza della domanda.

Il giudice di pace, a seguito di istruttoria documentale, con sentenza n. 362 del 19-24 febbraio 2003 accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite.

Contro tale sentenza interponeva appello la RAS s.p.a., con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2003 per i seguenti motivi:

incompetenza funzionale del giudice di pace, devolvendo l'art. 33 della legge n. 287 del 1990 la competenza a conoscere delle azioni di nullità e di risarcimento del danno in relazione a condotte rilevanti per medesima legge alla Corte di appello, nel caso di specie di Milano o di Napoli;

incompetenza territoriale del giudice di pace di Torre Annunziata in favore di quello di Milano;

infondatezza nel merito;

Costituitosi l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello in forza dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 conv. con modifiche dalla legge n. 63 del 2003, trattandosi di controversia decisa secondo equità e contestava i motivi di appello, era acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e la causa era assegnata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2003 con concessione dei termini di giorni sessanta e successivi venti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### O S S E R V A

Parte appellante ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis* del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 conv. con modifiche dalla legge 63 del 7 aprile 2003 con riferimento all'art. 24 Cost.; tale questione appare ammissibile e non manifestamente infondata, nei termini che seguono.

1. — Si deve osservare preliminarmente che l'art. 1 del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 ha modificato l'art. 113 c.p.c. stabilendo che il giudice di pace decida secondo diritto le cause che pur avendo valore inferiore a millecento euro siano derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Il decreto-legge nella sua formulazione originaria non contiene alcuna disciplina transitoria.

Il d.l. n. 18/2003 è stato convertito con legge 7 aprile 2003 n. 63, con l'introduzione dell'art. 1-*bis* che ha stabilito altresì che la regola predetta si applichi ai giudizi instaurati con citazione a partire dal 10 febbraio 2003.

In forza del disposto dell'art. 339 terzo comma c.p.c. sono inappellabili le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità; sono quindi pienamente appellabili le sentenze emesse secondo diritto.

I decreti-legge sono immediatamente vigenti ai sensi dell'art. 77 Cost. dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente, che le disposizioni processuali si applichino anche ai processi in corso, in assenza di una specifica disciplina transitoria (*cf.* Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099; Cass. civ., Sez. lav., 1° aprile 1996, n. 2973; Cass. civ., Sez. un., 15 maggio 1992, n. 5792).

Le disposizioni in esame, regolando la materia del criterio di giudizio da seguire da parte del giudice nonché il connesso regime di appellabilità della sentenza, costituiscono senza dubbio alcune disposizioni di carattere processuale (in quanto incidono su specifiche facoltà processuali quali quelle della regola di giudizio e del regime delle impugnazioni della sentenza) e non sostanziale.

2. — Tutto ciò premesso si deve rilevare quanto segue.

Il presente giudizio risulta introdotto con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2003.

Esso ha ad oggetto azione di restituzione di somme corrisposte nell'ambito di rapporto contrattuale di assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica; pacifico ed incontestato (oltre che documentato in atti) è quindi che tale contratto sia stato stipulato per moduli e formulari e rientri nella tipologia dell'art. 1342 c.c.

La controversia rientra pertanto nella previsione del decreto-legge.

La decisione risulta assunta in data 19-24 febbraio 2004.

La sentenza di primo grado risulta notificata dall'attore all'odierna appellante in data 27 febbraio 2003, con conseguente applicazione del termine breve per impugnare, *ex* art. 326 c.p.c.

L'appello risulta proposto con atto notificato in data 28 marzo 2003.

3. — Pertanto in forza dei principi dell'immediata vigenza delle disposizioni emesse con decreto-legge e dell'applicabilità anche ai processi in corso delle sopravvenute disposizioni aventi carattere processuale, la controversia, stante la sua natura, in primo grado doveva essere decisa secondo diritto (come in effetti risulta anche essere avvenuto in base alla lettura della sentenza medesima).

Anche alla data di proposizione dell'appello risultava vigente il d.l. n. 18/2003 che, nulla disponendo in merito alla disciplina transitoria, doveva ritenersi immediatamente applicabile, con la conseguenza che, dovendo essere la lite decisa secondo diritto, la relativa sentenza doveva considerarsi appellabile.

Pendente la causa in appello è intervenuta la legge di conversione che ha disposto l'applicabilità delle nuove disposizioni solo per i giudizi introdotti a partire dal 10 febbraio 2003, escludendo quindi tutti quelli introdotti in precedenza, tra i quali il presente giudizio, anche se decisi nella vigenza delle disposizioni del decreto-legge.

In forza dell'art. 1-bis della legge di conversione n. 63 del 2003 la parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello.

4. — L'appellante ha dedotto l'incostituzionalità della normativa in questione, con riferimento all'art. 24 Cost.

La questione appare rilevante, nei termini di cui sopra, in quanto ha ad oggetto la norma (il predetto art. 1-bis) sulla quale si fonda l'eccezione d'inammissibilità del presente appello.

La questione appare inoltre non manifestamente infondata in quanto la sopravvenuta inammissibilità dell'appello, conseguente all'applicazione del predetto art. 1-bis della legge n. 63/2003, appare lesiva del diritto di difesa dell'appellante, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto lo stesso, alla luce delle premesse in diritto sopra svolte, alla data di scadenza del termine breve per impugnare (essendogli stata la sentenza notificata) ha proposto gravame nell'unica forma consentita dalle disposizioni allora vigenti (e cioè mediante atto di appello); mentre solo in sede di legge di conversione, successiva all'instaurazione della presente fase di giudizio, il legislatore ha precisato che le nuove disposizioni non si applicassero a giudizi introdotti prima del 10 febbraio 2003.

In forza di tale disposizione l'odierno appellante si vede di fatto privato del mezzo di impugnazione esperito nonché della facoltà di proporre ricorso per cassazione, anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene inapplicabile l'istituto della rimessione in termini *ex* art. 184-bis c.p.c. alla proposizione delle impugnazioni (*cfr.* Cass., 25 maggio 1998 n. 5197), stante la natura decadenziale del termine di cui all'art. 326 c.p.c. (*cfr.* Cass., 21 marzo 1994 n. 2650), con conseguente immediato passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado.

Pertanto appare corretto sottoporre al vaglio del giudice delle leggi la disposizione di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003 come modificato dalla legge n. 63 del 7 aprile 2003, laddove prevede che le disposizioni di cui al d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003, convertito con la medesima legge citata, si applichino solo ai giudizi introdotti con atto di citazione notificato dal 10 febbraio 2003 e non a tutti i giudizi comunque pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ed in subordine laddove non faccia salvi gli effetti delle decisioni e delle impugnazioni proposte ai sensi della normativa contenuta nel predetto decreto-legge.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 come introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 7 aprile 2003, secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003»; ed in subordine, e per gli stessi motivi, del medesimo art. 1-bis del d.l. n. 18 febbraio 2003 conv. con legge n. 63 del 7 aprile 2003 laddove non prevede che siano salvi gli effetti delle impugnazioni proposte nella vigenza e secondo la disciplina del decreto-legge; e pertanto:*

*ordina la rimessione della premessa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale; sospende all'esito il presente giudizio; ed altresì*

*ordina alla cancelleria la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torre Annunziata, addì 29 luglio 2004

*Il giudice: LUME*

04C1194

N. 892

Ordinanza del 1° luglio 2004 emessa dal T.a.r. del Lazio sul ricorso  
proposto da Rossetti Leda ed altri contro Ministero della giustizia ed altri

**Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare e ammissione diretta alla prova scritta del concorso dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato - Esonero altresì per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sul principio dell'accesso ai concorsi pubblici in posizione di parità.**

- Legge 13 febbraio 2001, n. 48, art. 22, comma 3, in combinato disposto con l'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4285 del 2004 R.G., proposto da Leda Rossetti, Rosa Cerciello, Pierpaolo Scordo, Daria Tango, Claudio Terracciano, Francesca Persico, Valentina Vitulano, Annamaria Mondani, Teresa Buonanno, Claudia Carbone, Mariateresa Giugliano, Giovanna Basile, Marco Carbone, Simona Ondino, Vincenzo Coraggio, Claudia Guida, Bice Del giudice, Valentina Compagno, Sveva Bocchini, Valentina Di Caprio, Maria Francesca Saraceno e Alessia Giangrosso, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lamberti e Claudio Maria Lamberti, presso il cui studio in Roma, viale dei Parioli n. 67, sono elettivamente domiciliati;

Contro il Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato *ex lege* e nei confronti di Ilaria Nino e Maurizio Marino, non costituiti in giudizio per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

1) del bando di concorso per la copertura di 350 posti di uditore giudiziario (codice concorso 2004 C) approvato con decreto ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 marzo 2004 - 4<sup>a</sup> serie speciale, nella parte in cui:

1a) prescrive che i ricorrenti, in quanto non titolari di diploma di specializzazione per le professioni legali, debbano sottoporsi, ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso, alla prova preliminare di cui all'art. 6 del bando;

1b) non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in possesso del titolo di avvocato;

1c) prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) magistrato militare, amministrativo o contabile; b) procuratore o avvocato dello Stato; c) idoneo in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) diplomato alla scuola di specializzazione per le professioni legali, benchè iscritto al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999; e) candidato in procinto di conseguire il diploma di specializzazione di cui alla precedente lettera d) o di acquisire una delle qualità di cui alle lettere a) b) c), purchè ne faccia espressa richiesta nella domanda;

2) *quatenus opus*, del decreto ministeriale 19 ottobre 2001 e di ogni altro provvedimento che comporti per i concorsi auditore giudiziario di cui all'art. 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 la conservazione della prova preliminare;

3) *quatenus opus*, della delibera C.S.M. 24 luglio 2001;

4) *quatenus opus*, delle delibere C.S.M. 17 settembre 2001, 17 marzo 2004 e 18 marzo 2004;

5) di ogni altri atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 26 maggio 2004 il primo referendario Davide Soricelli; uditi altresì l'avvocato Antonio Lamberti per parte ricorrente e l'avvocato Ferrante per il Ministero della giustizia;

## FATTO E DIRITTO

1. — L'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: «semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza».

1.1. — In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Il decreto in questione ha previsto — relativamente agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 — che l'ammissione al concorso per uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali; esso ha altresì previsto in via residuale la possibilità di ammissione al concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza (art. 6 che ha novellato l'art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

In particolare il citato art. 124 è stato così modificato: «al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti» (comma 1); il successivo terzo comma prevede peraltro che, qualora le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati in possesso del diploma siano inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, «sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'art. 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza» (comma 3). Con la legge 13 febbraio 2001, n. 48 quest'ultima disposizione veniva modificata eliminando — in armonia con la sua prevista soppressione e con l'introduzione del sistema dei «correttori esterni» — il riferimento alla prova preliminare.

1.2. — In applicazione della prescrizione di una introduzione graduale del possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali come condizione per l'ammissione al concorso, è stata quindi prevista, per i laureati in giurisprudenza non in possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali, l'ammissione al concorso, subordinatamente al superamento di una prova preliminare da svolgersi con l'ausilio di strumenti informatici e consistente nella risposta ad un questionario.

La prova in questione era disciplinata dall'art. 2 del d.lgs. n. 398 che introduceva nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il seguente art. 123-bis: «1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati. 2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-*quinques*, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande. 3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte. 4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4: *a*) i magistrati militari, amministrativi e contabili; *b*) i procuratori e gli avvocati dello Stato; *c*) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; *d*) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. 6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art. 126, primo comma».

1.3. — Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della citata legge 13 febbraio 2001 n. 48.

La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano quindi abrogate le disposizioni disciplinanti la prova in questione (a partire dal citato art. 123-*bis* del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e l'obiettivo di semplificazione e accelerazione dello svolgimento del concorso prima garantito dalla stessa è stato affidato a «correttori esterni»; in particolare l'art. 9, comma 5, della legge n. 48 ha introdotto nel più volte citato r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 l'art. 125-*quinquies* che ha previsto, qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, l'affidamento della valutazione degli elaborati concorsuali a «correttori esterni» individuati dai Consigli giudiziari in magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità.

L'art. 18 della legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura, alla data della sua entrata in vigore mediante tre concorsi da bandire entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Particolarità di tali concorsi è che in essi la prova scritta verte su solo due delle (tre) materie indicate dal comma 1 dell'art. 123-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nelle more dell'introduzione del sistema dei correttori esterni il successivo art. 22 ha poi previsto una normativa transitoria così articolata: «qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall'art. 125-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'art. 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4. — In concreto la condizione dell'impossibilità di organizzare il sistema di correzione basato sui cd. «correttori esterni» si è verificata, cosicché — nella imminenza della scadenza del termine di tre anni di cui al citato art. 18 — il Ministero della giustizia ha bandito i due concorsi residui, prevedendo lo svolgimento della prova preliminare in conformità alla disciplina dell'art. 123-*bis*.

2. — Questo sinteticamente descritto è il quadro normativo in cui si inserisce il ricorso in esame.

Con tale ricorso i ricorrenti — tutti laureati in giurisprudenza in possesso del titolo di avvocato — impugnano il bando di concorso indicato in epigrafe.

2.1. — Essi sostengono anzitutto l'illegittimità della previsione da parte del bando della prova preliminare.

La tesi dei ricorrenti è che la previsione del mantenimento in via transitoria della prova preliminare da parte del citato art. 22 della legge n. 48 si inseriva in un quadro normativo di riferimento che si è ormai dissolto: esso infatti presupponeva il verificarsi di due condizioni: immediata indizione dei concorsi di cui all'art. 18 e impossibilità di istituire i «correttori esterni»; nessuna delle due condizioni, ad avviso dei ricorrenti, si è verificata, dato che il Ministero ha bandito i concorsi dopo un lungo intervallo di tempo (e solo in forza di due successive proroghe legislative del termine: *cf.* art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e art. 12 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 284) ed ha ommesso di rendere operante il sistema dei correttori, non per impossibilità ma «a causa di diffusi contrasti in tema di politica giudiziaria».

La «dissoluzione del quadro normativo di riferimento», secondo la tesi dei ricorrenti, imponeva all'amministrazione di ammettere ai concorsi di cui all'art. 18 tutti i candidati, senza onere di sottoporsi a prove preliminari.

2.2. — In via logicamente subordinata, i ricorrenti sostengono che l'amministrazione ha frainteso il significato del richiamo da parte dell'art. 22 della legge n. 48 all'art. 123-*bis* del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12; l'art. 22 infatti stabilisce che i concorsi siano preceduti dalla prova preliminare di cui all'art. 123-*bis* nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge; esso pertanto non richiama *in toto* — e quindi anche nella parte in cui

individua una serie di categorie di soggetti esentati dall'onere di sostenimento della prova — l'art. 123-*bis*, avendo il più limitato significato di prescrivere che, in caso di impossibilità di istituire i correttori esterni, tutti i candidati, nessuno escluso quindi, sostengano la prova preliminare in questione.

2.3. — In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti denunciano l'illegittimità della mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare dei candidati in possesso del titolo di avvocato.

2.4. — Infine i ricorrenti denunciano l'illegittimità della previsione del bando che esonera dall'onere del sostenimento della prova preliminare i candidati in procinto di conseguire il diploma di specializzazione per le professioni legali o una delle altre qualità (magistrato amministrativo, contabile, militare etc. ...) che danno titolo all'esonero in forza del più volte citato art. 123-*bis* del r.d. n. 12 del 1941.

3. — Con ordinanza adottata nelle camere di consiglio del 26 e 28 maggio 2004 è stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela cautelare. I ricorrenti sono stati pertanto esonerati dall'onere di sostenere la prova preliminare, in attesa — dopo la pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità che viene sollevata con la presente ordinanza (ai punti 10 e succ.)— della pronuncia definitiva sull'istanza di tutela cautelare e della decisione di merito.

4. — Nelle controversia all'esame deve anzitutto rilevarsi che il bando di concorso impugnato costituisce puntuale esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto riguarda l'esonero dalla prova preliminare per i candidati in procinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, esonero che infatti non è previsto dal citato art. 123-*bis*.

Non condivisibile è l'assunto dei ricorrenti secondo cui si sarebbe «dissolto» il quadro normativo di riferimento; in realtà è accaduto che il sistema dei «correttori esterni» introdotto dalla legge n. 48 non è stato attuato in tempi compatibili coi termini — peraltro prorogati — previsti per l'indizione dei concorsi programmati dall'art. 18. Si è così verificato il presupposto previsto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge per la transitoria «sopravvivenza» del meccanismo di selezione dei candidati da ammettere alle prove scritte basato sulla prova preliminare e per la conseguente ultrattività della disciplina degli articoli 123-*bis*, 123-*quater* e 123-*quinquies* del r.d. n. 12 del 1941, la cui abrogazione da parte della stessa legge n. 48 relativamente ai tre concorsi previsti dall'art. 18 doveva considerarsi subordinata alla condizione della istituzione dei correttori esterni. In altri termini, l'abrogazione della prova preliminare (e della relativa disciplina normativa) era condizionata alla realizzazione del sistema dei correttori esterni di cui all'art. 125-*quinquies*, cosicché la mancata verifica della condizione in questione comporta che la prova (e la relativa normativa) continuino ad applicarsi ai soli concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48. Deve dunque escludersi che l'amministrazione potesse, disapplicando la normativa in questione, ammettere tutti i candidati alle prove scritte del concorso senza la prescritta prova preliminare.

5. — Deve poi aggiungersi che non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui tutti i candidati andrebbero sottoposti alla prova preliminare, non implicando il riferimento da parte del più volte citato art. 22, comma 3, della legge n. 48 al testo previgente dell'art. 123-*bis* del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, un integrale rinvio alla normativa in esso contenuta.

L'argomento letterale invocato — vale a dire l'uso della locuzione: «in tal caso i concorsi ... sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente» — appare infatti poco persuasivo; ritiene invece il Collegio che il generico riferimento alla disciplina dell'art. 123-*bis* costituisca un indice della volontà del legislatore di compiere un integrale rinvio alla normativa previgente senza possibilità di operare distinzioni nei suoi contenuti.

Del resto lo stesso art. 22, comma 3, nel successivo periodo aggiunge che: «si applicano altresì gli articoli 123-*quater* e 123-*quinquies* del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge». La locuzione «si applicano altresì» costituisce un sicuro indice che la legge n. 48 ha compiuto un integrale rinvio alla disciplina previgente della prova preliminare.

6. — Alla luce di quanto precede deve quindi concludersi che la previsione da parte del bando di concorso impugnato della prova preliminare e della necessità di sottoposizione alla stessa dei candidati non rien-

tranti in alcuna delle categorie indicate dal quinto comma dell'art. 123-*bis* più volte citato non è il frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione ma il risultato dell'applicazione di specifiche disposizioni legislative: pertanto la sostanza delle censure dedotte finisce con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate — cioè del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui — nell'individuare le categorie esonerate da tale prova — non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa.

7. — Sul punto deve rilevarsi che la previsione, a scopi di semplificazione e accelerazione dell'*iter* concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte — con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura — attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati; è indiscutibile che tale sistema non sia l'unico possibile e che esso presenti degli inconvenienti ma la sua previsione è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore che non risulta palesemente irragionevole.

8. — L'attenzione deve quindi essere «spostata» sul regime degli «esoneri» dall'onere di sottoposizione alla prova preliminare.

Sul punto deve rilevarsi che la previsione dell'esonero dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali non appare irragionevole, dato che tale diploma costituisce «a regime» il requisito normalmente richiesto per l'ammissione al concorso.

9. — L'esonero previsto in favore di magistrati amministrativi, contabili e militari e di avvocati e procuratori dello Stato parimenti non appare irragionevole; se la funzione della prova preliminare è quella di accertare il possesso dei requisiti culturali (come testualmente stabilisce l'art. 123-*bis* più volte citato), è giustificabile che la prova non debba essere sostenuta da parte di soggetti vincitori di concorsi pubblici in larga parte analoghi a quello previsto per l'accesso alla magistratura ordinaria (in alcuni casi addirittura si tratta di concorsi di secondo grado); non dissimili considerazioni possono farsi per la categoria dei soggetti risultati idonei non vincitori in precedenti concorsi a uditore giudiziario. Tra l'altro deve aggiungersi che il numero dei beneficiari dell'esonero appartenenti alle categorie in esame appare decisamente esiguo e tale quindi da non incidere significativamente sulle esigenze di semplificazione e accelerazione dell'*iter* concorsuale che giustificano la previsione della prova preliminare.

10. — Ciò premesso, deve esaminarsi la questione della legittimità costituzionale della previsione della generale e indifferenziata necessità di sottoposizione alla prova preliminare dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Ritiene il Collegio che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

10.1. — Per quanto attiene al profilo della rilevanza della questione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prescrive che i laureati in giurisprudenza che intendano partecipare ai concorsi per uditore giudiziario di cui all'art. 18 della legge n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie indicate nel quinto comma dell'art. 123-*bis* devono, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, sostenere la prova preliminare; ciò vale evidentemente anche per i candidati che, come i ricorrenti, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In definitiva, nella previsione della legge, quest'ultima condizione è irrilevante ai fini dell'esonero.

Una eventuale «sentenza di accoglimento parziale» che dichiarasse l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato caducherebbe pertanto la norma che impone ai ricorrenti l'onere di sostenere la prova preliminare, determinando la illegittimità *in parte qua* dell'atto impugnato, con conseguenti ricadute sulla definitiva pronuncia sull'istanza di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione sul merito del ricorso; vi è quindi una concreta incidenza della decisione della questione di costituzionalità sul successivo svolgimento della fase caute-

lare e di quella di merito, tanto più che la definizione del merito del ricorso, a seguito della pronuncia del giudice della legittimità delle leggi, potrebbe avvenire con sentenza succintamente motivata, nel concorso dei presupposti di cui agli articoli 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; tanto è sufficiente a far ritenere rilevante la questione.

11. — Si può pertanto esaminare il profilo della non manifesta infondatezza della questione.

In ricorso sono indicati come parametri costituzionali rispetto ai quali si porrebbe un problema di illegittimità della normativa in esame gli articoli 3, 51, 97 e 106 Cost.

Ad avviso del Collegio la questione di legittimità costituzionale ha carattere di non manifesta infondatezza solo in riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto dall'art. 3 e ribadito, per quanto attiene all'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 (ove si parla di accesso ai pubblici uffici «in condizioni di uguaglianza»).

Per quanto riguarda invece il riferimento agli articoli 97 e 106 Cost. — cioè alle norme che prescrivono che l'accesso ai pubblici uffici, ivi compreso quello di magistrato ordinario, avvenga mediante concorso — nella previsione di una prova preliminare all'ammissione alle prove scritte non sembra ravvisabile alcuna violazione delle stesse; sul punto non può che ribadirsi quanto già sopra espresso circa il carattere di non irragionevole scelta politica del legislatore che la previsione della prova in questione presenta.

12. — Più articolato — sia pur nell'ambito di una valutazione limitata alla «non manifesta infondatezza» della questione — è invece il discorso relativo alla sottoposizione alla prova preliminare dei soggetti abilitati alla professione di avvocato.

Al riguardo occorre fare una premessa: all'esame del Tribunale è la sola normativa transitoria relativa ai concorsi previsti dall'art. 18 della legge n. 48. La normativa «a regime» imperniata sulla previsione del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e «privilegiato» per l'ammissione al concorso a uditore giudiziario — che ha peraltro una sua intrinseca coerenza inserendosi in un generale disegno di politica legislativa relativo all'accesso alle «professioni legali» — esula dal *thema decidendum*.

12.1. — Riguardo alla questione così come sopra delineata, i ricorrenti evidenziano che, secondo la previsione del decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475, il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato ai fini del compimento della pratica per l'accesso alla professione di avvocato (oltre che di notaio) per il periodo di un anno (in pratica il tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione è ridotto da due anni ad uno per i diplomati nelle professioni legali); se quindi i diplomati in questione accedono direttamente al concorso a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere un anno di tirocinio per l'ammissione all'esame di avvocato, deve ritenersi che l'esame di avvocato costituisca un *quid pluris* rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale che i diplomati siano ammessi direttamente al concorso a uditore giudiziario mentre lo stesso non è previsto per coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Sul punto va sottolineato che la disposizione del decreto ministeriale in questione attua la specifica previsione dell'art. 17, comma 114, della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui «anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica».

A ciò si aggiunge che il titolo di avvocato è condizione sufficiente per l'esercizio delle funzioni di docente e di *tutor* presso le scuole di specializzazione per le professioni legali; osservano quindi i ricorrenti che un ulteriore elemento di irrazionalità del sistema è costituito dal fatto che chi può svolgere, essendo avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole di specializzazione non possa invece essere direttamente ammesso al concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi che abbiano conseguito il diploma.

12.2. — Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano la valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui trattasi.

12.2.1. — Un primo elemento è costituito dall'art. 126-ter del r.d. n. 12 del 1941. Tale articolo è stato introdotto proprio dalla legge n. 48 più volte citata e detta una normativa che si inserisce nel sistema «a regime» di accesso all'ufficio di magistrato ordinario.

In sintesi l'articolo in questione prevede — per così dire *a latere* all'ordinario concorso per l'accesso alla qualifica di uditore giudiziario — un concorso riservato ad avvocati che «abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio», riservando a tale concorso, che garantisce l'accesso alla qualifica di magistrato di Tribunale, «un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari».

12.2.2. — Questa disposizione — benché non ancora entrata in vigore — si inserisce in un sistema che, per l'accesso alle magistrature speciali e all'Avvocatura dello Stato, già attribuisce rilevanza al titolo di avvocato.

L'art. 14 n. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario di t.a.r. (che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni di iscrizione all'albo professionale (ed è interessante osservare che l'anzianità originariamente prevista era di 4 anni).

Analogamente l'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel disciplinare l'accesso al concorso a referendario della Corte dei conti (altro concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso possano partecipare gli avvocati con 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

Ancora analogamente l'art. 1 della legge 20 giugno 1995, n. 519, nel disciplinare l'accesso al concorso a avvocato dello Stato (ulteriore concorso cd. di secondo grado), prevede che ad esso possano partecipare gli avvocati con 6 anni di iscrizione all'albo professionale (anche in questo caso la legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha portato a sei anni di anzianità il limite che precedentemente era fissato in un solo anno).

In tutti e tre i casi al concorso sono ammessi i magistrati ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.

13. — Il quadro normativo così delinato presenta dunque elementi di incomprensibile incoerenza.

Appare sicuramente singolare che avvocati aventi «cinque anni di effettivo esercizio della professione» possano essere ammessi ad un concorso ad essi riservato per l'accesso alla carriera di magistratura con la qualifica di magistrati di tribunale e che, viceversa, il titolo di avvocato sia considerato ininfluenza ai fini dell'esonerazione dalla prova preliminare prescritta per l'accesso alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario (cioè alla qualifica iniziale della carriera di magistratura) previsti dalla normativa dell'art. 18 della legge n. 48.

Nello stesso tempo tale previsione non potrebbe essere giustificata in base al rilievo che la normativa dell'art. 126-ter non è ancora concretamente operativa proprio perché non si è ancora esaurita la fase dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 18.

Essa infatti si innesta comunque in un quadro normativo che da tempo attribuisce rilevanza al possesso del titolo di avvocato, sia pur congiuntamente ad una determinata «anzianità» di iscrizione al relativo albo professionale, per l'ammissione a concorsi di seconda grado per l'accesso a magistrature speciali e all'Avvocatura dello Stato.

Da questo punto di vista appare invero singolare e poco ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale possano essere ammessi a concorsi di secondo grado per l'accesso alla magistratura amministrativa, contabile e all'Avvocatura dello Stato, essendo allo scopo equiparati ai magistrati ordinari con qualifica di magistrato di Tribunale, e che quegli stessi avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo grado) per uditore giudiziario, debbano sottoporsi ad una prova preliminare da cui sono invece esonerati magistrati amministrativi, contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre ai diplomati nelle scuole di specializzazione per le professioni legali (i quali ultimi, per essere ammessi all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, devono svolgere ancora un anno di tirocinio).

14. — Questo sistema potrebbe trovare una qualche spiegazione nelle esigenze di snellimento della procedura concorsuale che hanno giustificato, nel concorso a uditore giudiziario, l'introduzione della prova preliminare e che tendenzialmente giustificano che ad essa sia sottoposta la maggior parte dei candidati; non sembra però che il legislatore — con la disciplina descritta — sia riuscito a operare un efficace e giusto contemperamento tra l'esigenza di snellimento del concorso e quella di attribuire ragionevole rilevanza, ai fini dell'ammissione diretta alle prove scritte, a particolari titoli o condizioni.

L'omissione di ogni considerazione per la situazione dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, in particolare, appare — in relazione al contesto normativo sopra delineato — irrazionale e, soprattutto, tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie invece dell'esonero e — segnatamente — rispetto ai diplomati nelle scuole di specializzazione per le professioni legali.

15. — Il legislatore avrebbe magari potuto, nell'ottica di dare la massima rilevanza a esigenze di snellimento della procedura concorsuale, garantendo assoluta parità di trattamento, prescrivere che tutti i candidati si sottoponevano alla prova preliminare; ciò avrebbe costituito esplicitazione di discrezionalità legislativa e avrebbe soddisfatto il principio previsto dagli articoli 3 e 51 Cost. secondo cui l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in «condizioni di uguaglianza».

16. — Ha invece scelto la diversa via di enucleare, nell'ambito degli aspiranti partecipanti al concorso, particolari categorie di soggetti esentati dall'onere di sostenere la prova preliminare in ragione del possesso di particolari titoli che, evidentemente, si presume assicurino il possesso di quei «requisiti culturali» che la prova medesima è diretta a verificare.

Tale scelta comportava però per il legislatore l'onere di individuare tali titoli o condizioni nel rispetto di canoni di ragionevolezza e di coerenza del sistema normativo, in modo da garantire il rispetto del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici in «condizioni di uguaglianza», attuando in tal modo, come accennato, il necessario bilanciamento di tali principi con le esigenze di semplificazione dell'*iter* concorsuale sottese alla previsione della prova preliminare.

Per le ragioni sopra indicate non sembra che — rispetto alla categoria degli abilitati all'esercizio della professione di avvocato — tale bilanciamento sia avvenuto con previsioni rispettose degli articoli 3 e 51 Cost.

17. — Quanto precede giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 51 Costituzione, del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, così dispone:*

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 51 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario previsti dall'art. 18 della medesima legge n. 48 dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;*

b) *dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

c) *ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 26 e 28 maggio 2004.

*Il Presidente:* CALABRÒ

*Il primo referendario estensore:* SORICELLI

N. 893

*Ordinanza del 14 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Ceccotti Eugenio contro I.S.F.O.L. ed altro*

**Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (c.d. «spoils system»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Lesione del principio di certezza giuridica - Incidenza sul diritto fondamentale di libertà ed autonomia negoziale - Lesione del principio di autonomia dell'ordinamento delle istituzioni di alta cultura - Eccesso di potestà legislativa - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di tutela giurisdizionale.**

- Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 3, 33, 41, 70, 97 e 113.

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto come in epigrafe, vertente tra: Ceccotti Eugenio, rappresentato e difeso dagli avv. A. Andreoni, L. Torchia, V. Angiolini e T. Di Nitto; e, ISFOL — Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, rappresentato e difeso dall'avv. V. Bencivenga; nonché, Francioni Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. V. Bencivenga;

Ritenuto che:

con ricorso depositato il 19 maggio 2003 Ceccotti Eugenio ha convenuto in giudizio l'ISFOL e Francioni Antonio, ed esposto (per quanto qui rileva): di esserne stato nominato direttore generale con delibera del 21 dicembre 2000, e susseguente stipula di contratto individuale di lavoro dirigenziale del 5 gennaio 2001, con effetto dall'8 gennaio 2001 e per la durata di cinque anni; che nel corso del rapporto di lavoro era intervenuta la legge n. 145/2002, in forza dell'art. 3, comma 7 della quale il suo incarico era stato ritenuto cessato *ex lege* allo spirare del sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, tanto che in data 4 ottobre 2002, in applicazione della medesima legge, il commissario straordinario dell'ISFOL lo aveva invitato a non svolgere più le relative funzioni; e che in data 24 ottobre 2002 gli era stata comunicata la cessazione dello stipendio; che in pari data era stato nominato nuovo direttore generale (in persona del Francioni); chiedeva, tra l'altro (per quanto qui rileva), previa sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, legge n. 145/2002, e quale conseguenza dello sperato annullamento, ordinarsi all'ISFOL di ripristinarlo nelle funzioni di direttore generale. Avanzava altresì domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione *ex lege* al naturale termine dell'incarico e domanda al risarcimento di vari danni che assumeva causati dalla vicenda;

l'ISFOL si è costituito in giudizio eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice adito, o, in subordine sospendersi il giudizio per la pendenza dinanzi alla S.C. di Cassazione di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.a.r. del Lazio su analogo ricorso proposto contro essa dallo stesso Ceccotti dinanzi a quella giurisdizione; nonché contestando nel merito la fondatezza delle domande proposte;

il Francioni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;

la questione di giurisdizione (che questo giudice affronta qui in via meramente incidentale e non decisoria, bensì al mero fine di giustificare la rilevanza della questione sollevanda ed il ritenuto potere di sollevarla, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente) appare allo stato infondata, giacché la causa verte su revoca di incarico dirigenziale avvenuta *ex lege* dopo il 30 giugno 1998, e così appare ricadere nella previsione di cui all' art. 63 del d.lgs n. 165/2001;

il presente giudizio non può essere sospeso *ex art.* 367 c.p.c. perché il regolamento non è stato proposto nel presente giudizio (e neppure, in realtà, nell'analogo procedimento proposto dal Ceccotti dinanzi al t.a.r. che risulta colpito da sospensione c.d. impropria disposta per ritenuta opportunità dal giudice amministrativo per la pendenza di regolamento di giurisdizione in giudizi analoghi);

il primo motivo di sospettata illegittimità costituzionale appare manifestamente infondato, perché l'«azzeramento» *ex lege* degli incarichi dirigenziali generali pendenti può rispondere astrattamente ad una ritenuta esigenza di non consentire la sopravvivenza alla novella rapporti dirigenziali generali «di vecchio regime», e come tale non può apparire affetto da quella irragionevolezza assoluta che consiste nella contraddittorietà rispetto ai fini o nella imperscrutabilità degli stessi, che sola la distingue da quella irragionevolezza di merito che attiene alla discrezionalità dell'azione legislativa;

il secondo motivo appare anch'esso manifestamente infondato, perché la stabilità dei rapporti di lavoro non ha in sé fondamento costituzionale, come fatto palese dalla ritenuta legittimità costituzionale della risolubilità *ad nutum* dei rapporti di lavoro dirigenziali tra privati, che trova ragionevole ragione di distinzione, anche *ex Cost.* 3, ed anche nel pubblico impiego, nel carattere fiduciario di detti rapporti (Cort. cost. n. 302/1992). I precedenti invocati dalla difesa del ricorrente riguardano casi di estensione del regime di stabilità a rapporti non dirigenziali fondata sul principio di uguaglianza (Cort. cost. 96/1987, 41/1991). Cort. cost. 197/1993 non ha censurato un caso di destituzione automatica *ex lege* in quanto tale, ma in quanto fondato su una fattispecie legale tipica di recesso per motivo disciplinare (per effetto di condanna penale per certi reati in quanto tale), come tale oblietativa della ritenuta necessità costituzionale *ex Cost.* 3 di adeguatezza/proporzionalità del fatto in concreto a giustificare la risoluzione del rapporto (per l'ipotesi esso sia garantito da stabilità), in assenza della quale fatti di gravità del tutto difforme erano resi passibili di determinare la stessa conseguenza, con conseguente violazione del principio di uguaglianza *sub specie* della necessità di trattamento diverso per casi diversi. Nella specie la decadenza ha colpito tutti i direttori generali in quanto in carica e per mero effetto di una decisione politica, e dunque non appare esservi alcuna violazione, sotto tal profilo, del principio di uguaglianza. La giurisprudenza costituzionale, è vero, ha altresì più volte rimarcato come la posizione costituzionale dei dirigenti, riguardo alla stabilità, non sia comunque del tutto precaria, in quanto passibile di connettersi con altri beni costituzionalmente protetti, quale quello della dignità umana e professionale del lavoratore, alle quali presiedono in via legislativa le norme di garanzia in tema di revoca amministrativa degli incarichi, oltre alle norme generali in tema di invalidità di recessi per causa discriminatoria o illecita. La fattispecie in esame, però, riguarda un caso di decadenza generale di tutti gli incarichi pendenti per diretta decisione legislativa di opportunità: una decisione che, per il suo carattere generale, impersonalizzato e puramente discrezionale quanto può esserlo una decisione politica, non assume di per sé significato obiettivo né soggettivo lesivo della dignità professionale di alcuno. Neppure, infine, appare ravvisabile una violazione di Cost. 10 in relazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato Italiano nella Carta Sociale Europea e recepiti con legge n. 30/1999 (impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza valido motivo), posto che la cessazione *ex lege* di incarichi dirigenziali pendenti non configura licenziamento sia perché questo è atto unilaterale negoziale del datore di lavoro, sia perché la cessazione dell'incarico non configura propriamente una risoluzione del rapporto di impiego, che rimane in vita, seppure sotto altre forme. La stessa Cort. cost. n. 313/1996 ha ribadito che, non esiste una garanzia costituzionale di inamovibilità/stabilità assoluta dei dirigenti pubblici;

il terzo motivo appare anch'esso manifestamente infondato, non potendosi ravvisare, nell'ordinamento, un fondamento costituzionale al divieto di demansionare previsto, nei rapporti interprivati, dall'art. 2103 c.c. che, al contrario in quanto esiste e vige, si riconnette al diritto alla libera esplicazione delle potenzialità del lavoratore nel posto di lavoro, della quale costituisce facoltativa attuazione. Il motivo non appare, peraltro, nella specie rilevante, perché la cessazione *ex lege* degli incarichi pendenti è ricollegata, nella legge, ad una valutazione *ex novo* dei soggetti più idonei (diciamo così), contemplante altresì la possibilità della riconferma del direttore cessato, ed anche la possibilità dell'attribuzione di un incarico equivalente. Non è, pertanto, la norma sulla decadenza *ex lege*, oggetto della denuncia di incostituzionalità, che ha leso il presunto diritto di fondamento costituzionale del Ceccotti a non essere demansionato, ma la sua mancata riconferma e la mancata attribuzione di un incarico equivalente, che dipendono dagli atti amministrativi conseguenti che lo hanno riguardato;

il quinto motivo appare, per quanto di ragione, ed in quanto riferito all'art. 3, comma 7, manifestamente infondato e irrilevante. La decadenza *ex lege* ed *una tantum* degli incarichi dirigenziali generali pendenti appare non lesiva dei beni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, perché ad essa deve seguire per legge l'apertura di un nuovo procedimento per la copertura del posto, al quale ha ben diritto di partecipare anche il dirigente «cessato», e che è pur sempre volto all'individuazione della figura più idonea, con tutte le garanzie della fattispecie. Ed anzi, in un certo senso, l'azzeramento di tutte le nomine e la susseguente riconsiderazione nell'ambito concorsuale della figura più idonea (ove correttamente svolto) favorisce di per sé l'interesse

dell'amministrazione al proprio miglior funzionamento, sgombrandolo dall'onere di dover giustificare la revoca dell'incarico già attribuito, che, seppure non immeritevolmente svolto, avrebbe eventualmente potuto, a suo giudizio, essere pur sempre meglio svolto da un terzo. Nel contempo la decadenza legale, per il suo avvenire *statim e una tantum*, non interferisce punto di per sé con l'autonomia del dirigente nel corso delle sue funzioni;

neppure appare plausibilmente fondata la questione di legittimità costituzionale inerente il combinato disposto degli artt. 1, comma 3, lettera *b*) e 3, comma 7, prima parte della legge n. 145, nella parte in cui, nel caso di caducazione della norma sulla decadenza *ex lege*, determinerebbero comunque — secondo una tesi — la caducazione degli incarichi rimasti in essere allo spirare del triennio (nuova durata massima degli incarichi quale stabilità, con previsione espressa di immediata applicazione, dalla novella), e, quindi, l'avvenuto spirare dell'incarico del ricorrente al gennaio 2004, posto che l'abbreviamento del termine massimo non osta alla possibilità di una seria esplicazione della valutazione dei risultati degli incarichi attribuiti, ai fini dell'eventuale riconferma; né, stante il correlato obbligo di motivazione, appare rilevante che in siffatto modo la verifica sia plausibilmente destinata ad essere svolta dall'Autorità politica di Governo espressa dalla stessa maggioranza che ha dato l'incarico, non potendosi che additare a criterio di pregiudizio l'idea che dal cambio del Governo (peraltro meramente eventuale) dipenda imprescindibilmente qualunque possibilità di una valutazione del dirigente che non sia ispirata da meri criteri di fedeltà politica. Per converso, appare al giudicante non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in questione, nella parte in cui non stabiliscono un termine minimo di durata dei nuovi incarichi, apparendo evidente che l'aperta possibilità di conferire incarichi di durata minima ed anche infrannuale da un lato pone il dirigente in una condizione di precarietà assoluta (stante anche la larga discrezionalità del potere di non riconferma, suscettibile di mero controllo «estrinseco») che non può non consigliargli di subire supinamente i «desiderata» dalle classe politica che lo ha espresso, a scapito di quel minimo di autonomia e stabilità che sono necessari per garantirgli un esercizio delle funzioni ispirato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, e volto al servizio esclusivo della Nazione; dall'altro, consentendo cessazioni infrannuali, non garantisce neppure che l'operato del dirigente debba poi essere realmente sottoposto alla verifica di rendimento, che, secondo la stessa Corte costituzionale (Cort. cost. n. 193/2002) appare erigersi a necessario limite del potere del legislatore di ridurre la stabilità e l'autonomia del dirigente.

Tuttavia, sotto tal profilo, la questione non appare rilevante nel presente giudizio, perché il ricorrente non è coinvolto in un incarico di nuovo regime, né appare titolare di un diritto soggettivo al riguardo, se non tramite l'annullamento della decadenza *ex lege*, che però comporterebbe la reviviscenza del vecchio incarico quinquennale fino alla scadenza, oppure l'assoggettamento al termine triennale, che appare lecito;

le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa del ricorrente appaiono, invece, non manifestamente infondate e rilevanti nei termini che seguono:

*a)* violazione del principio costituzionale, radicantesi in Cost. 3, della sicurezza delle situazioni giuridiche; violazione irragionevole *ex Cost. 3* dell'autonomia negoziale quale momento di espressione di diritti inviolabili dell'individuo (Cost. 2) e della libertà di iniziativa economica (Cost. 41).

La denunciata decadenza *ex lege* di rapporti di lavoro a tempo determinato, e, quindi, a durata minima garantita incide sulla libertà negoziale *sub specie* del libero svolgersi dei suoi effetti quali stabiliti dalla leggi vigenti all'epoca della sua stipula, tradendo il legittimo affidamento riposto dal cittadino su tale libero esplicarsi. È appena il caso di rilevare che il ricorrente allega (peraltro incontestatamente) che per poter essere assunto dall'ISFOL come direttore generale, dovette dimettersi dall'azienda alle cui dipendenze lavorava fino alla nomina. In tale determinazione ha evidentemente inciso la garantita durata quinquennale dell'incarico, travolta in virtù diretta di legge dopo meno di due anni. Per quanto i precedenti citati da parte ricorrente possano apparire non in termini (si tratta di casi di leggi retroattive in materia pensionistica; qui non v'è retroattività veruna) ritiene il giudicante revocabile in dubbio che lo «Stato Legislatore» possa recidere gli effetti di negozi giuridici assunti dallo «Stato Amministrazione» (qui si tratta di altro ente pubblico, ma la norma riguarda anche le amministrazioni dello Stato) o tra altri soggetti, senza una seria necessità riconducibile a beni di rilevanza costituzionale. I dirigenti in carica, in quanto ritualmente nominati e non sanzionati, dovevano presumersi idonei all'incarico che svolgevano, e la stessa possibilità di sostituirli *ante tempus* con dirigenti ancora più idonei, che il giudicante considera a costo di risultare ingenuo, ché è evidente che la novella trasuda l'aspirazione di rinnovare in blocco la dirigenza pubblica per assicurarsene la fedeltà, non appare integrare una ragione di buon andamento dell'Amministrazione idonea a travolgere non le aspettative, ma i diritti acquisiti dai «vecchi» dirigenti;

Eccesso di potere legislativo: violazione degli artt. 3, 70, 97, 113 della Costituzione.

La disposizione sulla decadenza *ex lege* degli incarichi dirigenziali pendenti, per non aver ad oggetto una regola astratta (quante volte *x* si verifichi, *y* è la conseguenza) ma una disposizione generale (tutto quelli che oggi si trovano nella condizione *x*, subiscono la conseguenza *y*) ha il contenuto obiettivo di un atto amministrativo generale, e come tale appare invadere ciò che pertiene al potere esecutivo. L'uso non normativo del potere legislativo appare espressione di una inammissibile elusione del diritto alla tutela giurisdizionale (il ricorrente, leso nei propri diritti ad un atto sostanzialmente amministrativo, e solo formalmente legislativo, si vede così privato della tutela) e fonte di una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti che subiscono gli effetti di formali atti amministrativi generali, come tali sindacabili in sede giurisdizionale.

Violazione di Cost. 3 assumendo come *tertium comparationis* la fattispecie di cui all'art. 6 della legge n. 145/2002.

Tale ultima disposizione assicura la pretesa della nuova classe politica di Governo di rielezione immediatamente gli organi di vertice ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti in carica conferendo ad essa il potere di confermare, revocare, modificare o rinnovare gli incarichi entro sei mesi. Trattasi di disposizione di identica *ratio*, riguardante cariche ancor più (se si vuole) «fiduciarie» rispetto a quelle dei dirigenti generali; eppure in tal caso il Legislatore, facendo tra l'altro un uso stavolta proprio della funzione legislativa, non ha direttamente travolto per legge le cariche in corso, rimettendo invece ad atti amministrativi giustiziabili la possibilità della revoca degli incarichi in corso. La disparità di trattamento appare priva di qualunque plausibile giustificazione;

Violazione di Cost. 33.

L'art. 33, ultimo comma della Costituzione garantisce alle «Istituzioni di alta cultura, università ed accademie» autonomia di ordinamento nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L'ISFOL, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs n. 419/1999, ed in relazione alla legge n. 168/1989, è ente di ricerca dotato di autonomia organizzativa ed indipendenza di giudizio. Coerentemente a ciò, esso è soggetto a sola vigilanza statale, e non ad ingerenza organizzativa. Ciò a presidio dell'indipendenza di giudizio, che ispira la garanzia costituzionale di autonomia organizzativa degli enti in questione. La Carta consente alla legge di stabilire i limiti di detta autonomia, stabilendo le regole astratte nell'ambito delle quali essa può essere esplicata, e non pure di interferire direttamente nell'organizzazione degli enti in questione con leggi-provvedimento amministrativo di contenuto concreto ancorché generale.

L'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 appare aver violato tale principio, azzerando, anche per l'ISFOL ed in genere negli enti di ricerca, gli effetti di atti amministrativi e susseguenti contratti espressi dall'autonomia organizzativa di tali enti, con un atto solo formalmente legislativo ma sostanzialmente amministrativo (per riferimenti, v. Cort. cost. numeri 51/1966 e 101/1988) così compiendo un atto provvedimento riservato all'autonomia organizzativa dell'ente, al più passibile di disciplina e regolamentazione astratta;

Ritenuto che le questioni così sollevate sono rilevanti nel giudizio, perché all'annullamento della norma sulla decadenza automatica dei dirigenti generali in carica conseguirebbe la reviviscenza dell'incarico del ricorrente quanto meno fino al gennaio 2004, cosa comunque rilevante stante la domanda risarcitoria accessoria proposta dal ricorrente, che ha altresì proposto domanda conseguenziale al pagamento delle retribuzioni pattuite anche per l'epoca comunque successiva alla cessazione *ex lege*;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti richiamati in parte motiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002 n. 145 in riferimento agli artt. 2, 3, 33, 41, 70, 97, 113 della Costituzione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 14 giugno 2004

*Il giudice:* CONTE

N. 894

*Ordinanza del 9 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bellucci Carlo ed altri contro Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica ed altro*

**Istruzione pubblica - Personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto - Previsione, in mancanza di transito nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, della possibilità del mantenimento in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti, con conseguente risoluzione, decorso detto periodo, del rapporto di lavoro - Ingiustificato deterioro trattamento dei docenti scolastici rispetto ai capi di istituto ed al personale scolastico amministrativo tecnico ed ausiliario - Illegittima introduzione di un'ipotesi di licenziamento diversa da quelle per giusta causa e giustificato motivo previste dalla legge - Incidenza sul principio di tutela del lavoro - Lesione del diritto alla retribuzione dei lavoratori.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 36.

## IL TRIBUNALE

Nella controversia iscritta al n. 218034 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2003 tra Carlo Bellucci + altri e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5 luglio 2004, esaminati gli atti;

Premesso che: con ricorso depositato in cancelleria il 31 luglio 2003 i ricorrenti in epigrafe nominati, tutti docenti dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione istituzionale di docente per motivi di salute ma idonei ad altro lavoro dai colleghi medici operanti presso le a.s.l. di competenza, esponente:

che l'inidoneità permanente è per tutti i ricorrenti decorrente da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 289/2002;

che l'utilizzazione del personale docente inidoneo alla sua funzione è disciplinato dal c.c.n.l. del personale scuola del 4 agosto 1995, dal contratto collettivo decentrato nazionale stipulato il 1° febbraio 1996 modificato dal successivo c.c.d.n. del 24 ottobre 1997, nonché dal c.c.d. provinciale del 18 marzo 1999;

che tali contratti si applicano anche nei confronti del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e dei capi d'istituto (presidi e direttori didattici);

che l'art. 35, comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che «Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti d'istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale qualora non transiti in altro ruolo viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti il termine di cinque anni decorre dall'entrata in vigore della presente legge»;

che non sussiste alcuna analoga previsione per il personale scolastico inidoneo dirigente ed amministrativo tecnico e ausiliario;

che tale norma introduce l'ipotesi di «licenziamento in futuro» per la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti nell'ipotesi in cui non transitassero in altro ruolo;

che in base alla citata norma i ricorrenti non hanno un diritto ma solo una aspettativa al transito in ruolo presso un'altra amministrazione, subordinata alla sussistenza di presupposti soggettivi (accettazione del transito in ruolo da parte dell'amministrazione di richiesta destinazione) ed oggettivi (ad es. capienza in organico, esistenza di fondi aggiuntivi in bilancio);

che la norma in questione introduce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente della p.a. per motivi (mancato transito presso altra p.a.) diversi da quelli previsti dalla legge (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo);

che in base alle contrattazioni collettive il personale docente, dirigente e amministrativo della scuola, una volta dichiarato inidoneo per motivi di salute a svolgere altro proficuo lavoro, viene collocato fuori ruolo rendendo disponibile il posto di ruolo e la sede di servizio, mantenendo tuttavia il proprio *status* economico mentre la posizione di *status* giuridico segue quella del personale amministrativo che presta servizio nell'amministrazione centrale e periferica o nelle scuole per quanto concerne obblighi di servizio, ferie, congedi ed espletamento di mansioni;

che l'art. 35, legge n. 289/2002, discrimina il personale docente inidoneo rispetto al personale scolastico dirigente ed amministrativo inidoneo per il quale non è previsto alcun transito ad altra amministrazione o la risoluzione del rapporto;

che per il personale ATA permanentemente inidoneo viene restituito al servizio attivo presso le scuole a decorrere dal 31 gennaio 2003 e vengono vietati nuovi collocamenti fuori ruolo per inabilità;

che la norma in questione comporta un danno economico alla categoria alla quale appartengono i ricorrenti, legato alla perdita della progressione economica di carriera (che per i docenti si concretizza in aumenti stipendiali periodici), progressione inesistente per le altre categorie di personale statale, con conseguente danno economico a livello pensionistico e di indennità di liquidazione;

che sussiste disparità di trattamento nei confronti del personale docente per mancata applicazione delle tutele di cui agli artt. 33 e 34, decreto legislativo n. 165/2001 per la gestione delle eccedenze di personale e per la mobilità collettiva;

che la norma citata viola il principio di tutela delle posizioni lavorative dei portatori di handicap (art. 39 decreto legislativo n. 165/2001) in base alla quale le pubbliche amministrazioni ne devono promuovere l'assunzione e non il licenziamento;

che il citato art. 35, comma 50, legge n. 289/2002, si pone in contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 Cost. atteso che introduce una disposizione svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie del mondo della scuola ovvero presidi ed ATA;

rilevato che nella memoria di costituzione l'Amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse e nel merito la infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

ritenuto sussistente l'interesse dei ricorrenti all'accertamento dell'applicazione della normativa contrattuale richiamata in ricorso in materia di conservazione del posto di lavoro al posto della normativa indicata, previa sospensione del giudizio al fine di ottenere dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 35, comma 5, legge n. 289/2002;

che l'interesse è attuale e concreto avendo la norma in questione indicato il termine massimo di mantenimento in servizio dei ricorrenti ma non quello minimo, potendo quindi la risoluzione del rapporto di lavoro avvenire in qualsiasi momento e comunque entro gennaio 2008;

ritenuto che dinanzi a situazioni identiche presso la stessa amministrazione, ovvero in condizioni di inidoneità ad espletare le rispettive mansioni istituzionali, il legislatore ha trattato in maniera differenziata il personale ATA e dirigente garantendogli la salvaguardia del posto di lavoro a differenza del personale docente per il quale è stato previsto il licenziamento, salvo transito in altro ruolo, senza termine iniziale e con termine ultimo al 1° gennaio 2008;

ritenuto di aderire integralmente alle argomentazioni prospettate dalla difesa dei ricorrenti;

ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata;

ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata da ricorrente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953;*

*Sospende il giudizio sollevando questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 della Costituzione, dell'art. 35, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone che «Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti d'istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale qualora non transiti in altro ruolo viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti il termine di cinque anni decorre dall'entrata in vigore della presente legge»;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 8 luglio 2004

*Il giudice: VINCENZI*

N. 895

*Ordinanza del 16 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra Tannoja Francesco Paolo contro comune di Trani*

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Improprietà in caso di avvenuto pagamento (nella misura ridotta consentita) della sanzione amministrativa pecuniaria - Compressione del diritto di agire in giudizio - Preclusione della tutela giurisdizionale in conseguenza di un comportamento esclusivamente finalizzato ad evitare più pesanti conseguenze economiche - Incidenza sulla facoltà del coobbligato solidale non trasgressore di opporsi all'irrogazione delle sanzioni accessorie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 204-*bis*, comma 1, e 126-*bis*, comma 2 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Inammissibilità in caso di mancato versamento presso la cancelleria di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Compressione del diritto di azione e dell'esercizio della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. - Discriminazione fra i cittadini in base alle condizioni economico-sociali - Violazione del principio di uguaglianza.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-*bis*, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### IL GIUDICE DI PACE

Esaminati gli atti, rileva:

Con ricorso *ex art. 204-bis c.d.s.*, depositato il 20 febbraio 2004, il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la illegittimità del verbale di contravvenzione notificatogli il 31 gennaio 2004, disponendosene l'annullamento e l'archiviazione con la condanna del comune di Trani a rimborsargli quanto corrisposto in base allo stesso in quanto illegittimo ed infondato e, in subordine, dichiarata estinta la sanzione amministrativa pecuniaria, sentir dichiarare non dovute le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della decurtazione di punti dalla stessa;

Deduce il ricorrente che con verbale di accertamento del 15 gennaio 2004, notificatogli a mezzo posta il 31 gennaio 2004, la Polizia municipale di Trani gli contestava la violazione dell'art. 142, comma 9 del codice della strada per aver in data 27 dicembre 2003 l'autovettura BMW targata CC926 XA, di sua proprietà, superato di oltre 40 Km orari la velocità consentita su un tratto della s.s. 16 come da rilevazione effettuata con apparecchio AutoveloX;

Il ricorrente in data 19 febbraio 2004, a mezzo bollettino postale, provvedeva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, con salvezza di ripetizione;

Nel merito il ricorrente eccepisce: di non essere stato l'autore materiale della violazione in quanto quel giorno trovavasi fuori Trani, a centinaia di chilometri di distanza; di non sapere e comunque di non essere in grado di sapere chi potesse aver utilizzato la sua autovettura; varie irregolarità ed illegittimità del rilievo della violazione, del verbale di accertamento e della sua contestazione.

Il ricorrente non ha peraltro costituito nei modi di legge la cauzione prevista dall'art. 204-*bis*, comma 3 del c.d.s.

Osserva il giudicante:

è stata rilevata a carico del conducente della autovettura targa CC 926 XA la violazione dell'art. 142, comma 9 del c.d.s.;

la contestazione della violazione non è stata effettuata all'atto del rilievo;

il verbale di contestazione della violazione è stato notificato ai sensi dell'art. 201 c.d.s. al proprietario del veicolo «... obbligato in solido con l'autore della violazione...» ai sensi dell'art. 196 c.d.s.;

la violazione dell'art. 142, comma 9 c.d.s. comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la decurtazione, ai sensi dell'art. 126-*bis* c.d.s., di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida.

L'art. 126-*bis* citato prescrive altresì che la segnalazione ai fini della decurtazione del punteggio dalla patente di guida venga effettuata a carico del proprietario del veicolo laddove non sia stato identificato il responsabile della violazione. Il proprietario del veicolo, nel caso in cui non sia il responsabile della violazione, per esimersi dalla irrogazione delle sanzioni accessorie deve comunicare le generalità del conducente del veicolo all'atto dell'accertamento della violazione.

A norma dell'art. 204-*bis* c.d.s. il ricorso al giudice avverso la contestazione della violazione è sottoposto alla duplice condizione del mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria relativa e del deposito di una cauzione, pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria stessa.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 204-*bis*, primo comma e 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. questo giudice deve dichiarare de plano l'improponibilità del ricorso avendo il ricorrente provveduto nel termine di legge, e prima del deposito del ricorso, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta consentita, circostanza che si pone come causa ostativa, secondo la legge, non solo all'esame nel merito del ricorso ma alla sua stessa proponibilità.

A norma del terzo comma dell'art. 204-*bis* c.d.s. il ricorso va poi dichiarato inammissibile non essendo stata costituita la cauzione ivi prevista.

Recita infatti il primo comma dell'art. 204-*bis* «... il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente...» mentre il secondo comma dell'art. 126-*bis* recita «... la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».

A parere del giudicante le disposizioni *de quibus* ledono il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale dei «propri diritti e interessi legittimi» garantito a chiunque dall'art. 24 della Costituzione, facendo derivare l'esercizio del diritto di azione, e quindi l'esercizio in concreto della tutela giurisdizionale, garantito a chiunque, dal mero fatto di una scelta tra il pagare nei termini di legge la sanzione, così evitando l'aggravamento economico della stessa ma subendo la irrogazione della sanzione accessoria laddove prevista per la violazione contestata e comunque impedendo la tutela giurisdizionale, e il non pagare, così consentendo detta tutela ma col rischio di un suo aggravamento in termini economici, ferma restando la irrogazione della eventuale sanzione accessoria nel caso di rigetto della opposizione.

Ma, sempre a parere del giudicante, al mero fatto del pagamento della sanzione non consegue il riconoscimento di fondatezza nel merito e in diritto della contestazione, essendo evidente che con il pagamento il presunto contravventore, o il coobbligato solidale, non fa altro che prevenire ulteriori più onerose conseguenze della contestazione, senza che a tale comportamento possa riconoscersi una volontà abdicativa alla tutela giudiziaria.

La contestazione di una violazione amministrativa infatti altro non è se non una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione di conseguire la prestazione patrimoniale imposta da una norma che si assume violata, ma l'esistenza della norma e della sua violazione ed anche della stessa legittimità e misura della prestazione sono, in caso di opposizione, e in definitiva, rimesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria. Consapevole della diversità delle situazioni e della ampiamente riconosciuta, dalla Corte costituzionale, facoltà del legislatore di regolarle diversamente, si ricorda che in sede di procedimento monitorio provvisoriamente esecutivo l'ingiunto che paghi, dopo la notifica del titolo esecutivo, la somma portata dallo stesso senza attendere la notificazione del precetto, e quindi paga subito per evitare di veder aggravare la sua posizione debitoria, non per questo è impedito dall'opporre l'ingiunzione e all'esito del giudizio potrà vedere confermare la condanna ovvero riformarla con eventuali conseguenti obblighi restitutori a carico dell'attore.

Ora, è pur vero che l'ordinamento prevede la possibilità o l'onere di adire prima del giudice altre autorità che possono egualmente conoscere della contestazione della violazione e della opposizione alla stessa da parte del cittadino, ma in ultima analisi l'art. 24 della Costituzione pone il principio cardine della civiltà giuridica del ricorso

al giudice quale istanza suprema per la tutela sia dei diritti soggettivi che degli interessi legittimi. Ed è proprio ciò che prevede il c.d.s. laddove consente, in alternativa al ricorso al giudice, il ricorso al prefetto, dicendo comunque salva la possibilità di ricorrere al giudice avverso il provvedimento di questo. E se il ricorso al giudice è inammissibile laddove previamente proposto ricorso al prefetto, non è certo inammissibile il ricorso al giudice avverso il provvedimento del Prefetto.

Ma il sistema delineato dal c.d.s. importa la conseguenza, illogica, che nel caso di adempimento tempestivo della prestazione patrimoniale sono *sic et simpliciter impediti* sia il ricorso al giudice che quello al prefetto, mentre in caso di ricorso alla autorità amministrativa, anche questo però egualmente sottoposto alla condizione dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa, è poi ammesso il ricorso al giudice.

Orbene se non esiste l'obbligo giuridico di invocare in ogni caso la tutela sia amministrativa che giudiziaria, onde la facoltatività della stessa, con le ovvie conseguenze a carico di chi preferisca non ricorrere, certamente esiste l'obbligo giuridico, costituzionalmente garantito, di non frapporre impedimenti all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio nel senso di rendere impossibile il ricorso alla tutela giudiziaria.

L'introduzione dell'art. 204-*bis* c.d.s. ha insomma stravolto il previgente regime che, sulla scorta delle sentenze della Corte costituzionale nn. 255 e 311 del 1994, consentiva sia il ricorso al prefetto che il ricorso al giudice, questo non sottoposto ad alcuna condizione di procedibilità e/o inammissibilità. E sembra al giudicante che le norme denunciate rendano impossibile il ricorso alla tutela facendo prevalere sul diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio una situazione di fatto costituita da un adempimento tempestivo di una prestazione patrimoniale che, se non eseguita, porterebbe a più pesanti conseguenze economiche.

E ancor più appare un vizio di legittimità costituzionale delle norme denunciate laddove si ponga mente al fatto che, come accade nel caso in esame, il soggetto attinto dalla sanzione nega di essere stato l'autore materiale della violazione e in tanto ha pagato la sanzione in quanto è, *ex art.* 196 c.d.s., coobbligato solidale per la stessa, e d'altro canto si oppone affinché gli vengano irrogate le sanzioni accessorie. Di tal ché la violazione, che in ipotesi potrebbe essere stata commessa da altro soggetto, che il coobbligato potrebbe anche non individuare, riverbererebbe tutti i suoi effetti sanzionatori, *in primis* quelli accessori, che potrebbero essere ben più afflittivi della stessa sanzione pecuniaria, non già sull'effettivo responsabile ma sul coobbligato solidale che inizialmente tale solo per la sanzione amministrativa pecuniaria, per *factio juris* diventa responsabile della violazione, nel senso che questa gli viene personalmente addebitata, ad ogni fine: di sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione accessoria e decremento di punti.

A dubbi di legittimità costituzionale non si sottrae neppure il comma 3 dell'art. 204-*bis* per la parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».

La norma chiaramente introduce un limite al diritto costituzionale di azione tutelato dall'art. 24 della Costituzione, che ricorda da vicino nella sua struttura e nelle sue finalità la *cautio pro expensis* già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 67 del 1960. Detto versamento, imposto dalla norma denunciata, non ha certamente natura di onere patrimoniale imposto alle parti (non è certamente un onere contributivo per il processo) né costituisce un onere fiscale, ma pare costituire, come peraltro fatto palese dalla parola che la qualifica al quinto comma, proprio una «cauzione» al fine di consentire alla p.a. un immediato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie laddove confermata, a seguito del giudizio, la legittimità della contestazione.

Sotto altro profilo poi la norma denunciata pare porsi in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione laddove questo prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini. A questa stregua diventa evidente come condizioni personali di ordine economico possano rendere se non impossibile certamente estremamente gravosa la tutela giurisdizionale nei confronti di atti della p.a. che si assumano essere illegittimi.

Discende la rilevanza delle questioni ai fini della decisione della controversia: questa non può essere conosciuta e decisa nel merito, per nessun suo profilo, se non previa eliminazione delle norme denunciate che, allo stato, impongono al giudicante di dichiarare improponibile ed inammissibile il ricorso alla tutela giudiziaria.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 204, commi 1 e 3 e 126-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», nelle parti in cui dispongono la improponibilità e la inammissibilità della opposizione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trani, addì 16 marzo 2004

*Il giudice di pace: PIZZI*

04C1198

N. 896

*Ordinanza del 22 luglio 2004 emessa dall'Arbitro di Mestre  
nell'arbitrato in corso tra Vincenzi Cristina contro Sicchiero Gianluca*

**Imposte e tasse - Contributo alla cassa di previdenza avvocati (cpa) e imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi a fatture professionali emesse quale parcella in relazione al procedimento di separazione legale - Richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di contributo alla cpa ed IVA - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto all'esenzione adottata in materia di iscrizione di ipoteca prestata a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di versare gli assegni di mantenimento in conseguenza di verbale di separazione consensuale tra coniugi, imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.L.M. - Conseguente mancata estensione della esenzione da qualsivoglia tassa o imposta stabilita per le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio di uguaglianza.**

- Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 11; decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18.
- Costituzione, art. 3.

L'ARBITRO

Nel giudizio per arbitrato rituale promosso da: Cristina Vincenzi, nata a Venezia il 20 luglio 1954, c.f. VNC CST 54L60 L736S, res. in Venezia, Favaro Veneto, via S. Andrea 3, nei confronti di avv. prof. Gianluca Sicchiero, nato a Venezia il 10 febbraio 1962, c.f. SCC GLC 62B 10 L736S, con studio in Mestre, c.so del Popolo 58, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale pronunciata dall'arbitro dott. Francesca Galbusera, con studio in 30172 Venezia Mestre, corso del Popolo n. 58.

*Svolgimento del procedimento arbitrale*

Con compromesso datato 16 luglio 2004 i sigg.ri Cristina Vincenzi e avv. prof. Gianluca Sicchiero hanno devoluto in arbitrato rituale alla scrivente le richieste della sig.ra Vincenzi, di ottenere la restituzione dell'importo di 8,17 versate a titolo di contributo 2% cpa e di € 83,33 pagate a titolo di I.V.A. sulla fattura n. 302 del 2004. L'avv. Sicchiero assiste infatti la sig.ra Vincenzi nel procedimento r.g. 1783/04 avanti al tribunale di Venezia, relativo allo scioglimento del matrimonio della stessa ed ha ricevuto l'acconto di cui alla fattura indicata e ne ha chiesto altro di pari importo. La cliente, peraltro ritiene che in base all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 non sia dovuta alcuna tassa o contributo sull'onorario che ha versato e deve versare al suo legale, mentre il prof. Sicchiero è di

avviso contrario, pur ritenendo che la cliente abbia ragione quanto alla illegittimità delle disposizioni che impongono il pagamento di quelle somme. Entrambi hanno quindi deciso di far decidere, la questione in sede arbitrale, con lodo rituale; essendo il problema ben chiarito nel compromesso, le parti hanno deciso di rinunciare alle memorie scritte e, sentite personalmente ed in contraddittorio dallo scrivente arbitro in data 20 luglio 2004, hanno chiesto che sia emesso il lodo stesso.

*Considerato in diritto*

Le questioni sottoposte allo scrivente arbitro sono due:

a) la richiesta della sig.ra Vincenzi all'avv. prof. Gianluca Sicchiero, di restituzione dell'iva e del contributo del 2% per cassa nazionale avvocati, versati sulla fattura n. 320 del 2004, in quanto somma indebitamente pagata non ritenendo che l'onorario versato fosse da gravare di tale imposta;

b) la pretesa della sig.ra Vincenzi di non versare l'iva ed il contributo 2% c.n.a. sull'ulteriore acconto di euro 500 chiesto dall'avv. prof. Sicchiero.

La sig.ra Vincenzi motiva le sue pretese sul rilievo che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, indica che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ... sono esenti dall'imposta di registro e da ogni altra tassa».

Poiché la Corte costituzionale, con le sentenze n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999 ha dichiarato l'incostituzionalità di detta disposizione laddove non comprende nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (sent. 176/1992) e più in generale laddove quanto ivi previsto non si estenda in generale al procedimento di separazione (sent. 154/1999), la stessa ritiene che di conseguenza che la legge preveda in linea generale l'esenzione da qualsiasi tassa dovuta allo Stato per i giudizi di divorzio e separazione, senza distinzione tra il tipo di tassa od imposta da applicare.

Quindi anche l'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale che il cliente deve versare al suo difensore, perché questi lo versi a propria volta alla Cassa forense, rappresenterebbero tasse che invece non sono dovute.

A nulla rileverebbe poi il fatto che la Cassa avvocati sia ente di diritto privato: la contribuzione a carico del cliente rappresenta pur sempre un prelievo forzoso che costituisce un aggravio del costo di difesa che dovrebbe invece rappresentare l'unico onere a carico della parte.

Aggiunge poi che la lettura estensiva del termine tassa, è stato avallato anche dalla giurisprudenza della corte di cassazione, ad es. con le sentenze della sez. tributaria 22 maggio 2002, n. 7493; 24 novembre 2000, n. 15212; 12 maggio 2000, n. 6065.

Rileva anche che dopo l'ordinanza n. 538/1995 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale della disposizione, sopra citata, in ordine alla mancata previsione dell'Invim al tempo in vigore, la cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2001, n. 2347, ha invece accertato che nemmeno detta imposta trova applicazione ai trasferimenti effettuati in sede di scioglimento del matrimonio.

Di qui, allora, la sua pretesa di vedersi restituire dall'avv. prof. Sicchiero quanto già versato per iva e cpa e di non-pagare quanto egli chiede, a titolo di accessori di legge, su un ulteriore acconto relativo al giudizio di separazione in cui il legale la sta assistendo.

Il prof. Sicchiero ha dichiarato di condividere in linea di principio le ragioni fatte valere dalla cliente, ma che le disposizioni in tema di iva e di contributo previdenziale della cassa forense lo autorizzano a chiedere al cliente il pagamento delle imposte medesime per versarle poi all'erario ed alla cassa forense.

In particolare osserva che l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, obbliga l'iscritto ad applicare una maggiorazione percentuale, attualmente del 2% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini I.V.A. e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Dunque ove egli non applicasse la maggiorazione in esame, il relativo importo resterebbe a suo carico.

Quanto all'I.V.A., l'applicazione dell'imposta alle prestazioni professionali è regolata dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 che riconduce alla base imponibile anche le attività professionali, agli artt. 1, 5, 13 e 14, imponendo l'applicazione dell'imposta stessa con l'aliquota indicata nell'art. 16. Tale d.p.r., inoltre, non esclude le attività professionali perché non le comprende tra le operazioni esenti da imposta di cui all'art. 10.

Ora poiché il soggetto passivo dell'imposta è il professionista (art. 17), salva la rivalsa sul cliente *ex art.* 18, anche qui l'imposta resterebbe a suo carico ove non la ripettesse dal cliente.

Il prof. Sicchiero osserva infine che le imposte in oggetto potrebbero ritenersi non dovute dal cliente solo a condizione che le fatture emesse possano ritenersi incluse nella dizione «atti, documenti e provvedimenti relativi al processo di scioglimento del matrimonio» di cui all'art. 19 legge n. 74/1987, il che non gli pare essere. Dunque poiché la legge esenta il coniuge da quelle tasse ma non impone al difensore di non ripeterle dal cliente, ritiene che sia suo diritto addebitarle al cliente stesso.

Sulla base di queste premesse, l'arbitro deve decidere se la sig.ra Vincenzi possa ripetere dal prof. Sicchiero quanto egli abbia riscosso per cpa ed i.v.a. sull'acconto ricevuto e se la stessa sia tenuta a versare tali imposte anche sull'ulteriore acconto richiesto. Ciò detto

#### O S S E R V A

1. — Sulla competenza dell'arbitro. Questo arbitro è competente a giudicare sulla lite in essere, che riguarda un mero rapporto di diritto privato (ripetizione di indebito; accertamento del diritto di non pagare una somma) ancorché involga questioni di diritto tributario. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza della cassazione: Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1995 «appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia nella quale, in relazione al pagamento dell'I.V.A., il cedente faccia valere in via di rivalsa, il proprio credito nei confronti del cessionario, atteso che detto credito non ha natura tributaria e che il giudice ordinario, in assenza di specifici divieti, può risolvere (senza efficacia di giudicato) tutte le questioni che costituiscano un antecedente logico della decisione che è chiamato ad emettere, anche se attribuite alla cognizione di altro giudice».

2. — Sulla fondatezza della domanda della sig.ra Vincenzi. Le disposizioni richiamate dal prof. Sicchiero depongono senza ombra di dubbi per il suo diritto di agire in rivalsa verso la cliente per il ristoro del contributo soggettivo c.p.a. del 2% e dell'I.V.A. 20%, sicché la domanda della sig.ra Vincenzi dovrebbe venir respinta, non contenendo quelle regole alcuna esenzione per il giudizio di divorzio. Inoltre l'art. 19 della legge n. 74 del 1987, quando si riferisce all'esenzione delle imposte e tasse sugli atti, documenti e provvedimenti del procedimento, non si estende ai costi che il cliente debba subire per far valere il proprio diritto di difesa mediante il proprio difensore, la cui fattura è solo impropriamente un «documento» ed è comunque estranea al procedimento, riguardando i rapporti tra cliente e professionista. Non è quindi possibile alcuna interpretazione diversa delle disposizioni sopra rammentate, che consenta a questo arbitro di accogliere la domanda della sig.ra Vincenzi.

3. — Sulla illegittimità costituzionale delle disposizioni da applicare.

Ritiene questo arbitro che il rigetto delle domande della sig.ra Vincenzi si fondi peraltro su disposizioni in contrasto con i principi di ragionevolezza e di coerenza sanciti dall'art. 3 della Costituzione. L'irragionevolezza sta in ciò: il legislatore ha ritenuto di esentare i coniugi che debbano separarsi o divorziare, da qualsiasi costo fiscale, eliminando, fra le altre, le imposte di bollo e di registro. La giurisprudenza della cassazione condivide tale impostazione, al punto di aver ritenuto che i provvedimenti stessi fossero esenti da Invim, quando l'imposta era in vigore, ancorché la relativa normativa non fosse stata dichiarata incostituzionale. I costi di tali imposte, peraltro, erano e sarebbero marginali: quella di bollo, oggi abrogata, prevedeva somme davvero marginali (€ 10,66 per foglio); l'imposta di registro, attualmente in vigore, prevederebbe una tassazione del 3% sui valori enunciati nell'atto e sarebbe invece a tassa fissa nelle altre ipotesi, come indica in generale l'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e come disponeva specificamente, per le separazioni ed i divorzi, la relativa lett. f). Appare quindi irragionevole che il coniuge sia tenuto a versare a titolo di contributo c.p.a. il 2% dell'onorario pagato al proprio difensore e, calcolata anche su questo, l'I.V.A. nella misura del 20%, il che porta il costo complessivo, per tasse e contributi, al 22,4% dell'onorario versato al proprio difensore. In particolare, se si considera che un giudizio contenzioso può costare migliaia di euro, è evidente che tale tassazione sarebbe ben più alta

dei costi che il legislatore ha voluto eliminare nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987. Ed anche un giudizio di divorzio consensuale, per il quale si ipotizzi un onorario minimo di 1.000-1.500 euro, vedrebbe un costo non inferiore ad € 224, ovvero il doppio della tassa di registro in misura fissa sulla sentenza, che pure è stata eliminata per questo tipo di giudizi. Inoltre il coniuge si vede tutelato dalle pretese dirette del fisco, che non può tassare la sentenza e gli altri atti e documenti del processo, ma non da quelle indirette che si attuano mediante l'applicazione dell'iva e del cpa riscosse per conto dell'erario dal professionista. Ciò senza dimenticare, sia chiaro, che il contributo per cpa è devoluto alla Cassa nazionale forense, che è ente di diritto privato, ma senza sottacere peraltro che per il privato la natura privata o meno dell'ente che percepisce il contributo obbligatorio è irrilevante, stante l'impossibilità per il medesimo di non pagare la somma stessa. Dunque, dal profilo del soggetto percosso, si tratta pur sempre di un costo riscosso dal professionista, che lo deve versare ad enti terzi per le funzioni (qui: previdenziali) che questi svolgono addirittura nell'interesse del professionista medesimo. Che poi il meccanismo di applicazione delle imposte stesse non passi attraverso il processo, nel senso che cpa ed iva non sono riscossi mediante tassazione operata sugli atti del fascicolo di causa dall'Ufficio delle entrate, è circostanza accidentale del tutto irrilevante, che non elimina il punto centrale della questione, ovvero che il coniuge che divorzia si vede comunque tenuto a pagare allo Stato l'I.V.A. ed alla Cassa forense il contributo c.p.a. ancorché la legge lo esoneri da qualsiasi tassa, intesa in senso ampio come fa la giurisprudenza di legittimità. Anzi, proprio tale circostanza dimostra la violazione del principio di coerenza dell'art. 3 della Costituzione, perché pur essendo stato eliminato ogni costo per tassa o imposta, altri costi fiscali e previdenziali vengono ugualmente riscossi dallo Stato e dalla Cassa previdenziale, sia pure con il meccanismo indiretto della rivalsa da parte del professionista.

4. — Sulla competenza dell'arbitro a sollevare la questione di costituzionalità. Il presente arbitrato ha natura rituale e di diritto; l'arbitro è quindi legittimato a sollevare la questione di costituzionalità in base al rilievo fatto proprio nella sentenza della Corte costituzionale, 28 novembre 2001, n. 376. per cui appunto gli arbitri rituali sono legittimati a sollevare in via incidentale questioni di costituzionalità delle norme di legge che sono chiamati ad applicare.

Ciò premesso, l'arbitro dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 47 del 1987 nonché degli artt. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo soggettivo c.p.a., oggi nella misura del 2% e ad iva, oggi nella misura del 20%, le attività professionali del difensore del coniuge che assista il coniuge che chieda lo scioglimento del matrimonio, nonché dei medesimi articoli laddove comunque consentano che le predette imposte e contributi gravino sul coniuge in quanto consentono al difensore la rivalsa per i relativi importi sul coniuge stesso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 del regolamento della Corte costituzionale come modificato dalla Corte con deliberazione 10 giugno 2004;*

*Sospende il procedimento arbitrale e dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti del giudizio arbitrale al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;*

*Ricevuta la prova della comunicazione, procederà all'invio degli atti del procedimento arbitrale alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Venezia-Mestre, il 22 luglio 2004.

*L'arbitro: GALBUSERA*

N. 897

*Ordinanza del 22 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Brunelleschi Fiammetta contro Alitalia S.p.a.*

**Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro (nella specie: differenze retributive relative all'indennità di volo) - Prescrizione col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto - Irragionevole diversità di disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da stabilità per i quali non è prevista sospensione del termine prescrizionale in corso di rapporto.**

- Codice della navigazione, art. 937.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto come in epigrafe, vertente tra: Brunelleschi Fiammetta, rappresentata e difesa dall'avv. T. Manzo; e Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. R. De Luca Tamajo, M. Marazza, C. Boursier Niutta e R. Trodella;

Ritenuto che con ricorso depositato il 27 novembre 1993 Brunelleschi Fiammetta, dipendente di Alitalia S.p.a. con qualifica di Purser di seconda (assistente di volo) ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir accertare l'illegittimità del sistema di computo, quale da questo applicato, dell'indennità di volo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 1992 e dell'accordo sindacale del 16 dicembre 1999, con risarcimento delle «perdite economiche subite dal novembre 1994», per l'effetto dell'illustrato calcolo dell'indennità, che la ricorrente giudica non conforme alle previsioni contrattuali e peggiorativo rispetto ad esse;

che al di là delle espressioni usate, la domanda mira ad una condanna generica per differenze sull'indennità di volo derivanti dal criterio di computo che la ricorrente ritiene corretto;

che Alitalia S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la parziale estinzione per prescrizione delle differenze invocate, previa sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 codice della navigazione, in relazione all'art. 3 della costituzione. La convenuta ha inoltre contestato argomentatamente la pretesa attorea nel merito;

che l'art. 937 c.n. prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto;

che tale disposizione è chiaramente applicabile al caso di specie, stante il suo rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (l'indennità in questione è periodica ed infrannuale), confermato dall'art. 1, comma 2, codice della navigazione; ed a differenza di quanto ormai tale ultima disposizione, per effetto degli interventi della Corte costituzionale (Corte cost. nn. 66/1963, 174/1972), prevede, non consente il decorso della prescrizione in corso di rapporto, quand'anche questo sia assistito dalla cd. stabilità reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 e s.m., norma ormai applicabile, in presenza dei propri specifici presupposti applicativi, anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto di Corte cost. n. 41/1991;

che al tempo della sua entrata in vigore, l'art. 937 c.n. insisteva in un sistema nel quale, da un lato, i rapporti di lavoro aereo non erano garantiti da forma di stabilità veruna, essendo risolvibili *ad nutum* (come, d'altronde, la generalità dei rapporti di lavoro interprivati); e dall'altro il termine prescrizionale per i compensi periodici di lavoro decorreva in corso di rapporto *ex art.* 2948 n. 4 c.c., testo vigente prima dell'intervento della Corte;

che in tale contesto, la disposizione in esame anticipava per la generalità degli arruolati aerei una forma di tutela poi ritenuta costituzionalmente necessaria per i soli lavoratori non garantiti nella «stabilità»; insieme contemperando tale forma più avanzata di tutela mediante la previsione di un termine abbreviato (due anziché cinque anni) avente funzione di anticipata formazione della c.d. certezza giuridica dei rapporti in un settore nel quale, come la stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare (Cort. cost. n. 98/1973) tale esigenza riveste una funzione particolarmente meritevole di tutela;

che nel nuovo quadro normativo determinato dagli stessi interventi del Giudice delle leggi la permanente preclusione alla possibilità di decorrenza del termine prescrizionale in corso di rapporto, in rapporti garantiti da stabilità reale (quali, evidentemente, quelli dei lavoratori Alitalia), e, quindi, non idonei a dissuadere il lavoratore dal far valere il proprio diritto finché il rapporto perdura (presunzione che la presenta causa tra l'altro convalida)

appare priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, assumendo a *tertium comparationis* le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 S.d.l. e non aventi ad oggetto la navigazione aerea (o marittima, che insieme rappresentano eccezioni rispetto alla regola generale ormai vigente), per le quali il termine prescrizione decorre in corso di rapporto;

che nel nuovo contesto normativo, naturalmente produttivo di rapporti di lavoro di lunga durata (virtualmente, fino al pensionamento: la ricorrente è in servizio dal 1988), la non decorrenza del termine prescrizione in corso di rapporto confligge persino con l'originaria *ratio* della disposizione, che, come osservato da Corte cost. n. 98/1973, mirava a tutelare l'interesse delle imprese di navigazione aerea ad una rapida definizione dei rapporti di debito-credito, presumibilmente contemperandole con ragioni di tutela del diritto del lavoratore alla tutela giurisdizionale, cui parevano ostare, più che la natura del rapporto (in effetti mai caratterizzato, nella prassi, nel settore aereo, a differenza di quanto avveniva, un tempo, in certi casi, per quello marittimo; per il quale vi è regola analoga, da prolungati allontanamenti dal luogo di arruolamento), ragioni di timore riconducibili alla non stabilità del rapporto;

che l'attuale realtà delle imprese di navigazione aerea, caratterizzata dalla crescente brevità dei voli e dal frequente ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento; impedisce di ravvisare una ragionevole giustificazione della regola in serie difficoltà frapposte dalla natura del servizio alla concreta possibilità del lavoratore di far valere nel corso del rapporto i propri diritti; mentre l'assoggettamento di alcuni di detti rapporti a stabilità reale svuota il fondamento razionale del differimento del *dies a quo* alla cessazione del rapporto;

che in via generale la regola di non decorrenza in corso di rapporto della prescrizione nei rapporti di lavoro, ove non giustificata da circostanze idonee a far temere il verificarsi di fenomeni dissuasivi della tempestiva attivazione del diritto alla tutela giurisdizionale, appare peraltro anch'essa, se non di dubbia conformità costituzionale, di dubbia coerenza coi principi fondanti un evoluto consesso civile, alla stregua del valore della certezza delle situazioni giuridiche soggettive, che ne viene differita *sine die* anche per decenni, con effetti disfunzionali sul diritto alla prova e lesivi di ogni concreta possibilità di reciproco affidamento;

che la questione qui sollevata appare rilevante nel giudizio, giacchè, non essendovi atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso, notificato nel gennaio 2004, l'accoglimento della questione inerente alla non decorrenza del rapporto porrebbe il problema (precluso, nell'attuale assetto normativo, dalla pendenza del rapporto) dell'intervenuta prescrizione per le differenze maturate prima del biennio anteriore (o del quinquennio, se, come il giudicante auspica, l'art. 937 c.n. fosse abrogato «tout court»), come al giudicante apparirebbe più corretto, sia perché ciò integrerebbe l'equiparazione della fattispecie alla regola generale, con conseguente elisione di ogni problema di disparità di trattamento; sia perché il termine biennale aveva una funzione anticipatoria compensativa del differimento del *dies ad quem* alla cessazione del rapporto, e quindi ragionevolmente assorbibile nell'abrogazione di tale differimento);

che il giudicante non ritiene necessario affrontare in questa sede il problema (evocato dalla stessa difesa dell'Alitalia, sulla scorta di un precedente di merito) della opponibilità alla ricorrente (che, evidentemente, nella sua inerzia ha fatto affidamento sulla disposizione scrutinanda) di una sentenza di accoglimento della prospettata questione, per il fatto, che appare assorbente, che la questione dell'applicabilità dell'art. 937 c.n. come oggi è costituisce un *prius* logico-giuridico rispetto alla questione degli effetti, peraltro imprevedibili, nel presente giudizio, dell'odierna rimesione; e che ai fini della rilevanza della questione basta che il giudice, per pervenire alla decisione, debba dare applicazione della disposizione di legge della cui conformità a costituzione dubita, ciò che appare evidente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) in riferimento all'art. 3 della costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 giugno 2004

Il giudice: CONTE

N. 898

*Ordinanza del 13 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi s.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Sanluri.*

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Inclusione delle società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, senza impiego di capitali e di lavoro dipendente - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevole diverso trattamento rispetto a redditi di lavoro e di pensione (esclusi dall'IRAP).**

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 lett. b).
- Costituzione art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2422/1999 spedito il 14 dicembre 1999, avverso avviso diniego rimborso IRAP 1998 contro Agenzia entrate, ufficio Sanluri, proposto dal ricorrente: Congia Ortu Paderi S.n.c., via Carlo Felice - 09025 Sanluri (Cagliari);

*Svolgimento del processo e motivi della decisione*

Dopo aver versato in data 10 giugno 1998 la somma di lire 1.788.000 a titolo di I e II acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno d'imposta 1998, la società in nome collettivo Congia - Ortu - Paderi S.n.c. con sede in Sanluri rivolgeva alla D.R.E. di Cagliari, in data 8 marzo 1999, istanza di rimborso di quanto pagato, assumendo l'incostituzionalità, sotto diversi profili, del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, contro il diniego espresso con comunicazione della D.R.E. del 18 agosto 1999 ricevuta il 24 agosto 1999, la contribuente presentava il tempestivo ricorso n. 2422/1999 a questa commissione tributaria provinciale di Cagliari, alla quale chiede dichiarare illegittimo il rifiuto, perché mancando, nella fattispecie, il presupposto della organizzazione richiesto dal comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'irap, risulta incostituzionale il comma 2 dello stesso art. 2, che assoggetta ad IRAP, «in ogni caso ... le società»;

nell'udienza 15 ottobre 2001 questa commissione emetteva ordinanza con la quale invitava l'Ufficio, a sensi dell'art. 7/1 del d.lgs. n. 546/1992, a depositare una relazione sulla consistenza dell'attività organizzata svolta dalla ricorrente s.n.c. nel 1998.

Nella relazione prot. 29266, puntualmente depositata il 23 novembre 2001, l'Ufficio riferisce quanto segue:

«Nel periodo d'imposta 1998 la ricorrente ha impiegato:

Spese per l'acquisto di servizi lire 2.951.000;

Rim. finali rel. a merci, etc. non ultr. art. 59 lire 130.029.000;

Esist. fin. rel. a merci, etc. non ultr. art. 59 lire 130.029.000;

Atri proventi cons. ricavi lire 41.017.000».

Poiché non si parla di beni strumentali, si deve ritenere l'inesistenza, così come si deve ritenere che la s.n.c. in parola, nell'anno 1998 non abbia impiegato personale dipendente.

L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, sia nelle controdeduzioni 9 dicembre 1999 n. 7720 depositate il 16 dicembre 1999, sia nella citata relazione prot. n. 29266 del 21 novembre 2001.

Considerato che la prima parte dell'unico comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 466/1997 individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

che nella fattispecie sembra a questa commissione che difetti il requisito dell'organizzazione.

Tuttavia, anche in assenza di tale requisito, le società, comprese quelle di persone, sono categoricamente e senza alcuna distinzione dichiarate soggette all'IRAP, dalla seconda parte dello stesso comma unico dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'imposta (quindi siano o no esse dotate di organizzazione sia che impieghino, o no, capitali e/o personale dipendente).

Infatti la predetta norma recita:

«L'attività esercitata dalle società e dagli enti, commisi gli organi dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta».

A sua volta, l'art. 3 lett. b) annovera tra i soggetti passivi indiscriminatamente, le società di persone;

Ritenuto che il reddito prodotto da una società in nome collettivo che operi senza impiego di capitali né dipendenti, rappresenti squisitamente redditi di lavoro, prodotti (talvolta con fatica notevole od addirittura improba), dai «soci», i quali non possono essere confusi ed assimilati ai soci «di capitale», perché lavorano personalmente, spesso per un numero annuale di giorni ed un numero d'ore giornaliere ben superiori a quelli di molti lavoratori dipendenti, con redditi tutto sommato spesso modesti (come appare anche nel caso *de quo*, a stare agli importi delle imposte risultanti dagli atti);

che non appare ragionevole assoggettare ad imposta regionale sulle attività produttive i redditi di tali società di persone, laddove ne sono esenti tutti i redditi di lavoro attivo e di pensione (art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997);

Ciò considerato ritiene doveroso sollevare la questione di rispondenza all'art. 3 della Costituzione (per sospetta disuguaglianza di trattamento con i redditi di lavoro dipendente), della seconda parte del comma unico dell'art. 2 e della lettera b) dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istitutivo dell'IRAP, nelle parti in cui non esentano dall'imposta i redditi delle società di persone che operano col solo lavoro dei soci, senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente.

*P. Q. M.*

*Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Inoltre ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Cagliari, il 18 febbraio 2002.

*Il presidente estensore: PORCU*

04C1201

N. 899

*Ordinanza del 12 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Catanzaro  
sull'istanza proposta da Carbone Giacomo*

**Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a metà per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparità di trattamento di detti soggetti nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali (anche relativi a contravvenzione) - Incidenza sul diritto di difesa.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza di liquidazione compensi per il patrocinio a spese dello stato, presentata dall'avv.to G. Carbone nel processo civile n. 76/2003, conclusosi con sentenza di condanna del convenuto, e compensazione delle spese di lite;

Ritenuta la propria competenza, quale giudice che ha proceduto nella relativa fase di giudizio;

Visto il parere di congruità espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro;

Ritenuto che il valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., e desunto dal dispositivo di sentenza, è pari ad euro 900,00;

Consultata la tariffa nazionale forense e verificata la nota spese prodotta dal difensore;

Ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 62 e 130 T.U. 115 del 2002 l'onorario e le spese devono essere liquidati osservando la predetta tariffa professionale, in modo da non superare i valori medi del tariffario vigente, relativi ad onorari, diritti ed indennità, e per il processo civile ulteriormente ridotti della metà;

Ritenuto che nel caso di specie, facendo applicazione di tali criteri, con riferimento agli onorari giudiziali (Tab. A rif. art. 1, paragrafo III), gli importi finali sono sistematicamente inferiori ai minimi tariffari [es. studia della controversia:  $61,97 + 167,85/2 = 114,91$  (v.m.)/2 = 57,45; preparazione e redazione comparsa di risposta:  $54,23 + 133,25/2 = 93,74$  (v.m.)/2 = 46,87] e che la normativa si presenta pertanto irragionevole, perché il legislatore, nel prevedere l'abbattimento della metà dei compensi, già valutati secondo valori medi, non ha evidentemente considerato la possibilità che siano così in tal modo violati i minimi tariffari, già giudicati inderogabili (art. 4.1 della tariffa, eccetto il caso in cui ricorra manifesta sproporzione rispetto alla prestazione professionale, con il conforme parere del Cdo, e su istanza della parte che via abbia interesse);

Ritenuto che la norma quindi impone in questi casi al difensore di lavorare con un compenso inferiore ai minimi, e di percepire un compenso che in circostanze normali costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e potrebbe costituire fatto sanzionabile sotto il profilo disciplinare;

Considerato che il legislatore poteva fermarsi a prevedere che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba svolgere la propria opera professionale retribuito ai minimi, e non con somma inferiore a tale soglia;

Ritenuto, inoltre, che la medesima normativa appare suscettibile di censura anche sotto altro profilo, laddove nel prevedere la sistematica diminuzione della metà del compenso per il solo caso dei processi civili e amministrativi, e non anche per i processi penali, introduce nell'ordinamento un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni assolutamente identiche, non potendosi — quantomeno astrattamente e indiscriminatamente — ipotizzare una minor valenza della difesa nei processi civili e amministrativi, rispetto ai processi penali, o una minor importanza delle questioni patrimoniali, o di *status*, rispetto a quelle incidenti sulla libertà personale (si pensi — solo per fare un esempio — ad una causa di interdizione, rispetto ad un processo penale per una contravvenzione, o una sola pena pecuniaria);

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale, ricorrendo gli estremi di un «giudizio», atteso che il relativo provvedimento è pronunciato all'esito di una fase processuale, ed è suscettibile di impugnazione, ai sensi degli artt. 84 e 170 T.U. 115 del 2002;

*P. Q. M.*

1. — *Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

2. — *Ordina la notificazione dell'ordinanza alle parti costituite, nonché al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e all'esito la trasmissione degli atti assieme alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui sopra, alla Corte costituzionale per la decisione.*

3. — *Sospende il procedimento di liquidazione.*

Catanzaro, addì 8 aprile 2004

*Il giudice: COSENTINO*

## N. 900

*Ordinanza del 24 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) emessa dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso da Rileno S.p.A. e Isolano Concetta ed altro*

**Esecuzione forzata in genere - Stipendi dei pubblici dipendenti - Pignoramento per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni - Possibilità di esecuzione nella misura di un quinto ed in egual misura per ogni altro credito di cui al numeri 2) e 3) - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.

**Esecuzione forzata in genere - Stipendi dei pubblici dipendenti - Pignoramento - Possibilità di simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio anche di pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

**«In caso di accoglimento della precedente eccezione»: Esecuzione forzata - Stipendi dei dipendenti pubblici - Pignoramento per debiti tributari - Coesistenza di cessione del quinto - Possibilità di pignoramento, nei limiti di cui all'art. 2, sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pubblici dipendenti rispetto a quelli privati.**

- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento promosso dalla Rileno S.p.A. contro Isolano Concetta, il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 ottobre 2003, ha emesso la seguente ordinanza.

La Rileno S.p.A., concessionario del servizio riscossione tributi nella Provincia di Como, ha pignorato lo stipendio di Isolano Concetta, per il pagamento coattivo di crediti con titolo diverso, alcuni dei quali di natura tributaria (tasse automobilistiche, diritti di cancelleria, tassa rifiuti, per un importo complessivo, per capitale, di euro 874,70), come evidenziato dal verbale di pignoramento presso terzi, con contestuale citazione *ex art.* 543 c.p.c.

All'udienza, la Direzione provinciale dei servizi vari di Como, terzo pignorato, ha dichiarato che Isolano Concetta (dipendente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca) percepisce uno stipendio mensile di euro 623,51, al netto di una cessione volontaria del quinto (con trattenuta mensile di euro 192,00) già perfezionata e della ritenuta di euro 188,51 operata a seguito di una precedente ordinanza di assegnazione, emessa all'esito di un'altra procedura esecutiva, per il soddisfacimento di un credito ordinario e quindi, di natura non alimentare.

La Rileno ha chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutata nei limiti di legge.

In base all'art. 68, comma 2, d.P.R. n. 180/1950, nel caso di pignoramento eseguito successivamente ad una cessione già perfezionata — come indicato nella precedente sentenza n. 4584/1995 e ribadito nelle ordd. nn. 258 e 494/2000 della Corte costituzionale — il pignoramento può comunque avvenire, sempre nei limiti previsti dall'art. 2 dello stesso d.P.R., sulla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

L'art. 2, n. 3), d.P.R. n. 180/1950, nel testo originario, consentiva il pignoramento del quinto dello stipendio di pubblici dipendenti solo «per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni».

Con sentt. nn. 89/1987 e 878/1988 della Corte costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 3), d.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui non prevede la pignorabilità di un quinto dello stipendio dei pubblici dipendenti in genere, per ogni altro credito vantato nei confronti del personale.

Il simultaneo concorso tra le diverse cause dei crediti, che consentono il pignoramento, è disciplinato dal secondo comma dell'art. 2 cit., in base al quale, se concorrono i tipi di credito indicati ai nn. 2 (debiti verso lo Stato o l'ente pubblico da cui il debitore dipende) e 3 (debiti tributari ed oggi — a seguito delle suddette sentenze della Corte costituzionale — anche i debiti per tutti i restanti titoli, fatta eccezione per quelli alimentari), il pignoramento non può colpire una quota maggiore del quinto dello stipendio.

«Il simultaneo concorso delle cause» indica la coesistenza di più crediti verso il debitore esecutato, per cui la norma si applica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito diverso da quello per cui si procede in via esecutiva (Cass. n. 6432/2003).

In base alla normativa speciale per i soli pubblici dipendenti, attualmente vigente, il pignoramento eseguito dalla Rileno sullo stipendio della debitrice, per il pagamento di tributi da questa direttamente dovuti, consentirebbe solo un'assegnazione del quinto dello stipendio, subordinata all'integrale estinzione del credito per il cui soddisfacimento è già stato assegnato l'unico quinto pignorabile per tutti i crediti diversi da quelli di natura alimentare.

Invece, nel caso di esecuzione forzata sullo stipendio dei lavoratori del settore privato, l'art. 545 c.p.c. prevede che il pignoramento possa avvenire «nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito» (comma 4) e che, nel caso di simultaneo concorso di crediti per i titoli espressamente specificati nella norma (cioè quelli di natura alimentare, tributaria ed ordinaria), il pignoramento non possa superare il limite della metà dello stipendio (comma 5).

Tuttavia, dal momento che lo stipendio di un pubblico dipendente non ha natura diversa dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, la mancata previsione di uno specifico pignoramento del quinto per i crediti di natura tributaria, separato e distinto dal pignoramento eseguito per i crediti di altra natura, e del suo eventuale concorso con questo nel limite della metà della metà dello stipendio, sembra costituire un trattamento ingiustificatamente più favorevole stabilito per i titolari di detti stipendi, rispetto a quelli corrisposti dai datori di lavoro privati, in contrasto con l'art. 3 Cost.

L'illegittimità costituzionale evidenziata, oltre che rilevante ai fini della decisione sull'assegnazione richiesta dalla Rileno, appare quindi anche non manifestamente infondata.

Ove venisse ritenuta fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, se ne prospetterebbe un'altra, da essa logicamente dipendente.

Come già indicato, per i pubblici dipendenti, la cessione di una quota dello stipendio, perfezionatasi prima del pignoramento, non incide sui limiti con cui questo può avvenire (stabiliti dall'art. 2 d.P.R. n. 180/1950), ma impone solo un secondo limite, successivo ed ulteriore, cioè il divieto di superare, sommando l'importo pignorato con quello della quota ceduta, la metà dello stipendio, al netto di ritenute, per cui in definitiva, il pignoramento può colpire fino ai 3/10 dell'importo complessivo dello stipendio (Corte costituzionale n. 4584/1995). Tale norma ha carattere speciale e quindi eccezionale, rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 2914, n. 2, c.c., in base al quale la cessione di crediti — anche futuri, purché con origine da un rapporto-base già esistente — prevale sul pignoramento (nell'ambito di un triennio, se la cessione riguarda l'intero credito - Cass. n. 15141/2002).

L'art. 2914, n. 2, c.c. si applica anche nel caso in cui la cessione abbia per oggetto solo una parte del futuro credito (che è generalmente il quinto, pure per gli stipendi dei dipendenti privati), anche se in questo caso, non sussistendo il pericolo che tale bene venga interamente sottratto alla garanzia patrimoniale generale (art. 2740 c.c.), non può operare il limite del triennio per la sua opponibilità al pignoramento successivo.

Per i dipendenti diversi da quelli pubblici, mancando una norma analoga all'art. 68, comma 2, d.P.R. n. 180/1950 — che impone di tener conto della cessione precedente il pignoramento solo dopo la quantificazione di questo, per verificare che la loro somma non superi la metà dello stipendio — la cessione di parte dello stipendio (che in quanto atto dispositivo di natura volontaria non è assimilabile né al sequestro né al pignoramento) perfezionatasi prima del pignoramento, determina solo una riduzione dell'importo dello stipendio opponibile al creditore pignorante e quindi, la riduzione della base di calcolo del quinto pignorabile.

Di conseguenza, la quota della retribuzione pignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c. si riduce (se la precedente cessione è di un quinto) ai 4/5 dello stipendio per cui il pignoramento può avvenire nei limiti di un quinto di tale quota residua, cioè sui 4/25 (equivalenti ad 8/50) dello stipendio, con il divieto di superare, in caso di concorso di pignoramenti per crediti di natura diversa, la sua metà cioè 2/5, equivalenti a 20/50.

Nel caso di cessione di una quota dello stipendio prima del pignoramento, il pubblico dipendente ha un trattamento più sfavorevole rispetto ad un lavoratore del settore privato perché il pignoramento viene sempre eseguito sui 10/50 dell'intero stipendio, ma più favorevole nel caso di pignoramenti concorrenti, perché non è possibile superare la quota della metà dell'intero stipendio, cioè i 25/50.

La disciplina della medesima fattispecie, diversa per i dipendenti pubblici rispetto a quella prevista per quelli privati, appare in contrasto con l'art. 3 Cost.

L'illegittimità costituzionale evidenziata, oltre che rilevante ai fini della quantificazione della somma da assegnare eventualmente alla Rileno, ove venisse accolta la prima questione, appare quindi anche non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 2, n. 3), d.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui non prevede che il pignoramento possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai nn. 2 e 3 e del comma 2 nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari;

b) nel caso di eventuale accoglimento della precedente eccezione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 68, comma 2, d.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui non prevede che il pignoramento possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione;

c) dispone la sospensione del presente giudizio — per cui, restando sospesi anche gli effetti del pignoramento, la Direzione provinciale dei servizi vari di Como non dovrà più operare alcuna trattenuta sullo stipendio versato ad Isolano Concetta — e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

d) dispone inoltre, che la cancelleria provveda a notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi alle parti ed alla Direzione provinciale dei servizi vari di Como.

Como, addì 10 novembre 2004

Il giudice dell'esecuzione: ORTORE

04C1232

NN. 901 e 902

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 19 marzo e il 9 aprile 2004 dal Tribunale di Venezia sez. distaccata di Dolo (pervenute alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Siyah Mustafa (r.o. 901/2004); Eitraki Ahmed (r.o. 902/2004).

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale.

Premesso che in data 18 marzo 2004 alle ore 16,20 Mustafa Siyah è stato tratto in arresto per il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs n. 286/1998 perché senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla Questura di Venezia in data 2 dicembre 2003, ai sensi del comma 5-*bis* del citato articolo;

che in data odierna, Mustafa Siyah è stato presentato davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; osserva quanto segue.

1. — L'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, terzo comma Cost. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la libertà personale è inviolabile ed aver specificato che eventuali restrizioni della libertà in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorità giudiziaria, prevede al comma 3 una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge è possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Orbene, nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio è previsto solo per reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2 c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse però imposta da speciali esigenze di tutela della collettività, trattandosi di fattispecie connotate comunque da particolare gravità ed idonee ad ingenerare un significativo allarme sociale. È dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della necessità ed urgenza.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non è quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale cioè da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioè di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessità ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della libertà. L'art. 12 disp. att. c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. È evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva.

2. — Peraltro, non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posto che il giudizio direttissimo non è necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello *status libertatis*.

Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione.

Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.

3. — La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della questione di legittimità dell'art. 14, comma 5-*quiquies* legge cit. per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost.

La questione è rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilità di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitiva non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimità o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimità che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso è stato eseguito.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002 n. 189;*

*Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;*

*Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Ordina la immediata scarcerazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.*

Dolo, addì 19 marzo 2004

*Il giudice onorario di tribunale: TANCREDI*

04C1233

N. 903

*Ordinanza del 14 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Torino - sez. per il riesame  
sull'appello proposto da Rais Ezzedine*

**Processo penale - Misure cautelari - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare - Dibattimento - Obbligo di procedervi non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, anche dopo l'apertura del dibattimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.**

- Cod. proc. pen., artt. 294, comma 1, e 302.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sull'appello presentato dalla difesa di Rais Ezzedine, nato a Kairowan (Tunisia) il 6 aprile 1976, (attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Asti), avverso l'ordinanza del 29 marzo 2004 con cui il Tribunale di Asti ha respinto l'istanza di immediata scarcerazione — *ex art. 302 c.p.p.* — per omesso interrogatorio nel termine — previsto dall'art. 294 c.p.p. — di cinque giorni dall'esecuzione della custodia.

O S S E R V A

1. — Con ordinanza del 25 settembre 2002 il G.i.p. del Tribunale di Asti ha applicato a Rais Ezzedine la misura della custodia cautelare in carcere. L'ordinanza — a causa della latitanza del Rais — è stata eseguita il 15 marzo 2004, data in cui il procedimento era già passato alla fase dibattimentale (precisamente, v'erano già state le udienze del 1° luglio, 2 dicembre, 18 dicembre 2003 e 29 gennaio 2004).

Il 26 marzo 2004 la difesa — premesso che il Rais non era stato interrogato nel termine di giorni cinque dall'esecuzione della misura — ha chiesto la scarcerazione, ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

Con ordinanza del 29 marzo 2004 il Tribunale di Asti — rilevato che la misura era stata eseguita «dopo l'apertura del dibattimento» e che, «sulla scorta di quanto previsto dall'art. 294 c.p.p.», in tale caso «non sussiste l'obbligo da parte del giudice del dibattimento di interrogare la persona nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere» — ha respinto l'istanza.

Avverso la suddetta ordinanza la difesa ha proposto appello, «eccependo l'illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui il primo non prevede l'obbligo da parte del giudice del dibattimento di interrogare la persona nei cui confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed il secondo non prevede l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase».

A fondamento della suindicata questione di legittimità costituzionale la difesa ha richiamato i principi evidenziati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 77/1997 e 32/1999.

2. — Nella sentenza 3 aprile 1977, n. 77 la Corte costituzionale — premesso che «l'interrogatorio previsto dall'art. 294 comma 1 c.p.p. costituisce preciso dovere del giudice, un dovere da assolvere in un termine immediatamente a ridosso dell'inizio della custodia» — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 294 comma 1 e 302 c.p.p. in allora vigenti, nella parte in cui non prevedevano il dovere del giudice di procedere al suddetto interrogatorio «fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento».

Relativamente alla violazione del principio di eguaglianza la Corte rilevava che, pur essendovi differenze strutturali tra la fase delle indagini preliminari e quella che inizia con la richiesta dell'udienza preliminare, «la detta diversità non risulta in grado di rendere razionalmente giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p.», in considerazione: *a)* che nel periodo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella dell'udienza preliminare all'imputato *in vinculis* sarebbe sottratta la «prima presa di contatto con il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimità dello *status custodiae*»; *b)* che «l'interrogatorio in sede di udienza preliminare di cui all'art. 421 comma 2 — incentrato sul *meritum causae* — differisce profondamente dall'interrogatorio previsto dall'art. 294» nel quale hanno «particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio a forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa».

Tale ingiustificato limite all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. violava — secondo la Corte — anche l'art. 24, comma 2 Cost., in quanto privava «l'imputato *in vinculis* del più efficace strumento di difesa avente ad oggetto la cautela disposta ... il tutto con precisi riverberi sul diritto alla libertà personale protetto dall'art. 13 Cost.».

La Corte rilevava, inoltre, che il suddetto contrasto con i parametri costituzionali non può essere superato dalla «possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di riesame o di domandare la revoca del provvedimento cautelare», non solo in quanto detti istituti non contemplano un interrogatorio simile a quello previsto dall'art. 294 c.p.p., ma in quanto l'attivazione del procedimento di riesame e la richiesta della revoca della misura sono rimessi all'iniziativa dell'indagato, «laddove l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1 c.p.p. costituisce preciso dovere del giudice».

3. — Nella successiva sentenza n. 32 del 17 febbraio 1999 la Corte costituzionale, richiamando espressamente i parametri costituzionali evidenziati nella precedente sentenza n. 77 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

Osservava la Corte che, una volta superate, con la sentenza n. 77 del 1997, le ragioni ostative all'applicabilità del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di là del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di uguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere alla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino al momento dell'inizio del dibattimento, «tanto più che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento può essere contrassegnato da una estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare; con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancora più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima».

4. — Con d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito con legge 21 aprile 1999, n. 109, il nostro legislatore ordinario, adeguandosi ai pronunciamenti della Corte, ha modificato l'art. 294, comma 1 c.p.p., estendendo l'obbligo dell'interrogatorio «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento».

5. — Dopo le due sentenze della Corte costituzionale e l'intervento del legislatore ordinario parte della dottrina ha rilevato che «attese le insurrogabili finalità dell'interrogatorio di garanzia, come individuate dalla Corte, e le esigenze di tempestività che lo contraddistinguono ... non sembra peregrino chiedersi se i margini temporali di applicazione del meccanismo caducatorio enunciati dalla Corte siano in futuro destinati a subire ulteriori dilatazioni», in considerazione che anche nelle fasi successive all'apertura del dibattimento possono verificarsi situazioni identiche a quelle che la Corte ha dichiarato essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

6. — Ritiene il Collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata della difesa non sia manifestamente infondata.

La Corte, in tanto ha dichiarato per due volte l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, in quanto ha statuito:

a) che il giudice ha il «dovere» di interrogare la persona sottoposta a misura, «dovere da assolvere in un termine immediatamente a ridosso dall'inizio della custodia»;

b) che l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, avendo per esclusivo oggetto la verifica della legittimità della privazione della libertà personale (e, quindi, non solo il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza di altre misure non custodiali), ha una insurrogabile peculiarità che lo differenzia dagli altri interrogatori incentrati sul merito dell'accusa.

A parere del collegio il rispetto di questi principi impone di prevedere l'obbligo dell'interrogatorio *ex art. 294*, comma 1, anche nella fase dibattimentale.

7. — Il Collegio non ignora che nella sentenza n. 32 del 1999 la Corte, benché fosse stata chiamata a pronunciarsi solo sul dovere di procedere all'interrogatorio fino all'apertura del dibattimento, in un inciso aveva notato: «Appare chiaro, poi, come l'adempimento di un simile dovere presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1; senza contare che il giudice del dibattimento, quale giudice che "attualmente" potrà procedere all'esame dell'imputato *in vinculis* su ogni elemento dell'imputazione e sulle condizioni legittimanti lo *status custodiae*, ha in ogni momento della fase la possibilità di verificare sia la legittimità dello *status* sia la permanenza delle condizioni che determinarono l'adozione della misura custodiale».

Come si nota facilmente la Corte ha escluso per la fase dibattimentale l'obbligo dell'interrogatorio *ex art. 294*, comma 1, in quanto si è mossa dal presupposto che il dibattimento ha quale suo carattere essenziale «la immanente presenza dell'imputato».

Indubbiamente se così fosse, se — cioè — fosse possibile immediatamente dopo l'esecuzione della misura presentare l'imputato al dibattimento, il problema dell'interrogatorio *ex art. 294*, comma 1 non si porrebbe, perché il giudice del dibattimento — come correttamente rileva la Corte costituzionale — avrebbe immediatamente «la possibilità di verificare sia la legittimità dello *status* sia la permanenza delle condizioni che determinarono l'adozione della misura custodiale». Ma, nella maggioranza dei casi, ciò non si verifica perché il nostro sistema processuale non sempre consente l'immediato contatto della persona sottoposta a misura con il giudice del dibattimento.

8. — A parte la considerazione che per prassi generalizzata la disposizione, meramente ordinatoria, di cui all'art. 477, comma 1 c.p.p. non è osservata (è noto che l'udienza successiva è sempre fissata a notevole distanza di tempo da quella precedente), la legge prevede numerosi casi di sospensione obbligatoria del dibattimento (v., gli artt. 479, 509, 519, 520, etc.). Ne consegue che, se l'esecuzione della misura avviene in un periodo di tempo in cui il dibattimento è sospeso, la «possibilità» del giudice del dibattimento di verificare la legittimità della misura restrittiva e la permanenza delle condizioni che ne determinarono l'adozione non può avvenire, come

richiesto dalla Corte costituzionale per le precedenti fasi, «in un termine immediatamente a ridosso dell'inizio della custodia», ma a notevole distanza di tempo, con inevitabile ed ingiustificata lesione — così come evidenziato dalla medesima Corte per le precedenti fasi — del principio di uguaglianza e del diritto di difesa codificati negli artt. 3 e 24 Cost.

9. — Che quanto detto non sia una semplice ipotesi di scuola, ma ciò che avviene ogni giorno nelle aule di giustizia, è comprovato dal caso oggetto dell'attuale procedimento. La prima udienza, in cui v'è stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, si è tenuta il 1° luglio 2003. Il dibattimento è, quindi, proseguito nelle udienze del 2 e 18 dicembre 2003 ed ancora in quelle del 29 gennaio e del 22 aprile 2004. (Notasi che qualcuna di queste sospensioni è stata causata dal fatto che il giudice ha disposto la trascrizione delle intercettazioni).

Tenuto conto che la misura nei confronti del Rais è stata eseguita il 15 marzo 2004, il Rais ha avuto il primo contatto con il giudice del dibattimento all'udienza del 22 aprile 2004, vale a dire a distanza di oltre un mese (precisamente: 38 giorni) dall'inizio della custodia. Per oltre un mese, dunque, nessun giudice ha adempiuto il dovere, non avendone avuto la possibilità, di verificare la legittimità della misura e la permanenza delle esigenze cautelari che, nel lontano 2002, ne avevano determinato l'adozione. Questa disparità di trattamento, con quanto si sarebbe verificato se la misura fosse stata eseguita prima dell'apertura del dibattimento, appare al Collegio priva di razionale giustificazione.

10. — Le convenzioni internazionali (v. la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, il cui art. 5 dispone: «Ogni persona arrestata o detenuta ... deve essere tradotta al più presto innanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare le funzioni giudiziarie»; ed il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 settembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il cui art. 9 dispone: «Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad una accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinnanzi ad un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie»), cui l'Italia ha l'obbligo di osservare, impongono che la persona sottoposta a misura custodiale, indipendentemente dalla fase in cui si trova il procedimento, sia tradotta «al più presto» davanti ad un giudice.

Poiché l'ordinamento giuridico italiano ciò non sempre prevede, il Collegio chiede alla Corte di pronunciarsi se sia conforme ai principi della nostra Carta costituzionale che, nel caso in cui la misura sia eseguita dopo l'apertura del dibattimento, la persona sottoposta a misura custodiale possa restare per lunghi mesi (ed in alcuni casi per anni) senza vedere alcun giudice.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa, degli artt. 294, comma 1 e 302 c.p.p. — in relazione agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. — nella parte in cui non prevedono l'obbligo di interrogare la persona in stato di custodia cautelare in carcere non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, anche dopo l'apertura del dibattimento;*

*Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 23, legge n. 87/1953.*

Così deciso in Torino all'esito dell'udienza camerale del 7 maggio 2004.

*Il Presidente estensore: PALMISANO*

N. 904

*Ordinanza del 9 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Spinelli Luigi contro I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo - Esclusione per i soggetti con più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, oltre la data del 1° ottobre 2001 - Mancata previsione di un termine congruo per l'opzione, successivamente a tale data, per coloro che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in base alla pregressa normativa - Violazione del principio di certezza giuridica e di affidamento dei cittadini - Incidenza sulla garanzia previdenziale.**

- Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, art. 2, convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

## IL TRIBUNALE

Ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione finale della vertenza, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 342 R.G.L. 2004 promossa da Spinelli Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Fiorio (domiciliatario), del Foro di Torino, parte ricorrente.

Contro I.N.P.S. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ollà, dell'ufficio legale della Sede provinciale di Torino dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta.

Oggetto opzione per la pensione contributiva.

1. — Gli aspetti in fatto della controversia che possono ritenersi pacifici sono i seguenti:

alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente gode di contributi obbligatori in misura ampiamente superiore ai 18 anni;

lavora sino al 20 giugno 2000 e pertanto dal 1° gennaio 1996 matura ulteriori 4 anni, 5 mesi e 3 settimane di contribuzione obbligatoria;

intendendo godere di pensione con il sistema contributivo — per la cui concessione il combinato disposto dell'art. 1, commi 13 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiede 5 anni di contributi dal 1° gennaio 1996, onde gli mancano per il perfezionamento di tale requisito 6 mesi ed 1 settimana, conseguibile anche con versamenti volontari — presenta in data 31 gennaio 2001 domanda all'I.N.P.S. di autorizzazione al versamento dei contributi volontari mancanti, accolta dall'I.N.P.S. con lettera 10 aprile 2001, con decorrenza della copertura contributiva dal 3 febbraio 2001;

ad aprile 2001 l'Istituto invia all'assicurato due bollettini di versamento, a copertura del periodo 3 febbraio 2001 - 30 giugno 2001, pagabili entro il trimestre successivo (il 3°) e pagati dal sig. Spinelli nel corso del mese di settembre 2001;

gli ulteriori contributi volontari, afferenti il periodo mancante per il raggiungimento dei 5 anni, e cioè 1 mese e 1 settimana, riferibile all'arco temporale 1° luglio - 11 agosto 2001, andavano pacificamente pagati non prima dell'inizio del quarto trimestre 2001 e comunque entro la conclusione dello stesso;

tale pagamento avviene il 2 ottobre 2001;

in data 10 ottobre 2001 il ricorrente effettua inoltre l'opzione per il sistema contributivo, ritenendo applicabile l'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui operatività era stata in un primo tempo differita dall'art. 69, comma 6, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 1° gennaio 2003, differimento in prosieguo abrogato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, entrato in vigore, a norma del suo art. 3, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè il 5 maggio 2001, convertito, con legge 2 luglio 2001, n. 248;

la domanda di opzione (che se accolta avrebbe consentito al ricorrente di accedere alla pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 19 della legge n. 335/1995, dal 1° dicembre 2002, primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 57° anno di età, previa domanda, nella fattispecie inoltrata tempestivamente il 23 ottobre 2002) viene respinta dall'Istituto con lettera 27 maggio 2002 giacché tardiva, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2001 e operativo da tale data in forza del suo art. 4, decreto convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417;

viene altresì respinta la domanda di pensione di vecchiaia 23 ottobre 2002, con provvedimento I.N.P.S. 24 gennaio 2003, per tardiva opzione e per superamento del requisito contributivo, ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 13 e non al comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995.

Ciò premesso, il ricorrente chiede, in via principale, che il giudice voglia considerare utile e tempestiva l'opzione a suo tempo effettuata per il sistema pensionistico contributivo, sulla base della normativa all'epoca applicabile e cioè dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995.

Prospetta in subordine un'eccezione di legittimità costituzionale del sopravvenuto art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, nella legge 27 novembre 2001, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

2. — Come evidenziato dalla difesa di parte convenuta, all'accoglimento della domanda principale è di ostacolo la normativa sopravvenuta, la quale stabilisce che l'art. 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 355 del 2001 esclusivamente a favore dei lavoratori di cui al comma 12 del predetto art. 1 (cioè con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) e non a quelli di cui all'art. 1, comma 13, categoria nella quale rientra il ricorrente.

Secondo la norma sopravvenuta la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto n. 355 del 2001 e cioè il 1° ottobre 2001, essendo tale decreto stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* recante tale data.

Nella fattispecie il ricorrente ha però esercitato l'opzione dopo la scadenza del termine prevista dalla normativa sopravvenuta.

Conseguentemente la domanda avanzata in via principale non può venire accolta.

3. — In relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente in via subordinata il giudice osserva quanto segue.

Il ricorrente avrebbe teoricamente potuto concludere la procedura di opzione sotto il vigore della precedente legge n. 335/1995.

Il versamento effettuato il 2 ottobre 2001 poteva infatti eseguirlo il giorno antecedente e cioè il 1° ottobre e lo stesso dicasi per quanto riguarda l'opzione. Quest'ultima, anzi, poteva effettuarla anzitempo e cioè anche prima del 1° ottobre e in tal caso l'opzione avrebbe avuto piena validità, dal momento che il periodo di riferimento della contribuzione, coperta con il versamento volontario, si colloca in periodo anteriore a quello di entrata in vigore del sopravvenuto decreto-legge n. 355/2001.

Il ricorrente non ha così operato in quanto non ha avuto conoscenza di tale decreto-legge.

Questa ignoranza non può però essergli imputata, tenuto conto della tipologia dell'atto normativo, che entra in vigore immediatamente e immediatamente modifica la precedente regolamentazione.

Nè si può fare ricorso al principio di presunzione legale di conoscenza delle norme.

Non siamo infatti in presenza di una legge approvata a seguito del normale *iter* parlamentare e destinata a divenire operativa nell'ordinario termine di *vacatio legis* di 15 giorni.

A ciò aggiungasi che ci troviamo in presenza di una situazione del tutto incolpevole dell'assicurato, il quale è stato privato della possibilità di esercitare un diritto che aveva già maturato solo in quanto nel frattempo e nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova norma, non a sua conoscenza, era stato mutato il quadro normativo; il tutto senza la previsione e concessione di un congruo termine, successivo alla data del 1° ottobre 2001 (data di entrata in vigore della nuova regolamentazione), per esercitare l'opzione.

4. — Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata questione di legittimità costituzionale, la cui definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata in riferimento al canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost., inteso come principio di ragionevolezza delle scelte legislative, e di cui all'art. 38 Cost., inteso come tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale (*cf.* Corte cost., sent. n. 39/1993); con conseguente avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, nella legge 27 novembre 2001, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo, a favore dei soggetti con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ove non effettuata prima del 1° ottobre 2001 o entro tale data e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di opzione successivamente a tale data, a vantaggio di coloro che avevano maturato il diritto al citato trattamento, secondo la pregressa normativa.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai legali delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.*

Torino, addì 9 giugno 2004

*Il giudice:* CIOCCHETTI

04C1235

N. 905

*Ordinanza del 21 febbraio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Imami Aissan*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di Imami Aissan, nato a Beni Mellal (Marocco) il 3 novembre 1979, sedicente, domiciliato in San Donà di Piave, via Ancellotto n. 22;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto di Imami Aissan è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998.

Considerato infatti che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;  
che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza; risulta infatti dal verbale di arresto in data 20 febbraio 2004 che alle ore 00,15 del 20 febbraio 2004 veniva effettuato in Strevi, SS30 reg. Garabello n. 28, da Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Acqui Terme ordinario controllo relativo alla circolazione stradale su una automobile Peugeot 106, condotta da tale Vercellino Pierangelo, a bordo della quale si trovava un giovane cittadino extracomunitario, che asseriva di chiamarsi Imami Aissam, esibendo a conferma della sua identità atti della Questura di Bergamo, da cui si desumeva che il 14 febbraio 2004 gli era stato notificato l'ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni.

Dall'interrogazione della banca dati delle forze di polizia si aveva la conferma dell'esistenza a carico del giovane di provvedimento *ex art. 14, comma 5-bis* del Questore di Bergamo emesso e notificato il 14 febbraio 2004, con cui si ordinava all'Imami di lasciare il territorio dello Stato, essendo stato emesso da parte del prefetto decreto di espulsione e non potendosi eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento alla frontiera in quanto era necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità/nazionalità del prevenuto, egli non era in possesso di valido documento per l'espatrio e non risultava possibile procedere al trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea.

I Carabinieri procedevano quindi all'arresto dell'Imami in quanto ancora presente sul territorio dello Stato, pur essendo, seppure da pochissimo tempo, decorso il termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordine del questore.

Considerato altresì, che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;  
che per il reato di cui sopra è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, e che è stato lo stesso prevenuto a rendere noto tramite l'esibizione di atti della Questura di Bergamo di essere il destinatario del provvedimento in oggetto;

L'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare, considerata la normativa esistente. Tuttavia si ritiene di sollevare di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 Costituzione.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381.2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma

l disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quinquies*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto. È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13.3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaoستا al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore.

La norma oggetto della questione sollevata di ufficio non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 21 febbraio 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

## N. 906

*Ordinanza del 1° marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Gadiaga Samba*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di: Gadiaga Samba, nato a Diourbel (Senegal) il 20 giugno 1978, dimorante in Novi Ligure, via Don Minzoni n. 7/int. 3;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto di Gadiaga Samba è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Si osserva infatti come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza; risulta infatti dal verbale di arresto in data 27 febbraio 2004 che alle ore 11,40 del medesimo giorno veniva effettuato nella via Valle San Giovanni del Comune di Nizza Monferrato da Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Canelli, un controllo sul prevenuto, cittadino extracomunitario. Da accertamenti condotti presso la banca dati delle forze di polizia, emergeva l'esistenza a carico del Gadiaga di provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Savona in data 12 settembre 2003 e di ordine del Questore di Savona *ex* art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 emesso sempre in data 12 settembre 2003 e notificato in pari data di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni dalla notifica. I verbalizzanti dichiaravano il cittadino extracomunitario in arresto alle ore 16,00 del 24 febbraio 2004 in quanto ancora presente sul territorio italiano pur essendo decorso il termine di 5 giorni dalla notifica dell'ordine del questore, trovandosi il medesimo nello stato di flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998.

Considerato quindi che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;

che per il reato di cui sopra è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, e che l'identità del prevenuto è stata accertata in base a carta consolare di identità rilasciata dal Consolato Senegalese con sede in Roma il 26 settembre 2000;

che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi e alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore devono essere esaminate solo nella fase del giudizio di merito.

L'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare.

Tuttavia si ritiene di sollevare come richiesto dalla difesa eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 Costituzione.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quinquies*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Gadiaga Samba in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 1° marzo 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

N. 907

*Ordinanza del 10 marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Manasievski Zoran ed altri*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di: Manasievski Zoran, nato a Mak Kamenica (Macedonia) il 27 giugno 1982, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; Ristovski Dejan, nato a Sasa (Macedonia) il 6 giugno 1979, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; Velkovski Males nato a Sasa (Macedonia) il 1° marzo 1979, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998.

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto dei prevenuti è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Considerato che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;

che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti di p.g. che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme in data 6. marzo 2004 alle ore 14,15 procedevano al controllo di un'autovettura Volkswagen Golf tg. AH601WZ, di proprietà del Manasievski Zoran e da lui condotta, presso il distributore di carburante AGIP sito nella via Nizza del Comune di Acqui Terme. A bordo dell'automobile si trovavano oltre al Manasievski i prevenuti Ristovski Dejan e Velkovski Males; da un controllo sulla banca dati delle forze di polizia risultava che nei confronti di tutti i prevenuti erano stati emanati in data 21 ottobre 2003 dal Prefetto di Alessandria provvedimenti di espulsione a cui erano susseguiti provvedimenti del Questore di Alessandria ex art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, emessi sempre il 21 ottobre 2003 e in pari data notificati, con i quali si intimava ai prevenuti medesimi di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla relativa notifica. Essendo stati i prevenuti trovati sul territorio dello Stato dopo che il termine in oggetto era decorso, gli operanti procedevano all'arresto obbligatorio ex art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, in quanto si riteneva la flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*.

Considerato altresì che l'identità dei prevenuti è stata accertata per quanto riguarda il Ristovski e il Velkovski tramite passaporto e per il Manasievski in base alle generalità dallo stesso indicate e tramite confronto con il cartellino fotosegnaleatico redatto in data 21 ottobre 2003;

che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi non possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio;

che in particolare l'impossibilità della traduzione in macedone o altra lingua conosciuta dagli arrestati, che effettivamente non appaiono in grado di comprendere chiaramente l'italiano, è appunto requisito di legittimità dei provvedimenti in oggetto che deve essere valutato nel giudizio di merito;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, anche perché non sono emersi *ictu oculi* elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.;

l'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa.

Non risultano peraltro pronunce della Corte costituzionale sull'incostituzionalità della fattispecie sostanziale di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, cui accennava la difesa, ma soltanto la citata sent. n. 5/2004 della Corte che si è pronunciata sulla costituzionalità della fattispecie in relazione all'uso dell'espressione giustificato motivo.

Si ritiene invece di sollevare di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqües* nella parte in cui provvede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 della Costituzione.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqües* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, è disciplinato dagli artt. 380 e 381, c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quinqües*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 15, comma 5-*quinqües*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della libertà personale, superiore a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 Cost., emerge che l'operato della polizia giudiziaria può considerarsi solo una mera anticipazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimità del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 Cost., le norme

processuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero può inoltre sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorità giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la libertà personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessità e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinqüies* la sola polizia giudiziaria può limitare tale libertà anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorità giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorietà dell'arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-*ter*, prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art. 14, comma 5-*quinqüies* stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettività dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilità dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio in ordine all'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti della due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 10 marzo 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

N. 908

*Ordinanza del 6 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Nikolov Tose*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## II TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di Nikolov Tose, nato a Kocani (Macedonia) il 31 ottobre 1981, domiciliato in Castelboglione, via Roma n. 14 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto del prevenuto è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998

Considerato che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;

che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998.

Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti di p.g. che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Nizza Monferrato in data 3 aprile 2004 alle ore 15 procedevano in Castelboglione al controllo di Nikolov Tose, persona già nota agli operanti per la qualità di immigrato clandestino e destinatario di provvedimento di espulsione in data 9 marzo 2004 del prefetto di Asti, a cui era seguito ordine *ex art. 14, comma 5-bis*, del questore di Asti sempre del 9 marzo 2004, atti entrambi notificati il giorno dell'emissione. In quanto il Nikolov veniva trovato ancora sul territorio italiano, veniva sottoposto a arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998 perché colto nella flagranza della contravvenzione *ex art. 14, comma 5-ter*, essendo decorsi più di cinque giorni dalla notifica dell'ordine.

Considerato altresì, che l'identità del prevenuto come destinatario del provvedimento è stata accertata sia in base a passaporto sia in base a rilievi fotodattiloscopici;

che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi difficilmente possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto obbligatorio, come richiesto ai fini del vaglio che il giudice deve operare per la convalida, anche perché non sono emersi *ictu oculi* elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del Questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.;

L'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa.

Si ritiene però di sollevare di ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto, contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 della Costituzione.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della P.G. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coesercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121, disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quiquies*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della libertà personale, superiore a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 Cost., emerge che l'operato della polizia giudiziaria può considerarsi solo una mera anticipazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimità del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 Cost., le norme processuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero può inoltre sindacare da subito

l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121, disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorità giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la libertà personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessità e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinqüies* la sola polizia giudiziaria può limitare tale libertà anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorità giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorietà dell'arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-*ter* prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art. 14, comma 5-*quinqüies* stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettività dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilità dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata di ufficio in ordine all'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 6 aprile 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

N. 909

*Ordinanza del 22 maggio 2004 emessa dal Tribunale di Acqui Terme  
nel procedimento penale a carico di Ristovski Dejan*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di Ristovski Dejan, nato a Sasa (Macedonia) il 6 giugno 1979, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* d.lgs. n. 286/1998;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto del prevenuto è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998.

Considerato, che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p., che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti di p.g. che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme in data 20 maggio 2004 alle ore 19,40 circa fermavano in Strevi Ristovski Dejan, trovato a bordo, quale passeggero, di una autovettura Opel Astra tg. BC 664 YK, insieme a due connazionali, nell'ambito di un normale controllo sulla circolazione stradale. Dalla verifica sul nominativo del Ristovski condotta sulla banca dati - forze di polizia risultava che nei suoi confronti era stato emanato in data 10 marzo 2004 dal prefetto di Alessandria provvedimento di espulsione a cui era susseguito provvedimento del questore di Alessandria *ex* art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, sempre del 10 marzo 2004, (provvedimenti entrambi notificati il 10 marzo 2004), con il quale si intimava al prevenuto medesimo di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla relativa notifica. Essendo stato il prevenuto trovato sul territorio dello Stato dopo che il termine in oggetto era decorso, gli operanti procedevano all'arresto obbligatorio *ex* art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, in quanto si riteneva la flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*.

Considerato altresì, che l'identità del prevenuto come destinatario del provvedimento è stata accertata tramite precedenti dattiloscopici;

che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi difficilmente possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto obbligatorio, come richiesto ai fini del vaglio che il giudice deve operare per la convalida, anche perché non sono emersi *ictu oculi* elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.; l'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa.

Si ritiene però di sollevare, sulla richiesta della difesa, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con l'art. 3 Costituzione, ma altresì con gli artt. 13 e 97.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinquies* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lettera c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quinquies*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della libertà personale, superiore a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 Cost., emerge che l'operato della polizia giudiziaria può considerarsi solo una mera anticipazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimità del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 Cost., le norme processuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero può inoltre sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorità giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la libertà personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessità e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies* la sola

polizia giudiziaria può limitare tale libertà anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorità giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorietà dell'arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. precedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-ter prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art. 14, comma 5-quinquies stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettività dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilità dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Del resto, sotto il profilo della ragionevolezza, non appare giustificabile neanche il fatto che l'art. 13, comma 13-ter del d.lgs. n. 286/1998 non preveda l'arresto obbligatorio per le più gravi fattispecie di reingresso nel territorio dello Stato italiano a seguito di espulsione amministrativa senza autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13), a seguito di espulsione disposta dal giudice e di reingresso dello straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 (art. 13, comma 13-bis).

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida; si fa luogo quindi all'immediata liberazione dell'arrestato. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Aqui Terme, addì 22 maggio 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

## N. 910

*Ordinanza del 7 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Acqui Terme  
nel procedimento penale a carico di Manasievski Zoran*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di Manasievski Zoran, nato a Mak Kame-nica (Macedonia) il 27 giugno 1982, domiciliato in Strevi, via Alessandria n. 112; per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto del prevenuto è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998

Considerato che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, 390, 558 c.p.p.;

che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme in data 6 giugno 2004 alle ore 20 circa operavano in Strevi un controllo su Manasievski Zoran, nell'ambito di un altro controllo operato su un connazionale del Manasievski, che risultava non avere documenti sulla propria persona e che veniva accompagnato dagli operanti presso il domicilio, indicato nel medesimo alloggio sito in via Alessandria, 112, piano IV, di Strevi dove veniva reperito il Mansievski, anch'egli privo di documenti. Dalla verifica sul nominativo del Manasievski condotta sulla banca dati forze di polizia risultava che nei suoi confronti era stato emanato in data 10 marzo 2004 dal Prefetto di Alessandria provvedimento di espulsione a cui era susseguito provvedimento del Questore di Alessandria *ex* art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, sempre del 10 marzo 2004, (provvedimenti entrambi notificati il 10 marzo 2004), con il quale si intimava al prevenuto medesimo di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla relativa notifica. Essendo stato il prevenuto trovato sul territorio dello Stato dopo che il termine in oggetto era decorso, gli operanti procedevano all'arresto obbligatorio *ex* art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, in quanto si riteneva la flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*.

Considerato altresì che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi difficilmente possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto obbligatorio, come richiesto ai fini del vaglio che il giudice deve operare per la convalida, anche perché non sono emersi *ictu oculi* elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del Questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.; l'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa.

Si ritiene però di sollevare, sulla richiesta della difesa, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-*quinquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con l'art. 3 della Costituzione ma altresì con gli artt. 13 e 97.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqües* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 della Costituzione che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della pg. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente coriferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quinqües*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni editali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quinqües*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della libertà personale, superiore a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 della Costituzione, emerge che l'operato della polizia giudiziaria può considerarsi solo una mera anticipazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimità del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 della Costituzione, le norme processuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero può inoltre sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorità giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la libertà personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessità e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinqües* la sola polizia giudiziaria può limitare tale libertà anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorità giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorietà dell'arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-ter prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art. 14, comma 5-quinquies stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettività dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilità dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Del resto, sotto il profilo della ragionevolezza, non appare giustificabile neanche il fatto che l'art. 13, comma 13-ter del d.lgs. n. 286/1998 non preveda l'arresto obbligatorio per le più gravi fattispecie di reingresso nel territorio dello Stato italiano a seguito di espulsione amministrativa senza autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13), a seguito di espulsione disposta dal giudice e di reingresso dello straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 (art. 13, comma 13-bis).

Non si ritengono invece sussistenti presupposti di incostituzionalità sotto i profili relativi agli artt. 24 e 25 della Costituzione a cui la difesa ha fatto riferimento senza articolare ulteriormente la questione, in quanto non appaiono in particolare lesi i diritti di difesa e al giudice naturale di cui ai due articoli; neanche appare violato il principio di non retroattività delle norme penali e di legalità delle misure di sicurezza.

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002, nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 7 giugno 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

## N. 911

*Ordinanza del 7 giugno 2004 emessa dal Tribunale di Acqui Terme  
nel procedimento penale a carico di Spasevski Marjan*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessità e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto.

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di: Spavevski Marjan, nato a Delcevo (Macedonia) il 10 maggio 1984, domiciliato in Ricaldone, Cascina Mezzane n. 4 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore;

Ritenuto che, come può desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto del prevenuto è avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998;

Considerato che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, 390, 558 c.p.p.;

che per il reato di cui sopra l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998;

Tanto premesso, si osserva come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza obbligatorio; risulta dal verbale di arresto e dagli altri atti di p.g. che militari del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Acqui Terme in data 6 giugno 2004 alle ore 20 circa operavano in Strevi un controllo su Spasevski Marjan, nell'ambito di un altro controllo operato su un connazionale, che risultava non avere documenti sulla propria persona e che veniva accompagnato dagli operanti presso il domicilio, indicato nel medesimo alloggio sito in via Alessandria, 112, piano IV, in Strevi dove veniva reperito lo Spasevski, con altro connazionale anch'egli privo di documenti. Dalla verifica sul nominativo dello Spasevski condotta sulla banca dati forze di polizia risultava che nei suoi confronti era stato emanato in data 21 ottobre 2003 dal Prefetto di Alessandria provvedimento di espulsione a cui era susseguito provvedimento del questore di Alessandria *ex* art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, sempre del 21 ottobre 2003, (provvedimenti entrambi notificati il 21 ottobre 2003), con il quale si intimava al prevenuto medesimo di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla relativa notifica. Essendo stato il prevenuto trovato sul territorio dello Stato dopo che il termine in oggetto era decorso, gli operanti procedevano all'arresto obbligatorio *ex* art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, in quanto si riteneva la flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*.

Considerato altresì che eventuali considerazioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi non possono essere svolte dalla p.g. nella fase dell'arresto obbligatorio, anche in relazione alle lingue adoperata negli atti e alla conoscenza di esse da parte del destinatario agli effetti del rispetto di quanto prescritto dall'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998;

che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto obbligatorio, come richiesto ai fini del vaglio che il giudice deve operare per la convalida, anche perché non sono emersi *ictu oculi* elementi relativi alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore, per cui l'arresto potesse essere non consentito ai sensi dell'art. 385 c.p.p.;

L'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare secondo la vigente normativa.

Si ritiene però di sollevare, sulla richiesta della difesa, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con l'art. 3 Costituzione ma altresì con gli artt. 13 e 97.

Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perché sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non può dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata.

Si ritiene altresì la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale *de qua* rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale.

Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della libertà personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilità soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione, che deve avvenire a sua volta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'adozione del provvedimento, è disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica.

Va altresì rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di più la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorché l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1, disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della libertà fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilità delle misure coercitive. Vero è che, in virtù dell'art. 121 disp. att. c.p.p., può essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma ciò comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-*quiquies*; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalità processuale apprezzabile e comunque è sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della libertà personale rappresentato da un arresto.

Del resto la norma in oggetto sembra conferire alla polizia giudiziaria un potere autonomo di coercizione della libertà personale, superiore a quello di cui dispone l'autorità giudiziaria, che non potrebbe appunto applicare misure cautelari per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, laddove dal sistema, a partire dallo stesso art. 13 Cost., emerge che l'operato della polizia giudiziaria può considerarsi solo una mera anticipazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, chiamata in tempi molto brevi a effettuare le proprie valutazioni in merito alla legittimità del suddetto operato. Si richiamano a proposito, oltre all'art. 13 Cost., le norme processuali ordinarie di cui agli artt. 386, 389, 121 disp. att. c.p.p. L'art. 386 c.p.p. impone infatti al comma 1 che la polizia giudiziaria dia immediata notizia al pubblico ministero dell'arresto, al comma 3 che l'arrestato sia posto a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto, a pena di inefficacia dell'arresto medesimo (art. 386 c.p.p. ultimo comma); il pubblico ministero può inoltre sindacare da subito l'operato della polizia giudiziaria sotto il profilo della legittimità disponendo l'immediata liberazione della persona che sia stata arrestata fuori dei casi consentiti (art. 389 c.p.p.) e sotto il profilo dell'insussistenza delle esigenze cautelari può disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p.). Ne emerge appunto un sistema di norme che tende a riservare alla sola autorità giudiziaria in via ordinaria il potere di limitare la libertà personale, eccettuati i provvedimenti provvisori adottabili dalla polizia giudiziaria in casi eccezionali di

necessità e di urgenza, mentre nell'ipotesi dell'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-*quinqüies* la sola polizia giudiziaria può limitare tale libertà anche se sempre con un provvedimento provvisorio, senza che l'autorità giudiziaria possa fare altro che intervenire a convalidare l'operato della polizia giudiziaria, con limiti molto ristretti data l'obbligatorietà dell'arresto.

È da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. precedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. Infatti l'art. 14, comma 5-*ter* prevede che si abbia accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso che sia integrato il reato previsto dalla stessa norma, e l'art. 14, comma 5-*quinqüies* stabilisce invece che per assicurare l'esecuzione dell'espulsione il questore possa disporre i provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo e quindi la collocazione in un centro di permanenza temporanea e assistenza. Il legislatore ha quindi affidato ad istituti diversi dall'arresto l'effettività dell'espulsione dello straniero, dovendosi quindi, come premesso, ravvisare l'inutilità dell'arresto obbligatorio anche sotto questo profilo.

La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonché di non conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Del resto, sotto il profilo della ragionevolezza, non appare giustificabile neanche il fatto che l'art. 13, comma 13-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998 non preveda l'arresto obbligatorio per le più gravi fattispecie di reingresso nel territorio dello Stato italiano a seguito di espulsione amministrativa senza autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13), a seguito di espulsione disposta dal giudice e di reingresso dello straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 (art. 13, comma 13-*bis*).

L'incidente di costituzionalità deve quindi essere sollevato già in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, è la restituzione degli atti al p.m. affinché proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in ordine all'art. 14, comma 5-*quinqüies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa;*

*Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina altresì l'immediata liberazione dell'arrestato;*

*Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con il rito ordinario.*

Acqui Terme, addì 7 giugno 2004

*Il giudice monocratico: STERPOS*

## N. 912

*Ordinanza del 14 ottobre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004)  
emessa dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Slanina Vasile*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

All'esito della udienza di convalida dell'arresto di: Slanina Vasile, nato a Moldavia il 30 ottobre 1975, senza fissa dimora, difeso di ufficio dall'avv. Alberto Crosetto del foro di Saluzzo, indagato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 13, legge n. 189/2000 per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso dal Questore di Torino il 27 settembre 2003 ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 286/1998 e notificatogli lo stesso 27 settembre 2003; accertato in Barge il 14 ottobre 2003, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Alle ore 8,20 del giorno 14 ottobre 2003 una pattuglia dei Carabinieri di Barge procedeva all'arresto di Slanina Vasile nella flagranza del reato sopra rubricato; a seguito di controllo, infatti, si accertava che il predetto era destinatario di ordine del Questore di Torino del 27 settembre 2003 di lasciare il territorio dello Stato ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*. Il pubblico ministero disponeva che l'arrestato fosse condotto avanti al giudice per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo per il giorno 14 ottobre 2003.

Dubita il giudice scrivente di poter convalidare l'arresto perché ritiene che il disposto di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002) si ponga in conflitto con alcune norme costituzionali.

Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto dall'art. 380 c.p.p. in correlazione a due categorie di reati: *a)* genericamente per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti; *b)* per una serie di reati specificamente elencati i quali, pur essendo puniti con una pena detentiva inferiore, sono manifestazione, nella valutazione del legislatore, di una spiccata pericolosità sociale. Può dunque affermarsi che l'obbligatorietà dell'arresto è correlata a reati che hanno natura di delitti (e quindi sono caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo) e che rappresentano un grave attentato ai valori e agli interessi giuridici sociali.

L'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998 (dopo la modifica apportata dalla legge n.189/2002) ha introdotto l'arresto obbligatorio per un reato che:

nella stessa valutazione del legislatore è di modesta gravità, tanto da essere punito con l'arresto da sei mesi a un anno;

è un reato contravvenzionale, punito pertanto anche a titolo di mera colpa.

Queste due caratteristiche allontanano la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'arresto obbligatorio, avvicinandola invece alle numerosissime contravvenzioni per le quali è escluso non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di procedere all'arresto in flagranza.

È dunque indubitabile che la norma in oggetto introduca, per l'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, un trattamento diverso — e ben più afflittivo — da quello previsto per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali anche più gravi, equiparando invece la sua posizione processuale e sostanziale a quella degli autori di gravi delitti contemplati dall'art. 380 c.p.p. Tale disparità di trattamento risulta inoltre confermata dal confronto della norma incriminata con l'altra ipotesi di arresto per contravvenzione introdotto dalla legge n. 189/2002; l'art. 13, comma 13 punisce con la medesima pena (arresto da sei mesi a un anno) lo straniero espulso che al

divieto di rientrare nel territorio dello Stato in difetto di speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; ebbene, in questo caso, caratterizzato da un più forte elemento soggettivo e punito con la medesima sanzione penale, l'arresto è soltanto facoltativo.

Se dunque è vero che spetta al legislatore stabilire i casi in cui è imprescindibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è ugualmente vero che la nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza rappresenta un elemento di rottura del sistema normativo che si ritiene debba conservare una sua coerenza intrinseca al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza che esige un trattamento non discriminatorio di situazioni omogenee.

Violazione dell'art. 13, terzo comma della Costituzione.

Poiché la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza incide, comprimendola, la libertà personale di un individuo, la sua legittimità è corretto vada confrontata anche e soprattutto con la disposizione costituzionale che detta i parametri da rispettare nell'adozione di provvedimenti provvisori in tema appunto di libertà personale.

Con la disposizione di cui all'art. 13, terzo comma, si è dettato un preciso e chiarissimo limite alla discrezionalità del legislatore ordinario, stabilendo che l'intervento degli organi di p.s. sia giustificato dalla ricorrenza di «casi eccezionali di necessità ed urgenza».

Orbene, l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, tenuto conto della complessiva disciplina processuale e sostanziale, si presenta non solo estraneo alla categoria dei «casi eccezionali di necessità ed urgenza», ma del tutto inutile.

È indubitabile che l'istituto dell'arresto in flagranza è caratterizzato da una evidente finalità anticipatoria degli effetti della applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare coercitiva: ciò emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 391, comma 5 c.p.p. che consente al giudice della convalida l'applicazione di misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Orbene, nel caso in esame questa finalità difetta del tutto: non vi è infatti alcuna norma che consenta al giudice, dopo la convalida dell'arresto, di applicare una misura cautelare; dunque, il sistema delineato dal legislatore comporta che all'arresto obbligatorio in flagranza consegue necessariamente la liberazione dell'arrestato o da parte del g.i.p. all'esito della fase di convalida dell'arresto oppure, ancora prima, dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., come avvenuto doverosamente nel caso di specie.

L'utilità dell'arresto in flagranza in tali ipotesi di reato non può essere giustificato altrimenti:

non con la esigenza di procedere immediatamente a giudizio direttissimo: la previsione di un processo rapido nel quale all'arresto segua il processo, la condanna, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera è incompatibile con il sistema processuale che consente all'arrestato, dopo la convalida, di ottenere un termine a difesa e gli dà diritto di lasciare l'aula libero nella persona e di presentare nelle successive udienze ogni prova a sostegno della sussistenza di un giustificato motivo alla inottemperanza all'ordine del questore; per altro verso, deve evidenziarsi che non è necessario l'arresto in flagranza per poter procedere con il rito direttissimo, essendo sufficiente una situazione di particolare evidenza della prova (art. 449, 450 c.p.p.).

non con l'esigenza di garantire con l'arresto la successiva esecuzione della espulsione con accompagnamento alla frontiera: premesso infatti che l'autorità amministrativa può sempre, autonomamente dalla autorità giudiziaria, eseguire l'espulsione coattivamente e che può fare affidamento su un periodo di complessivi 60 giorni per risolvere le difficoltà pratiche che si interpongano alla esecuzione coattiva, è evidentemente utopistico pensare che l'arresto in flagranza faciliti la procedura: se la polizia è in grado di eseguire l'espulsione al momento dell'arresto dello straniero la miglior soluzione sarebbe eseguirla subito senza dover mettere l'arrestato a disposizione del p.m. e del giudice; se non è in grado per difficoltà oggettive di procedervi al momento dell'arresto certamente non lo sarà neppure dopo 48 ore.

In conclusione ritiene il remittente che non siano ravvisabili nella fattispecie in esame gli estremi costituzionalmente previsti per una limitazione della libertà personale, dimostrandosi l'arresto in flagranza una previsione sostanzialmente inutile perché priva di finalità processuali e sostanziali e non giustificata dalla ricorrenza di un caso eccezionale di necessità o urgenza.

Poiché la convalida dell'arresto non può avere luogo nei termini perentori stabiliti dalla legge, l'arrestata dovrà essere immediatamente liberata se non detenuta per altra causa. La liberazione non fa peraltro venire meno l'utilità di una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sopra esposta perché permane la sua rilevanza ai fini dell'accertamento della legittimità dell'operato della p.g. e della conseguente convalida dell'arresto.

*P. Q. M.*

*Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede che per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 sia obbligatorio l'arresto in flagranza dell'autore del fatto, per violazione degli articoli 3 e 13, terzo comma della Costituzione;*

*Sospende il giudizio di convalida sin visto l'esito del giudizio incidentale di legittimità;*

*Ordina la immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altro;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Saluzzo, addì 14 ottobre 2003

*Il giudice:* BONAUDI

04C1243

N. 913

*Ordinanza del 2 agosto 2004 emessa dal Tribunale di Siracusa  
sul ricorso proposto da Iaia Fabrizio*

**Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato dall'avv. F. Iaia, difensore di fiducia di Tarantello Massimiliano e Rossitto Giuseppe nel proc. n. 5/00 R.G. Assise, avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte di assise di Siracusa in data 18 novembre 2003;

O S S E R V A

Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di assise di Siracusa.

Questo giudice, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica. Tali norme, a giudizio di questo giudicante, violano quattro parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.

Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al Governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.).

Invero, tra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche quando tale provvedimento sia stato emesso dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, e 76 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Siracusa, addì 2 agosto 2004

*Il giudice: TANASI*

04C1244

N. 914

*Ordinanza del 2 agosto 2004 emessa dal Tribunale di Siracusa  
sul ricorso proposto da Calì Antonina*

**Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.**

- Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato dall'avv. A. Calì, difensore di fiducia della parte civile Bianca Sebastiano costituita nel proc. n. 5/00 R.G. Assise, avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte di assise di Siracusa in data 13 ottobre 2003;

O S S E R V A

Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di assise di Siracusa.

Questo giudice, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica. Tali norme, a giudizio di questo giudicante, violano quattro parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione

monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.

Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi.

In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento.

In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.

Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al Governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.).

Invero, tra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non è indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La prospettata questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non può essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche quando tale provvedimento sia stato emesso dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, e 76 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Siracusa, addì 2 agosto 2004

*Il giudice: TANASI*

04C1245

N. 915

*Ordinanza del 22 luglio 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari  
sull'istanza proposta da Direda Francesco*

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003, proposta da Direda Francesco, nato a Cerignola il 22 aprile 1978, detenuto presso la Casa mandamentale di Altamura, ha emesso la seguente ordinanza.

*Svolgimento del procedimento*

Con ordinanza in data 18 novembre 2003 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa dell'aggiornamento *ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990*, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 23 marzo 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 14 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena provvedimento di cumulo P.G. di Bologna 10 aprile 2003 (decorrenza pena 4 dicembre 2003; scadenza pena 3 luglio 2006).

*Motivi della decisione*

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003, ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 18 novembre 2003 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna al beneficio dell'affidamento *ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990*, di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. di Bari in data 23 marzo 2004 — il 14 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di otte-

nera successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

*P. Q. M.*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Direda Francesco, s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo P.G. Bologna 10 aprile 2003;*

*Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 22 luglio 2004

*Il magistrato di sorveglianza: MAFFEI*

## N. 916

*Ordinanza del 9 agosto 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari  
sull'istanza proposta da Di Cosimo Antonio*

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Di Cosimo Antonio, nato a Bari il 30 luglio 1952, detenuto presso la casa circondariale di Bari, ha emesso la seguente ordinanza.

*Svolgimento del procedimento*

Con ordinanza in data 24 febbraio 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della det. domiciliare, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 25 maggio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data ....., il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo p.m. Ariano Irpino 7 ottobre 2003 (decorrenza pena 25 novembre 2002; scadenza pena 28 marzo 2005).

*Motivi della decisione*

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex* legge n. 207/2003, ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 24 febbraio 2004 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della det. domiciliare di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 25 maggio 2004 — il 28 giugno 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto,

tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, e anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente peggiore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua* difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Di Cosimo Antonio, s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo p.m. Ariano Irpino 7 ottobre 2003;*

*Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 6 agosto 2004

*Il magistrato di sorveglianza: DALOISO*

04C1247

N. 917

*Ordinanza del 6 agosto 2004 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bari  
sull'istanza proposta da Menolascina Alessandro*

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Menolascina Alessandro, nato a Bari il 15 gennaio 1965, det. presso casa mandamentale di Altamura, ha emesso la seguente ordinanza.

*Svolgimento del procedimento*

Con ordinanza in data 14 maggio 2002 il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della det. domiciliare, successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 15 giugno 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 30 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo 23 gennaio 2003 p.g. di Bari (decorrenza pena 4 giugno 2002, scadenza pena 30 ottobre 2004).

*Motivi della decisione*

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata, *ex* legge n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 14 maggio 2002 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della det. domiciliare di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 15 giugno 2004 - il 30 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne «immediatamente» un altro «più favorevole» (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili

a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua* difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativi (cioè ad soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

*P. Q. M.*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Menolascina Alessandro, s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo p.g. di Bari il 23 gennaio 2003;*

*Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 6 agosto 2004

*Il magistrato di sorveglianza: DALOISO*

04C1248

NN. da 918 a 920

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 9 ed il 17 agosto 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Bari sulle istanze proposte rispettivamente da: Minunno Domenico (r.o. 918/2004); Monteverde Antonio (r.o. 919/2004); Racanati Leonardo (r.o. 920/2004).*

**Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.**

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Minunno Domenico, nato a Bari - Carbonara il 22 aprile 1969, detenuto presso la Casa circondariale di Bari; ha emesso la seguente ordinanza.

*Svolgimento del procedimento*

Con ordinanza in data 18 maggio 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa della det. domiciliare successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 27 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo p.m. Bari n. 106/2002 (decorrenza pena 6 giugno 2004; scadenza pena 18 gennaio 2006).

*Motivi della decisione*

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che — ammesso con ordinanza in data 18 maggio 2004 del Tribunale di Sorveglianza di Bari al beneficio della det. domiciliare di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 6 luglio 2004 — il 27 luglio 2004 ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera *d*) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rivenienti dal c.d. «indultino»), al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione domiciliare e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

*P. Q. M.*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Minunno Domenico, s.m.g. in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo p.m. di Bari n. 106/2002;*

*Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 9 agosto 2004

*Il magistrato di sorveglianza: DALOISO*

04C1249

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G405046/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 4 1 1 2 4 \*

€ 6,40